CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE

(CASSA PER IL MEZZOGIORNO)

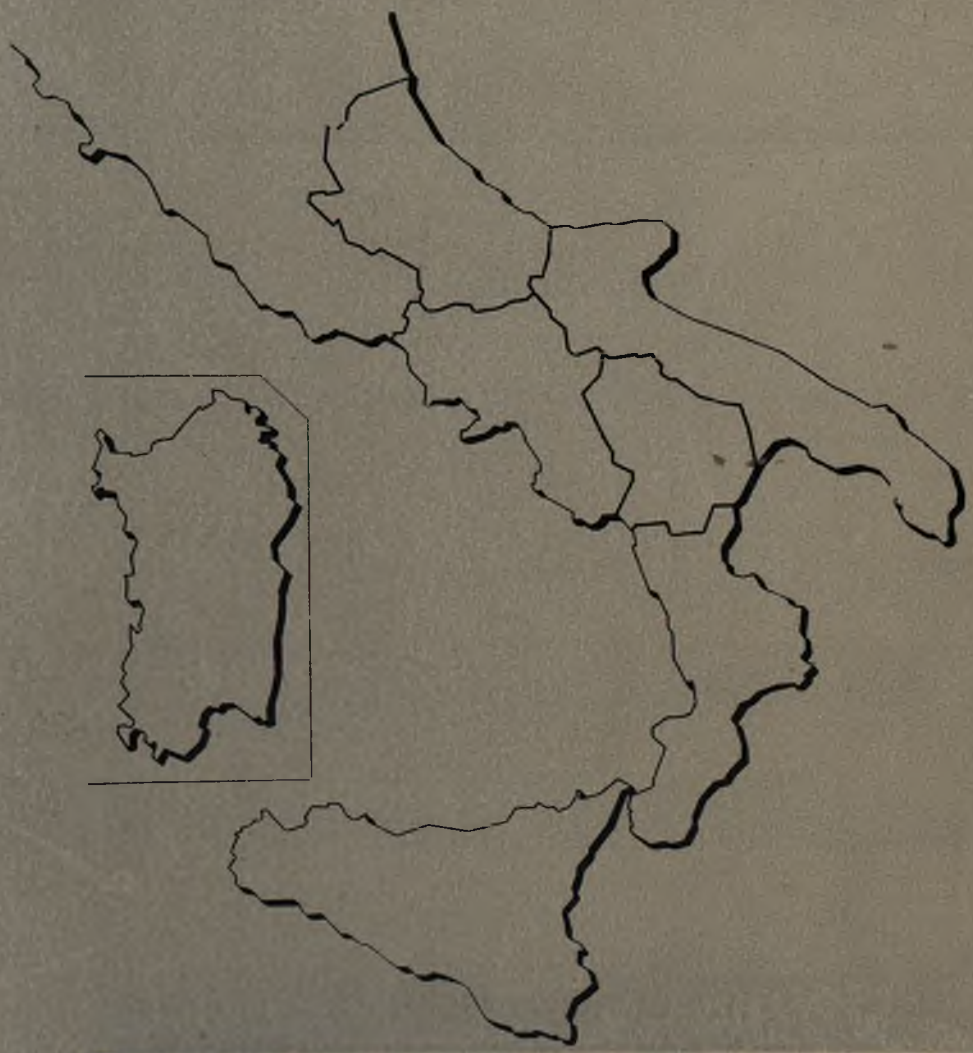

RACCOLTA LEGGI DECRETI E CIRCOLARI RIGUARDANTI LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

(Aggiornamento al 31-12-1962)

CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE
NELL'ITALIA MERIDIONALE

(CASSA PER IL MEZZOGIORNO)

RACCOLTA LEGGI - DECRETI E CIRCOLARI RIGUARDANTI LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

(Aggiornamento al 31-12-1962)

ESCLUSO DAL PRESTITO

BIBLIOTECA
COLLOCAZIONE
Cassa/XI
Inv. N. 45262
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

NAPOLI 1963

Arti Grafiche Dott. Dino Amodio - Napoli - Via Maresca alla Sanità, 9

INDICE GENERALE

PARTE I

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1961

Legge 18 dicembre 1961, n. 1470. - *Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale* . . . . . Pag. 3

1962

Legge 27 gennaio 1962, n. 7. - *Provvedimenti straordinari a favore del Comune di Napoli* . . . . . » 6

Legge 30 gennaio 1962, n. 28. - *Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo* . . . . . » 11

Legge 30 aprile 1962, n. 265. - *Norme modificative ed integrative sull'attività dell' Istituto Centrale per il Credito a medio termine* . . . . . » 14

Legge 11 giugno 1962, n. 588. - *Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3* . . . . . » 17

Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. - *Norme sui consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454* . . . . . » 36

Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948. - *Norme sugli enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454* . . . . . » 44

Legge 10 luglio 1962, n. 890. - *Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria* . . . . . Pag. 55

Legge 24 luglio 1962, n. 1073. - *Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.* . . » 57

Legge 27 luglio 1962, n. 1228. - *Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine* . . » 85

Legge 29 settembre 1962, n. 1462. - *Norme di modifica ed integrazioni delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno* . . . . . » 90

Legge 5 ottobre 1962, n. 1431. - *Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962* . . . . . » 97

Legge 5 ottobre 1962, n. 1492. - *Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia Meridionale ed insulare* . . . . . » 113

Legge 22 novembre 1962, n. 1677. - *Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454 recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura* . . . » 114

Legge 25 novembre 1962, n. 1679. - *Provvedimenti per il credito alla Cooperazione* . . . . . » 115

PARTE II

DISPOSIZIONI DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Vedere volume 1° da pag. 119 a 192.

PARTE III

DISPOSIZIONI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

— Norme per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti per opere di miglioramento fondiario . . . . . » 123

— Contributi per le industrie . . . . . Pag. 192
— Circolare 5/7130 del 16 marzo 1963 . . . . . » 203
— Elettrificazione Centri Rurali . . . . . » 207

Parte IV

DECRETI E CIRCOLARI MINISTERIALI

1) Risoluzione ministeriale n. 176536/59 del 4 maggio 1961, del Ministero delle Finanze. - « *Imposta generale sull' Entrata* » . . . . . » 211

2) Circolare n. 332 Ind. Gen. 65 del 17 marzo 1962 del Ministero dei Trasporti. - « *Facilitazioni tariffarie previste per i trasporti effettuati in regime di industrializzazione del Mezzogiorno* » . . . . . » 212

3) Circolare n. 52 del 10 agosto 1962 del Ministero delle Finanze. « *Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Applicazione D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598* » . . . . . » 214

4) Circolare n. 76036 del 5 febbraio 1963 del Ministero dell'Industria e Commercio. « *Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno* » . . . . . » 216

Parte V

LEGGI REGIONALI

Legge 11 luglio 1962, n. 7. - *Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna* . . . . . » 221

Parte VI

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE-CONTRIBUTIVE E FISCALI

1) Agevolazioni creditizie . . . . . » 233
2) Agevolazioni contributive . . . . . » 237
3) Agevolazioni fiscali . . . . . » 238
4) Altre agevolazioni . . . . . » 242

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

A

AEROPORTI, 93

ASSEGNAZIONE ALLOGGI, 12

AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, 203

ATTI REGISTRO E TRASCRIZIONE, 216

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE, 233

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, 237

AGEVOLAZIONI FISCALI, 238

AGEVOLAZIONI GENERICHE, 242

C

COLLAUDO LAVORI, 96

COMUNE DI NAPOLI, 6

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO, 7

CENTRI SOCIALI, 8

CHIESE PARROCCHIALI, 8

CITTA' DI PALERMO, 11

CASSA DD.PP., 23

CONSORZI DI BONIFICA, 36

CONTRIBUTI PER LE INDUSTRIE, 192

CONTRIBUTI RETI IDRICHE, 92

CREDITO ALLA COOPERAZIONE, 115

E

EDILIZIA POPOLARE, 8, 91

EDILIZIA SCOLASTICA :

— palestre, 23

— attrezzature sportive, 23
— incremento, 57
— provvidenze particolari, 64
— provvidenze per l'Università, 67
— provvidenze per istituti statali di rieducazione, 70
— borse di studio e assistenza, 72
— agevolazioni tributarie, 78
ENTI DI SVILUPPO, 44
ELETTRIFICAZIONE CENTRI RURALI, 207

F

FACILITAZIONI TARIFFARIE PER I TRASPORTI, 212

I

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO, 3
ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE:
— trattamento tributario, 85
INDUSTRIA:
— aggiornamento norme, Legge 29-9-1962, n. 1462, 192
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, 211, 214

L

LEGGI SPECIALI:
— regione Sardegna, 17
— regione Calabria, 55
LEGGI REGIONALI:
— regione Sardegna, 221

M

MEDIO CREDITO CENTRALE, 14

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, 96

MINISTERO DIFESA, 93

MINISTERO MARINA MERCANTILE, 93

MINISTERO SANITA', 96

N

NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE, 203

O

OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, 123

OPERE TURISTICHE, 95

OSPEDALI, 96

P

PALERMO (vedasi città di Palermo), 11

PORTI, 93

S

SCUOLA MATERNA, 96

T

TERREMOTO (vedasi zone colpite dal terremoto), 97

TRASPORTI AGEVOLATI, 212

Z

ZONE COLPITE DAL TERREMOTO, 97

TERRITORIO DI COMPETENZA « CASSA »

La Cassa per il Mezzogiorno opera oltrechè nei seguenti territori:

— **Sardegna**

— **Sicilia**

— **Calabria**

— **Basilicata**

— **Puglia**

— **Campania**

— **Abruzzi e Molise**

anche in alcune zone del:

— **Lazio**: limitatamente alle provincie di Frosinone e Latina per intero; la provincia di Roma per la zona che fa parte del comprensorio di bonifica di Latina, e cioè per l'intero territorio dei Comuni di Anzio, Nettuno, Ariccia, Lanuvio, Pomezia e per una parte del territorio dei Comuni di Albano, Genzano, Roma e Velletri.

La provincia di Rieti per i Comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, nonchè per i territori dell'ex Comune di Vazia, compreso il Terminillo, ora appartenente al Comune di Rieti.

— **Marche**: limitatamente alla provincia di Ascoli Piceno per i Comuni della zona di bonifica del Bacino del Tronto: Ascoli Piceno, Acquasanta, Appignano del Tronto, Acquaviva Picena, Arquata del Tronto, Castignano, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsapolo del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetola, Venarotta.

— **Toscana**: limitatamente alla provincia di Livorno per l'Isola d'Elba e l'Isola di Capraia; nella provincia di Grosseto per l'Isola del Giglio.

Parte I

DISPOSIZIONI DI LEGGE

LEGGE *18 dicembre 1961, n. 1470.* — FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO O SOCIALE IN VISTA DELLE NUOVE CONDIZIONI DI CONCORRENZA INTERNAZIONALE.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 24 gennaio 1962).

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese idustriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in Borsa oppure le cui condizioni generali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge.

Sono parimenti escluse le imprese che stiano per essere fuse in società o in gruppi di cui al comma precedente.

All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il finanziamento, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuni dei casi di esclusione di cui al presente articolo.

La dichiarazione infedele comporta la revoca del finanziamento e, ove non costituisca reato più grave, è punita con un'ammenda da 3 a 10 volte l'ammontare dei finanziamenti concessi.

Art. 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (1), il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi le quali condizioni, comunque, non dovranno essere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 (1). I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dai privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Art. 4.

A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I.M.I. i fondi necessari, con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sarà tenuta per conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi singoli, che saranno adottate con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui allo articolo 3.

Art. 5

I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonché ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente o futuro spettanti così all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali

(1) Vedi pagg. 101 e segg. del volume « Raccolta Leggi Decreti e Circolari riguardanti la Cassa per il Mezzogiorno » Napoli, 1961.

che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza.

Art. 6.

La somma di lire 5 miliardi prevista dalla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.500 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

All' onere di lire 500 milioni si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, ed a quello di lire 4.500 milioni si provvederà con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *27 gennaio 1962, n. 7.* — PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI — *(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 7 febbraio 1962).*

Art. 1.

E' concesso al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 8 miliardi.

E' inoltre autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di alloggi in Napoli ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La spesa prevista dal comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per gli anni dal 1961 al 1965 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli, di un contributo annuo, commisurato per ciascuna unità della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, a lire 10.200 nel 1961 e nel 1962, a lire 8.800 nel 1963, a lire 7.700 nel 1964, a lire 6.600 nel 1965.

Per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969, e di lire 4.000 milioni nel 1970.

Art. 3.

Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.

Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa

depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

Il Comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal Comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (2), saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il Comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980.

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.

Art. 4.

Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

---

(2) Vedi pagg. 30 e segg. Op. Cit.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.

All'uopo, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti.

Art. 5.

I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dalla Amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'Amministrazione provinciale di Napoli farà alle Amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'Amministrazione comunale di Napoli.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

E' fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Il nuovo organico del personale nel tener conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio.

Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 7.

Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza della estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente autonomo Volturno, quando, per effetto della realizzazione dei nuovi impianti in corso ed in programma conseguirà la disponibilità di energia di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è autorizzato ad estendere la distribuzione della propria energia elettrica, a favore della sola industria, oltre i limiti territoriali del comune di Napoli, senza bisogno della autorizzazione di cui al citato articolo 17.

Art. 8.

Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (3), e successive modificazioni.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 4.000 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e per lire 1.000 milioni, in deroga alla richiamata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio (legge 21 luglio 1960, n. 722) per lo stesso esercizio 1959-60; per lire 14.545 milioni a carico

(3) Vedi pagg. 70 e segg. Op. Cit.

dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, e per lire 965 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 585 del predetto stato di previsione, per lo stesso esercizio; per lire 21.950 milioni mediante riduzioni dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 5.450 milioni mediante riduzione dello stanziamento, per movimento di capitali, di detto stato di previsione per lo stesso esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 10

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *30 gennaio 1962, n. 28.* — PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI MANDAMENTI MONTE DI PIETA', PALAZZO REALE, TRIBUNALE E CASTELLAMMARE E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO — *(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 15 febbraio 1962).*

Art. 1.

Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a concedere all' Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1961-62 al 1999-2000.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo 1.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spese del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961 - 62 al 1965 - 66.

Art. 3.

Ai fini indicati dal precedente articolo 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del

Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'Amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'Istituto Finanziatore.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal Comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 10 agosto 1950, n. 646 (4).

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente art. 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale.

Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano all'assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

Art. 6.

All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal Prefetto e presieduta dal Sindaco, così composta:

1) Il Sindaco di Palermo o un suo delegato, Presidente;
2) Un rappresentante del Prefetto;
3) Il Presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

(4) Vedi pagg. 5 e segg. Op. Cit.

4) Sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La Commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del Comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

Art. 7

Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961 - 1962 si farà fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento previsto dall'art. 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, (5) e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto - legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 9.

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da Istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, ecc. ecc.

---

(5) Vedi pag. 100 Op. Cit.

LEGGE *30 aprile 1962, n. 265.* — NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE SULL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE. — (*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 133 del 26 maggio 1962*).

Art. 1.

La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, (6) è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Art. 2.

L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

(6) Vedi pag. 27 Op. Cit.

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*). *d*), *e*) ed *f*) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli efletti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 20

c) da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro per il tesoro ad utilizzare a titolo di anticipazioni, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Art. 4.

Il Consiglio generale del Mediocredito predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi di intervento.

Il piano di cui al comma precedente sarà approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *11 giugno 1962, n. 588.* — PIANO STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 13 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3. — *(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 3 luglio 1962).*

TITOLO I

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l' obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell' Isola.

Il piano viene formulato per « zone territoriali omogenee », individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.

Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

Art. 2.

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il

Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministri e alla Cassa.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101, e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 3.

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale.

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla panificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio.

La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Art. 5.

L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.

Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.

La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, e agli altri enti di diritto pubblico.

Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.

Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituirà a Cagliari un apposito ufficio.

La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 6.

Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

Esercizio	1962-63	Miliardi	40
»	1963-64	»	20
»	1964-65	»	25
»	1965-66	»	30
»	1966-67	»	30
»	1967-68	»	35
»	1968-69	»	35
»	1969-70	»	35
»	1970-71	»	35
»	1971-72	»	35
»	1972-73	»	35
»	1973-74	»	25
»	1974-75	»	15

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge.

Art. 8.

Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1.

Art. 9.

In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

Titolo II

Disposizioni di carattere particolare

Capo I

Direttive di intervento

Art. 10

Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

Capo II

Formazione professionale

Art. 11

Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all' assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l' industrializzazione, alla integrazione di attività educative e sportive in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione degli enti.

Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.

Capo III

Trasporti

Art. 12.

Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, nè si applicano le quote di transito.

Capo IV

Edilizia e sistemazione ambientale

Art. 13.

Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.

Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.

Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (7).

Art. 14.

E' autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti commi, limitatamente alla lettera *a)*, sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.

(7) Vedi pag. 65. Op. Cit.

Capo V

Interventi per lo sviluppo agricolo

Art. 15.

Nel settore dell' agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà disporre:

a) l' attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) l' attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

Art. 16.

La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito ogrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febraio 1933, n. 215, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell' articolo 17 della presente legge;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all' articolo 19;

c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell' articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei Consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

Art. 17.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dallo articolo 16, lettera *a)*, saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 18.

I poteri attribuiti dall'autorità amministrativa dall'articolo 847 del Codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione.

Art. 19.

Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa

e fino all' 80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

E' anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell' agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all' uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Per l' attuazione del piano sarà organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.

Il piano e i programmi dovranno stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell' ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

Art. 20.

Ferme restando le norme previste dall' articolo 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l' obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all' espro-

priazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.

Ove sia in atto un contratto agrario i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'articolo 19 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese.

La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dal precedente articolo 19 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

Art. 22.

La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

La Regione finanzierà altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.

Art. 23.

E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tale fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria

attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

Art. 24.

Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:

a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera *a)*.

Art. 25.

Per tutta la durata della presente legge e ai fini della sua attuazione, saranno applicate, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Capo VI

Interventi per lo sviluppo industriale

Art. 26.

Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate.

E' autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

Art. 27.

Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedono l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

In particolare si dovrà prevedere:

a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;

b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Art. 28.

E' autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere

e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957 (8) n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29.

Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano — enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

Il bilancio annuale della Società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

Art. 30.

Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dallo articolo 27 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. E' autorizzata altresì la concessione all'Ente Sardo di Elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

---

(8) Vedi pag. 72 Op. Cit.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (9). Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse della presente legge, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

E' istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Art. 31.

Previa autorizzazione del Comitato dei ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (10) e successive integrazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono

(9) Vedi pagg. 70 e segg. Op. Cit.
(10) Vedi pagg. 4 e segg. Op. Cit.

essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1959, n. 646 ([11]), e successive integrazioni.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell' articolo 30.

Art. 32.

Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell' articolo 2 della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 33.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell' entrata in vigore della presente legge, purché l' inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.

Capo VII

Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato del commercio e del turismo

Art. 34.

E' autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori.

([11]) Vedi pagg. 4 e segg. Op. Cit.

Nell' ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l' ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

La garanzia di cui al quinto comma dell' articolo 30 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

Art. 35.

Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:

a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell' articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell' articolo 30 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

Art. 36.

E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad aposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l' istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

Art. 37.

Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

Art. 38.

E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

E' altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto dall'articolo 7 si fa fronte con una aliquota del fondo di cui al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All' onere di 40 miliardi derivante dall' applicazione della presente legge nell' esercizio 1962-1963 si provvede per 5 miliardi con una aliquota del fondo di cui al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l' esercizio 1960-1961 in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per 17,5 miliardi con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l' esercizio 1961-62; e per 17,5 miliardi con un' aliquota del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipenenti da provvedimenti legislativi in corso stanziato nel detto stato di previsione per l' esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, ecc.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *23 giugno 1962, n. 947*. — NORME SUI CONSORZI DI BONIFICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 31 DELLA LEGGE 2 giugno 1961, n. 454. — (*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 189 del 28 luglio 1962*).

Capo I

Sistema Elettivo dei Consorzi

Art. 1.

Sistema di votazione

I Consorzi di bonifica sono amministrati da un Consiglio di delegati eletto dall'assemblea dei consorziati.

Fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contributo minimo stabilito a norma di statuto. Tale minimo deve essere fissato nei singoli statuti consortili in guisa da assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari.

Hanno del pari diritto ad un voto gruppi formati da proprietari consorziati, iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo stabilito, sempre che la somma dei contributi di coloro che partecipano al gruppo raggiunga il minimo richiesto. Il diritto di voto viene esercitato mediante delega conferita ad uno di essi.

Il numero dei voti, da attribuire a ciascun proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:

1) con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto;

2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella *A*.

Il sistema proporzionale, di cui al numero 1) del precedente comma, si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati singoli od associati, che siano iscritti a ruolo per un contributo annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.

Il sistema decrescente, di cui al n. 2) del precedente quinto comma, si applicanei confronti di tutti gli altri consorziati.

L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al precedente sesto comma è effettuata con deliberazione del Consiglio dei delegati, approvata dal competente ispettore agrario compartimentale.

In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può superare il 5% del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.

Qualora dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati, iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuenza totale, non raggiungano il 40% del totale dei voti, i voti attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il sistema decrescente sono ridotti in base a percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40% del totale dei voti.

Ai fini del computo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, le frazioni di voto, dopo il primo si arrotondano in più o in meno, all'unità più vicina.

I Consorzi di bonifica, i cui statuti rechino norme meno favorevoli ai piccoli proprietari debbono conformare gli statuti stessi alle disposizioni che precedono, nei termini indicati nel successivo art. 3.

Art. 2.

Rappresentanza e deleghe

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione i comproprietari nominano fra essi un delegato a votare; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendone nella maggioranza la quota del delegato.

Gli iscritti nelle liste elettorali possono farsi rappresentare nella

assemblea da altro consorziato, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da un notaio, o dal segretario del Comune di residenza del delegante.

Art. 3.

Obbligo di modifiche statutarie

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica debbono, ove occorra, adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

In ogni caso, entro lo stesso termine, tutti i Consorzi debbono inviare i loro statuti per il riscontro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà disporre le modificazioni occorrenti.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può invitare i Consorzi a predisporre gli statuti sulla base di apposito schema.

Trascorso l'anzidetto termine senza che le delibere consorziali di modifica degli statuti siano state trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Ministero medesimo interviene nominando un commissario straordinario con il compito di adottare le necessarie modifiche dello statuto.

Art. 4.

Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.

Capo II

Poteri della Pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi

Art. 5.

Organi consorziali - Nomine e proroghe

Il secondo e terzo comma dell'art. 61 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono modificati come segue :

Il Ministro per l' agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.

Per assicurare la continuità dell' indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse.

Art. 6.

Raggruppamento di uffici - Fusione, scissione e soppressione dei consorzi Modifiche dei confini territoriali

Il primo comma dell'art. 62 delle norme sulla bonifica integrale approvate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato come segue:

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

Art. 7.

Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione Commissari - Consulta

In caso di scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria dei Consorzi e di conseguente nomina del commissario ministeriale,

disposta ai sensi delle leggi vigenti il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina una consulta composta da cinque a undici consorziati tenendo conto delle esigenze delle zone interessate e delle categorie dei consorziati.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:

a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;

b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;

c) pareri previsti dall'art. 6 del presente decreto;

d) statuto consortile e relative modifiche;

e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;

g) programmi di attività del Consorzio;

h) modalità relative all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata da attuarsi dal Consorzio ai sensi degli articoli 41 e 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;

i) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata.

l) bilancio preventivo e variazioni;

m) bilancio consuntivo;

n) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

o) partecipazione ad Enti, Società od Associazioni.

Nel decreto di nomina del commissario ministeriale deve essere stabilita la durata dell'incarico per un periodo non eccedente quello strettamente necessario all'espletamento dei compiti affidatigli.

Art. 8.

Piano di riparto delle spese consortili

Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.

Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all'art. 63 comma secondo, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.

Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere, vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito commissario.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad istituti di credito il compito di curare il ricupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 9.

Bilanci consortili

I bilanci preventivi e consuntivi dei Consorzi di bonifica sono redatti sulla base dello schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I bilanci suddetti debbono essere comunicati al Ministero predetto, quando questo lo prescriva.

Art. 10

Ricorsi

Contro le deliberazioni degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Capo III

Procedure

Art. 11.

Esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il Ministero della agricoltura e delle foreste può prescrivere ai Consorzi di bonifica di esperire una gara per l'appalto dei lavori tra ditte, da essi ritenute particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire, scelte

fra ditte di provata capacità. L'elenco delle ditte è comunicato per il parere al competente Ufficio del genio civile.

L'Ufficio del genio civile ha facoltà di inviare un proprio rappresentante ad assistere alle gare.

Capo IV

Assistenza ai Consorziati

Art. 12.

Assistenza ai consorziati

I consorzi di bonifica possono assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali.

Possono, inoltre, realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Le suddette attività possono essere svolte dai Consorzi di bonifica a favore dei consorziati singoli od associati.

Capo V

Disposizioni Finali

Art. 13.

Tutela e vigilanza

Restano fermi i poteri di tutela e di vigilanza sui Consorzi attribuiti alla pubblica Amministrazione delle norme sulla bonifica integrale approvata con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

Restano ferme altresì le competenze dei Consorzi contemplate dalle vigenti disposizioni.

Art. 14

Disposizioni finali.

Sono abrogate le norme non compatibili con le disposizioni del presente decreto.

La tabella *A* di cui all'art. 1 del presente decreto è firmata d'ordine nostro dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato ecc.

Tabella A

Scaglioni di contribuenza	VOTI	Aliquote di decrescenza
da 1M a 40M (*)	Voti	0,90 ogni M
fino a 80M	» 36 sui primi	40M + voti 0,80 » M succes.
» » 150M	» 68 » »	80M + » 0,60 » » »
» » 260M	» 110 » »	150M + » 0,40 » » »
» » 420M	» 154 » »	260M + » 0,20 » » »
» » 640M	» 186 » »	420M + » 0,10 » » »
oltre » 640M	» 208 » »	640M + » 0,05 » » »

(*) M = Contributo minimo per aver diritto a un voto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *23 giugno 1962, n. 948.* — NORME SUGLI ENTI DI SVILUPPO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, n. 454. — (*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 189 del 28 luglio 1962*).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Gli enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i compiti istituzionali previsti per ciascuno di essi dalle leggi vigenti, possono intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in zone agricole particolarmente depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per ogni zona è indicato, con lo stesso decreto di delimitazione, l'ente cui è demandato di intervenire.

Gli enti suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto. Gli interventi sono diretti a realizzare l'aumento del reddtio ed il miglioramento delle condizioni di vita, nonchè ad eliminare o ridurre esistenti squilibri.

In particolare gli interventi sono diretti a:

realizzare o completare le occorrenti opere pubbliche di bonifica a norma dell'articolo 32, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè le altre infrastrutture necessarie alla valorizzazione della zona.

promuovere e agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese

agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, nonchè l'insediamento nelle campagne;

promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria;

assistere e coadiuvare le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione di impianti e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per il funzionamento dei servizi collettivi.

promuovere e favorire ogni altra iniziativa e attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate, ivi comprese le attività economiche concorrenti allo stesso fine;

svolgere ed assistere iniziative di carattere sociale a favore delle popolazioni interessate.

Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di competenza delle altre Amministrazioni interessate allo sviluppo delle zone.

Art. 2.

Assunzione dei compiti di bonifica in zone non consorziate

Nelle zone di cui al precedente articolo 1, ricadenti al di fuori dei territori di riforma fondiaria, ma classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere demandati agli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non si ritenga possibile, per l'urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dichiara, con proprio decreto, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

Limiti degli interventi in zone consorziate

Gli enti, qualora nelle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, possono essere autorizzati ad intervenire per i compiti di cui al presente decreto nei comprensori medesimi.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede l'autorizzazione quando l'azione dei Consorzi sia limitata all'esecuzione di opere pub-

bliche ovvero non possa ritenersi adeguata, in tutto o in parte, ai fini della valorizzazione economico-sociale dei comprensori.

Il Ministro può stabilire, altresì, limiti e tempi degli interventi che gli enti possono attuare nei comprensori suddetti ai fini del coordinamento con l'attività dei Consorzi.

Titolo II

Attività di valorizzazione

Capo I

Piani di valorizzazione

Art. 4.

Piani di valorizzazione

Per ogni zona delimitata ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico-sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio.

Esso deve contenere l'indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi negli albi dei Comuni suddetti. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli enti pubblici, le associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all'ente le proprie osservazioni.

L'ente lo trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione; sulle possibilità e gli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative e sui loro prevedibili risultati, nonchè sul prevedibile ammontare della spesa.

Previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto di competenza, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e per il tesoro, sentito il Comitato interministe-

riale per la ricostruzione, approva il piano ai fini delle attività che gli enti possono svolgere ai sensi del presente decreto.

Approvato il piano, lo stesso Ministro autorizza l'ente a presentare i programmi di attuazione, con la gradualità consentita dai finanziamenti disponibili.

I programmi sono deliberati dagli organi competenti dell'ente e vengono realizzati sulla base delle modalità e delle prescrizioni stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di approvazione o anche successivamente.

La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione di singole opere.

Capo II

Riordinamento fondiario

Art. 5.

Ricomposizione fondiaria

Qualora, ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento, sia necessario, secondo le previsioni di massima del piano di cui all'articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unità fondiarie, mediante ricomposizione di proprietà frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà, gli enti possono provvedervi, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano già in esecuzione, da parte di Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.

Art. 6.

Piano preliminare di riordinamento

Gli enti predispongono il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie.

Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati:

a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;

b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;

c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate;

d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti;

e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.

Art. 7.

Approvazione del piano preliminare di riordinamento

Il piano preliminare è depositato nella segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette agli enti.

Gli enti trasmettono il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, autorizza gli enti alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare, che restituisce agli enti per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria.

Gli enti, ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, provvedono al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.

Art. 8.

Assistenza per la ricomposizione

Ai fini della ricomposizione fondiaria gli enti possono prestare assistenza tecnica, legale e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le

successive annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonchè per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.

Capo III

Assistenza Tecnica, Economica e Sociale

Art. 9.

Trasformazione fondiaria

Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed alla assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei.

Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.

A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.

Art. 10.

Formazione professionale

Gli enti possono svolgere, in favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli, attività dirette alla formazione professionale ed all'aggiornamento.

A favore degli imprenditori agricoli possono svolgere, inoltre, attività di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale.

Per i lavoratori possono essere svolti speciali corsi di formazione e di preparazione professionale intesi a indirizzarli verso altre attività utili per lo sviluppo delle zone di valorizzazione.

Gli enti possono collaborare all'attività degli Istituti professionali

per l'agricoltura al fine di diffondere l'istruzione professionale della gioventù rurale della zona che abbia adempiuto all'obbligo scolastico.

Gli enti possono, altresì collaborare:

alla sperimentazione agraria;

a dimostrazioni pratiche applicative, preferibilmente in aziende tipiche;

a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quelle attinenti a materie di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura, debbono essere coordinate ed approvate dai medesimi Ispettorati.

Art. 11.

Credito agrario

Gli enti possono promuovere iniziative dirette a facilitare l'applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla esigenza di diffondere l'attività creditizia ed agevolare la concessione del credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole.

Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate località delle zone di intervento, gli enti possono prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole per operazioni di credito agrario di esercizio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate le convenzioni da stipularsi ai fini della disciplina delle condizioni di concessione delle fidejussioni e sono stabiliti i limiti di tempo e d'ammontare, entro i quali esse possono essere accordate.

Art. 12.

Valorizzazione della cooperazione

Gli enti promuovono e favoriscono lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, assistendo di preferenza le iniziative assunte dai produttori agricoli.

A tal fine gli enti possono:

a) assistere o promuovere iniziative per la preparazione e l'ag-

giornamento professionale di cooperatori e di tecnici per la organizzazione e direzione di imprese cooperative, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative, sia di primo grado che di secondo grado, per la gestione di servizi comuni, nonchè per l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con speciale riguardo a quelli di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature occorrenti per lo svolgimento della loro attività. Quando i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative, gli enti possono provvedere alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle coperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 20;

d) fornire alle cooperative interessate, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, l'assistenza tecnica occorrente allo svolgimento della loro attività, utilizzando, per quanto possibile, la collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute;

e) assistere le cooperative nel ricorso al credito.

Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Quando, ai sensi dell'art. 2535 del Codice civile, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall'atto costitutivo delle società, agli enti, questi possono provvedervi, qualora abbiano ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a partecipare alle società.

Art. 13.

Altre attività di assistenza tecnica

Sotto le direttive degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli enti possono svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell'impiego di mezzi più progrediti, nonchè consulenza ed assistenza per l'organizzazione aziendale.

Gli Enti, inoltre, possono promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli o associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e

per la istituzione di stazioni di monta, di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.

Gli enti, possono, altresì, concorrere a sviluppare l'assistenza sanitaria al bestiame, sotto le direttive dei competenti organi del Ministero della sanità.

Art. 14.

Opere ed attività di carattere sociale

Gli enti possono promuovere e svolgere attività dirette ad elevare in armonia con il processo di valorizzazione, le condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche mediante corsi e centri culturali.

Gli enti possono eseguire le opere necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente.

Gli enti sono, altresì, autorizzati ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività ad essi demandate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altre Amministrazioni, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità.

Le opere suddette, a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono trasferite o consegnate per l'esercizio e la manutenzione agli enti ed organi competenti.

Capo IV

Altri interventi

Art. 15.

Altri interventi

Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, gli enti, sotto le direttive stabilite dal Ministro per la agricoltura e per le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, possono promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività per realizzare le finalità economico-sociali di cui al precedente art. 1.

Sono da favorire particolarmente:

a) l'organizzazione per il collocamento della produzione in Italia e all'estero;

b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;

c) l'utilizzazione delle risorse naturali a fini turistici.

Titolo III

Riordinamento dei servizi

Art. 16.

Riordinamento dei servizi degli enti di sviluppo

Gli enti di sviluppo devono procedere alle modificazioni dei loro servizi nei limiti occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.

La gestione delle attività, che gli enti svolgono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, si effettua secondo il bilancio di previsione di competenza dell'ente, nel quale sono iscritti i relativi capitoli.

Con riferimento a distinti titoli di bilancio saranno amministrati i servizi attinenti rispettivamente:

a) alle opere pubbliche di bonifica e ad altre opere di cui gli enti siano concessionari;

b) ai compiti di riforma fondiaria.

All'approvazione dei regolamenti organici, relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli enti che hanno operato per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, deliberati dai competenti organi degli enti stessi, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, tenute presenti le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali della riforma fondiaria.

Art. 17.

Disposizioni particolari

Restano ferme le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 18.

Disposizioni finali

Gli interventi, di cui al presente decreto, sono effettuati in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con l'osservanza delle norme che precedono. Agli oneri derivanti al bilancio dello Stato dall'attuazione degli interventi stessi, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte per l'applicazione delle leggi medesime.

Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento e la gestione degli enti, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato ecc.

LEGGE *10 luglio 1962, n. 890.* — INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177 ([12]), SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA — *(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 25 luglio 1962).*

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell' articolo 1 della legge 26 novembre 1955 n. 1177, è inserito il seguente:

« Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all' articolo 17 ».

Art. 2.

Al secondo comma dell' articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, dopo le parole « delle opere stesse » sono inserite le altre: « e di quelle di cui al terzo comma dell' articolo 1 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell' articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, dopo le parole « delle opere stesse » sono inserite le altre:

« Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall' articolo 1 è costituito, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, un Comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dallo ispettore compartimentale agrario, dal capo dell' Ispettorato per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna Provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell' Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese del' Assocazione nazionale delle bonifiche ».

([12]) Vedi pag. 46 Op. Cit.

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato di cui all'articolo 6, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, ([13]) ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 è sostituito dal seguente:

« Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7 ».

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 la cifra di lire 19 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 è modificata in 29 miliardi e la cifra di lire 15 miliardi per l'esercizio 1966-67 è modificata in 25 miliardi.

Art. 6.

Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177 corredata dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge.

Art. 7.

Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([13]) Vedi pagg. 5 e 6 Op. Cit.

LEGGE *24 luglio 1962, n. 1073.* — PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965.
(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 199 dell'8 agosto 1962*).

TITOLO I

EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I

INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, n. 645

Art. 1.

Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica
Ripartizione dei contributi per tipi di scuole

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500 milioni;

2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali, lire 1.250 milioni;

3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, comprese le scuole materne, nonchè per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

Art. 2.

Misura dei contributi — Enti ammessi al godimento.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:

a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera *a*) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;

g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Spese ammesse a contributo

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonchè alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11;

d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.

Art. 4.

Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito — Garanzia dello Stato.

Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti i mutui previsti dalla presente legge.

Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con Istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o delle Provincie alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'Istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni o delle Provincie.

I Comuni o le Provincie sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:

a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione, nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;

c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 6.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 7.

Giudizio sull'idoneità delle aree — Determinazione delle aree nei piani regolatori.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Art. 8.

Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.

Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precendente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art. 9.

Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Provincie.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Art. 11

Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i

Ministri per la pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.

Art. 12.

Provvidenze speciali.

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, delibera sulle domande di sostituzione.

L' U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal provveditore agli studi, dall'ingegnere capo del Genio civile della Provincia e dal sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall' U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 10, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

L' U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

Art. 13.

Controllo sostitutivo da parte dello Stato

Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell' U.N.R.R.A.-Casas, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni o delle Pro-

vincie a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Capo II

Provvidenze particolari

Art. 14.

Costruzione di edifici per scuole materne statali.

E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali.

Al medesimo fine è autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorità fissati dall'articolo 5 della presente legge in quanto applicabili.

Art. 15.

Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne

E' autorizzata la spesa di 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei Comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono

le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al provveditore agli studi, d'intesa col prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 99;

b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

Art. 16.

Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà.

I provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo.

Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

I contributi non possono riguardare più di due scuole.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico,

i provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

Presentazione delle domande di contributo
Ammissione al finanziamento.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno. accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno
a favore delle scuole materne.

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, ([14]) la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 15 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Provincie che abbiano assunto gli oneri

([14]) Vedi pag. 3 Op. Cit.

per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

Art. 19.

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell' istruzione tecnica

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d' intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell' istruzione e dell' addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l' autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.

Il Comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

Capo III

Provvidenze per l'università

Art. 20.

Costruzioni di edifici.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completa-

mento di edifici nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonchè i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Università.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

Art. 21.

Stipulazione dei mutui.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nello articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi.

Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi.

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 22.

Domande di contributo statale

Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e per quanto

concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro per la pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.

Art. 23.

Criteri di ripartizione dei contributi

Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ([15]), o in zone dichiarate similari dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'Interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali.

Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.

Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 24.

Approvazione dei progetti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all' articolo 22 con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d' intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo

([15]) Vedi pag. 4 Op. Cit.

secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 25.

Edifici demaniali — Manutenzione

Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti

Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

Capo IV

Provvidenze per gli istituti statali di educazione

Art. 27.

Immobili di proprietà dello Stato.

Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato

Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 29.

Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici.

Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.

A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.

I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 30.

Agevolazioni tributarie.

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.

Titolo II

Provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche borse di studio e assistenza

Art. 31.

Sussidi alle scuole materne.

Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65.

Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, numero 647.

Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrerà tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.

Art. 32.

Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico - sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

Art. 33.

Contributi ai Patronati scolastici

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole provincie in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico - sociali delle Provincie stesse.

Art. 34.

Trasporto degli alunni.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola

statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

Art. 35.

Libri di testo per le scuole elementari.

Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 36.

Contributi per la scuola popolare.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti somme:

a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;

b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;

c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.

Art. 37.

Servizio nazionale di lettura.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi.

Art. 38.

Borse di studio.

E' abrogato l'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Per consentire mediante l'assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962 - 63, 1963 - 64 e 1964 - 65.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.

L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato tra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomenti di cultura generale, prova che eccezionalmente può essere integrata con una verifica orale.

Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.

Le commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

Ciascun gruppo esaminatore è costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali) e un funzionario della Amministrazione della pubblica istruzione.

Nei casi di parità di merito sarà tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 è altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

Art. 39

Assistenza universitaria

Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sarà devoluto dalle Università o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale fondo è aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 3.700 milioni.

La somma di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma, sarà annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Università a giovani laureati, che continuino gli studi, inoltre dallo stanziamento dei primi 400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 miiloni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non più due anni.

La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie, di cui all'articolo 22 della presente legge.

L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sarà effettuata a seguito di concorsi per titoli; quella delle borse conferite dal Ministero della pubblica istruzione sarà effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Titolo III

Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le università - incremento di organici

Art. 40.

Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnico-scientifica, compresi i sussidi audio-

televisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64, e 1964-65.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Art. 41

Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 42.

Contributo ordinario dello Stato alle Università

Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui

in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni.

Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 43.

Biblioteche universitarie statali

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 250 milioni per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche universitarie statali.

Art. 44.

Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte

Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.

Art. 45.

Agevolazioni tributarie

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell' esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall' esercizio 1958-59.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università o delle istituzioni scientifiche o di assistenza di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l' alienazione avvenga a titolo di permuta.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale ».

Art. 46.

Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l' incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell' esercizio finanziario 1962-63, di lire 27.615 milioni nell' esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell' esercizio finanziario 1964-65.

Art. 47.

Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie

Per l' aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale, nonchè dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l' esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Art. 48.

Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 49.

Organi degli ispettori scolastici

Sono aumentati di 6 posti per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963 - 64, 1964 - 65 i ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

Art. 50.

Istituzione di cattedre universitarie

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.

La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

Le Facoltà decideranno entro sei mesi dalla assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline.

Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presi-

dente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, adottando i criteri di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1952, numero 17. Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facoltà tale destinazione sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione

Art. 51.

Istituzione di posti di assistente

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole, esistenti e riconosciute all'atto della entrata in vigore della presente legge, è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 52.

Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge

Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti

Gli stanziamenti previsti negli articoli 46, 47 e 48 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finan-

ziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi.

Tutti gli stanziameni previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 54.

Relazione sull'applicazione della legge

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.

Art. 55.

Commissione d'indagine

L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sarà nominato tra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria.

La Commissione riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963.

Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 56.

Obiettivi dell'indagine

La Commissione dovrà condurre l'indagine perseguendo i seguenti obiettivi :

1) individuare le linee di sviluppo della Pubblica istruzione sia in rapporto alla popolazione in età scolastica sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori dell'istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica) connessi allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intensificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei;

2) individuare il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamento necessari per lo sviluppo della scuola italiana.

Al fine di conoscere la presente situazione della scuola statale e di quella non statale, in ordine alla sua partecipazione allo sviluppo generale dell'istruzione e alla formulazione della legge sulla parità, la Commissione dovrà in particolare :

a) accertare le attuali condizioni della edilizia, delle attrezzature didattiche e scientifiche e dell'insegnamento in generale;

b) verificare l'entità dell'inadempienza all'obbligo dell'istruzione e i motivi che la determinano, nonchè suggerire i mezzi idonei a eliminarla;

c) accertare le condizioni dell'assistenza scolastica, anche in riguardo alla fornitura dei libri di testo, e individuare i sistemi più efficaci per il suo potenziamento, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono il totale adempimento dell'obbligo dell'istruzione e il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a tutti i capaci e meritevoli;

d) accertare lo stato generale dell'istruzione, qualificazione, riqualificazione professionale e addestramento anche nei settori non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

e) esaminare i sistemi di preparazione, di scelta e di aggiornamento del personale scolastico, ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, e suggerire i mezzi di ammodernarli e perfezionarli;

f) esaminare gli ordinamenti scolastici in relazione alle esigenze dello sviluppo della istruzione e della ricerca scientifica.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

Art. 57.

Copertura della spesa

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà :

a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-1963 — per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con operazioni di movimento di capitali;

b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

Il Ministro per il tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *27 luglio 1962, n. 1228.* — TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE — (*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 211 del 22 agosto 1962*).

Art. 1.

Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.

L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni non negozabili rilasciate da Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonchè sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonchè ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi

con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria *A* su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

c) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero;

d) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi dei titoli e valori, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, nonchè del bollo sui titoli stessi.

Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo.

L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.

Art. 2.

Nella determinazione del reddito imponibile di categoria *B* gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'articolo 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati.

La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel

corso dell'esercizio si sono verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell'accantonamento e della iscrizione in bilancio, la detrazione non è consentita.

La detrazione globale è consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell'ammontare dei crediti se l'accantonamento previsto dal comma precedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell'esercizio e non è ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti.

Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine superano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti.

Se in un esercizio l'ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, la eccedenza è ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale.

Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento è consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria *B* dell'esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantonamento.

Art. 3.

Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'articolo 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente.

La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione.

La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e dalla persona preposta alla contabilità. Alla dichiarazione devono essere allegate copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformità apposta dal segretario.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono più uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma.

L'ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione trascrivendovi l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica

soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

Per l'accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l'accertamento d'ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le contestazioni e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, trovano applicazione le norme valevole in materia di imposta di registro.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 e dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dallo articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già deliberate dall'istituto di credito alla data della entrata in vigore della presente legge e che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria *B* con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.

Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, si continua ad applicare la aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 1.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano:

a) per quanto riguarda l'imposta di abbonamento e l'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile categoria *A*, sugli interessi passivi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

c) per quanto riguarda l'imposta generale sulla entrata, sugli interessi attivi e sugli altri ricavi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

d) per quanto riguarda le altre imposte indirette e le tasse, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la presente legge entra in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc. ecc.

LEGGE *29 settembre 1962, n. 1462.* — NORME DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI 10 AGOSTO 1950, N. 646 ([16]), 29 LUGLIO 1957, N. 634 ([16]) E 18 LUGLIO 1959, n. 555 ([16]), RECANTI PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO. — (*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 264 del 19 ottobre 1962*).

Art. 1.

Nel primo comma dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: « gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature » sono aggiunte le seguenti:

« le opere di sistemazione dei terreni nonché tutte quelle opere d' interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale ».

Art. 2.

Il quarto comma dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:

« Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell' elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti deve essere pagata e, in caso di contestazione, dev' essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriante per il periodo intercorrente tra la data di rilascio

---

([16]) Vedi pag. 3 Op. Cit.
Vedi pag. 61 Op. Cit.
Vedi pag. 96 Op. Cit.

o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell' articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del Consorzio ».

Art. 3.

I commi 6°, 7° e 8° dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l' intervento fino ad un massimo dell' 85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per la attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

La « Cassa » può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all' articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell' industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti ».

Art. 4.

L' articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

« La Cassa » è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l' impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

La « Cassa » è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all' alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

Il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ».

Art. 5.

Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali ».

Art. 7.

A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell' articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall' articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei Comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall' articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959. n. 615.

Nel caso di Comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui allo articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

Art. 9

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comi-

tato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino allo ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Art. 10

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie ».

Art. 11.

L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio ».

Art. 12.

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:

« Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purché i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, nè forniti, nè garantiti dallo Stato o dalla « Cassa » e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito ».

Art. 13.

Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'articolo 5 della presente legge, sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonché alla localizzazione delle iniziative.

Il Comitato dei Ministri determina preventivamente nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni.

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I Materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonché per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ».

Art. 15.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costi-

tuzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell' industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di Enti pubblici.

Art. 16.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all' articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l' applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonché di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina, con i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, l' ammontare massimo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda.

Art. 17.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonché all' adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla « Cassa » medesima.

In situazioni di particolare depressione, l' intervento della « Cassa » può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla « Cassa », o adeguate dalla medesima.

La « Cassa » è altresì autorizzata alla costruzione di navi-cisterna, ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.

Art. 18.

Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico

e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

Art. 19.

Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 20.

In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 22.

Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere ai Consorzi i maggiori benefici di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 16 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purché l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961.

Art. 23.

Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della « Cassa » è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato ecc.

LEGGE *5 ottobre 1962, n. 1431.* — PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962. — (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 dell' 11 ottobre 1962*).

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei Comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica — su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri — da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1962-63.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, per provvedere ai lavori di carattere urgente e inderogabile previsti dal decreto legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

E' autorizzata, anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione prevista dall'art. 27 della presente legge.

E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo esercizio 1962-63 per interventi di carattere assistenziali e di emergenza.

Art. 2.

In deroga alla procedura prevista dall'articolo 2 del regio decreto legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo precedente stabiliscono per il Comune la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

Capo II

Concessione di contributi

Art. 3.

Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Detti contributi saranno commisurati :

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), sempreché, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C*-1 e *C*-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo è

determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 6, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso Comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento della approvazione della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'articolo 3.

Art. 5.

Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia, il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione della perizia, tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 6.

La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonchè alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche

può essere effettuato dal Genio civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere.

Quando motivi tecnici — derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica — di disciplina urbanistica o dall'impossibilità del rispetto, nella vecchia sede, delle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 — impongano la ricostruzione dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, il contributo di cui all'articolo 3 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile.

Le aree, di cui al precedente comma, le quali per motivi tecnici restano non utilizzate, passano a far parte del patrimonio del Comune.

Le aree, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno utilizzate dal proprietario per la ricostruzione del fabbricato, passeranno a far parte del patrimonio comunale, previo pagamento del valore dell'area stessa, determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 21 agosto 1962.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Art. 8.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 9.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dallo accertamento stesso.

Capo III

Mutui

Art. 10

Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo a' termini dell'articolo 3 della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia approvata.

Per il fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a cura dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, al competente Provveditorato alle opere pubbliche l'ammontare concesso del mutuo.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Salvo il caso previsto nel terzo comma del presente articolo, è vietata la cessione del diritto al contributo separatamente dalla cessione dell'immobile.

Art. 11.

Il credito dell' Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.

Capo IV

Interventi speciali e per conto dei privati

Art. 12.

La gestione I.N.A.-Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani

per la costruzione di alloggi a norma delle rispettive leggi, nell'ambito dei territori determinati a' sensi dell'articolo 1.

Gli alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a categorie di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi disponibili dopo le assegnazioni di cui al precedente comma sono attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate nello stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una delle categorie assoggettate al versamento del contributo di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprietà dalla gestione I.N.A.-Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, i quali li assegneranno ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 che non rientrino nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo.

I rapporti finanziari fra gli Enti interessati relativi al passaggio di proprietà di cui al comma precedente saranno regolati da convenzioni speciali, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 13.

I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A.-Casa sia da parte del Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

Qualora gli assegnatari di cui al precedente comma siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 3, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dal successivo articolo 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 14.

Nei Comuni maggiormente sinistrati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, tenendo presente la percen-

tuale di edifici distrutti o inabitabili, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonchè le Amministrazioni comunali e provinciali, l'U.N.R.R.A.-Casas, gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari.

Al fine di consentire un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari.

I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'articolo 23, lettera *e*).

L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Art. 15.

Gli alloggi costruiti a' sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato a' sensi dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 15 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

Capo V

Edilizia rurale

Art. 16.

In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei

decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, col limite indicato nel primo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *a*), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare il limite indicato nel primo comma dell'articolo 3.

I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dall'articolo 5.

Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli Uffici del genio civile, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro il termine indicato dall'articolo 29, per gli interventi di cui al secondo comma.

Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'articolo 4, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.

Art. 17.

Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa a contributo e lo ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo nel termine di cui all'articolo 29 o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 5. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 29, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1.000.000, e per gli interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito dal privilegio richiamato dall'articolo 11 della presente legge.

Capo VI

Ripristino di opere di enti pubblici

Art. 18.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, altresì, a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade, edifici scolastici e simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati a' sensi dell'articolo 1.

L'importo del contributo è commisurato all' 80 per cento della spesa preventiva.

La Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito che saranno indicati con decreto del Ministro per il tesoro sono autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui al secondo comma.

I mutui come sopra concessi sono garantiti dallo Stato, allorchè le Amministrazioni degli Enti indicati nel secondo comma non siano in grado di dare le garanzie prescritte.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono applicabili per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 19.

Per dotare i Comuni di cui all'articolo 1 degli edifici scolastici prefabbricati occorrenti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal Ministro per la pubblica istruzione anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità di Stato, mediante decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici.

Capo VII

Sistemazione urbanistica

Art. 20.

I Comuni compresi nei decreti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a formare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa spesa è a carico dello Stato.

I piani sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, anche se comportano varianti al piano regolatore vigente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune interessato.

In caso di inerzia del Comune, il provveditore provvede di ufficio entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, con spesa a carico del Comune.

I predetti piani devono tener conto delle indicazioni dei piani di ricostruzione di cui all'articolo successivo.

Art. 21.

Nei Comuni in cui sia più urgente l'opera di ricostruzione, anche con riferimento alla necessità di trasferimento totale o parziale del centro abitato, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della delegazione speciale di cui all'articolo 23, può disporre, indipendentemente dall'applicazione del precedente articolo 20, che siano compilati piani di ricostruzione a cura dell'Ufficio del genio civile, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, allo scopo di contemperare le esigenze inerenti ai lavori di ricostruzione con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati.

Le aree edificabili ricadenti nei piani di cui al precedente comma possono essere espropriate per le esigenze della ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati. Le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

Valgono, in quanto applicabili, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni.

Le indennità di espropriazione sono calcolate secondo l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

I piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella segreteria comunale.

Essi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentita la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 23.

Con lo stesso decreto sono decise le eventuali osservazioni od opposizioni al piano presentate nel termine indicato nel quinto comma.

La compilazione dei piani di ricostruzione potrà essere affidata a liberi professionisti, mediante apposita convenzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936. La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con la presente legge.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di cui al presente articolo.

Art. 22.

Tenendo conto delle direttive del piano comprensoriale, i Comuni indicati nei decreti di cui al precedente articolo sono tenuti ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale comunale.

La relativa spesa è a carico dello Stato.

Art. 23.

Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale.

La delegazione è così composta:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio superiore stesso;

il direttore generale dei servizi speciali;

il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata;

il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante dell'I.N.A.-Casa;

un rappresentante dell'U.N.R.R.A.-Casas;

un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante dell'Unione delle provincie di Italia (U.P.I.);

un geologo;

un urbanista.

La delegazione ha, altresì, il compito:

a) di suggerire provvedimenti per la più razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;

b) di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;

c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;

d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una più rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;

e) di delegare uno o più dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capo VIII

Disposizioni tributarie

Art. 24.

Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.

Art. 25

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei Comuni indicati a norma dell'art. 1.

Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica.

Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962.

In ciascun Comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.

Art. 26.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dell'art. 24, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato per il 1962.

Art. 27.

La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'art. 24 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate

non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1963, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Per cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai quali si applica la presente legge, sono reintegrati a carico del bilancio dello Stato di una somma non inferiore alla differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui redditi dominicali e delle sovrimposte sui fabbricati riscosse per il 1961 e l'ammontare che sarà applicato per ciascun anno del quinquennio.

Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno, per i bilanci dei Comuni e delle Provincie, e, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, per i bilanci delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 28.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette o agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dalla imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della Amministrazione dei lavori pubblici.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 29.

Salvo il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile entro sei mesi dalla

entrata in vigore della presente legge ed entro un anno per i proprietari che risiedono all'estero.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze.

Art. 30.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente.

Peraltro, qualora a taluno dei comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso è tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.

La restituzione ha luogo in cinque annualità posticipate, senza interessi.

Art. 31.

E' fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge.

Il proprietario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, invitare il conduttore a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se intenda valersi del diritto di cui al precedente comma.

Il conduttore che rientra nell'immobile riparato o ricostruito è tenuto a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato degli interessi legali sulla differenza tra la spesa di ripristino risultante dalla perizia approvata e l'importo del contributo eventualmente spettante.

Le locazioni relative agli immobili di cui al presente articolo sono prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

I canoni di locazione delle abitazioni ricostruite con il contributo erariale di cui al secondo comma dell'articolo 3 non possono, comunque, superare la misura del 4 per cento sul costo di costruzione per la durata di 10 anni.

Art. 32.

E' istituita in Ariano Irpino una sezione autonoma del Genio civile con competenza generale, la cui circoscrizione territoriale sarà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 33.

Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Ministero dei lavori pubblici è esonerato dal rimborso previsto, per i materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano recuperabili od utilizzabili, dall'articolo 33, del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è istituito il seguente capitolo numero 259-*bis*: « Entrata proveniente dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1957, numero 1294 », con la previsione di lire 15 miliardi.

Art. 35.

All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si farà fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente articolo 34 e per lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente « ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc. ecc.

LEGGE *5 ottobre 1962, n. 1492.* — MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE — (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 31 ottobre 1962*).

Art. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma del' articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ([17]) è sostituita dalle seguenti:

« L' imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell' atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l' Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell' acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

Art. 2.

Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero dell' industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dello acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ossia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato etc.

([17]) Vedi pag. 61 Op. Cit.

LEGGE *22 novembre 1962, n. 1677.* — MODIFICA ALL' ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 22 dicembre 1962).

Articolo unico.

Le provvidenze di cui all' articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, sempreché le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *25 novembre 1962, n. 1679.* — PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE — *Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 22 dicembre 1962).*

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con la legge 2 aprile 1951, n. 252, è aumentato da lire 2.500.000.000 a lire 7.000.000.000.

All'incremento si provvede:

a) per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante 5 versamenti annuali di 500 milioni di lire ciascuno a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;

b) per lire 1 miliardo mediante conferimento da parte della Banca nazionale del lavoro;

c) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

d) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane.

I conferimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente saranno effettuati entro il 1° gennaio 1962.

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a trasferire dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione alla Sezione di credito fondiario i conferimenti di cui al secondo comma, lettere b), c) e d), al fine di aumentare il capitale della Sezione per il credito fondiario per operazioni di carattere esclusivamente cooperativo.

Art. 2.

Gli interessi da versare al Tesoro da parte della Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono corrisposti nella misura dell' 1 per cento sulla somma di proprietà dello Stato e costituente il fondo di dotazione.

Gli interessi spettanti allo Stato oltre il tasso dell' 1 per cento e

fino al tasso del 3,5 per cento sono attribuiti alla Sezione stessa per ridurre il costo finale del denaro nelle operazioni della Sezione riguardanti soltanto la realizzazione di investimenti per costruzioni, impianti, attrezzature e macchinari per la realizzazione, ammodernamento, rinnovo dei processi produttivi e distributivi delle cooperative.

Art. 3.

A garanzia dei prestiti può essere costituito a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti. Per i prestiti alle cooperative agricole si costituiscono i privilegi di cui allo articolo 2766 del Codice civile, salvo ogni altro beneficio previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto ad adeguare lo statuto della Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948, alle disposizioni legislative in vigore per il credito ai vari settori, economici ai quali la cooperazione può partecipare.

Art. 5

In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Al fine di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.

Art. 7.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

PARTE II

DISPOSIZIONI DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

(*Vedere volume 1° da pag. 119 a pag. 192*)

Parte IIII

DISPOSIZIONI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

NORME PER L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - (*Opuscolo*) ([18]).

Zone di intervento e aree di competenza

Le zone nelle quali possono attuarsi opere di miglioramento fondiario con i contributi della Cassa per il Mezzogiorno sono:

a) i comprensori di bonifica, i bacini montani ed i comprensori di bonifica montana di cui all'allegato elenco;

b) la parte delle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari, esterna ai comprensori di bonifica di competenza « Cassa », limitatamente alle opere irrigue ed a quelle direttamente con queste connesse;

c) l'intero territorio indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di Cooperative e di Consorzi di cooperative di produttori.

Gli Ispettorati Agrari Compartimentali, gli Ispettorati Agrari Regionali, gli Ispettorati Regionali delle Foreste, sono delegati ad accettare, con le modalità di cui alle presenti norme, le domande di contributo, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, che pervengono da parte degli agricoltori a vantaggio di aziende ubicate nei perimetri di cui alle voci a), b), c).

Per l'accettazione delle domande dovranno rispettarsi i seguenti limiti di territorio:

— gli Ispettorati Agrari Compartimentali e Regionali nei comprensori di bonifica e nella parte dei bacini montani il cui territorio non è classificato montano ai sensi della predetta legge n. 991).

— gli Ispettorati Regionali delle Foreste nei comprensori di bonifica montana ed in quella parte dei bacini montani il cui territorio è classificato montano ai sensi della predetta legge n. 991).

Gli Ispettorati, sia agrari che forestali, istruiranno tutte le domande ed i progetti che perverranno, trasmettendo alla « Cassa », con circostanziate proposte, quelli che esulano dalla loro competenza. Per questi ultimi la « Cassa » si riserva le successive determinazioni.

([18]) Il presente opuscolo sostituisce quello di cui a pag. 230 del volume primo.

Circa la competenza ad accogliere ed istruire i progetti relativi ad aziende costituite da due o più appezzamenti di terreno ricadenti parte in zona di competenza degli Ispettori Agrari, parte in zona di competenza degli Ispettorati Forestali è devoluta all'Ispettorato nella cui giurisdizione ricade la maggior parte del terreno costituente l'azienda.

Gli Ispettorati, sia agrari che forestali, sono competenti ad approvare i progetti e delegati ad emettere e predisporre i relativi provvedimenti di concessione, di revoca, di collaudo e di liquidazione nei casi e nelle misure specificati al paragrafo che segue.

Limite di competenza degli Ispettorati per l'approvazione dei progetti e la emissione dei provvedimenti di concessione

Il limite entro il quale gli Ispettorati sono competenti ad approvare i progetti, ad emettere i relativi provvedimenti di concessione e ad esplicare tutti i conseguenti atti tecnici ed amministrativi fino alla liquidazione del contributo, è fissato in lire 10 milioni.

Il limite di cui sopra si riferisce all'importo originario del progetto e deve riguardare aziende che non hanno l'obbligo della presentazione del piano aziendale di trasformazione, di cui si dirà in seguito, ed aziende il cui piano aziendale di trasformazione è di importo non superiore a 20 milioni.

Ogni qualvolta l'importo originario del progetto supera i 10 milioni, oppure il progetto stesso costituisce stralcio di un piano aziendale superiore a 20 milioni, la competenza ad emettere i provvedimenti di concessione è riservata alla « Cassa ». Riservata alla « Cassa » è pure l'approvazione dei progetti successivi al primo, quando la somma degli importi originari, ivi compreso il primo, supera i 10 milioni. Di competenza « Cassa » è inoltre l'approvazione di tutti i progetti relativi ad impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di quelli che prevedono l'acquisto di trattori e di apparecchiature per il dissodamento e la sistemazione del terreno, dei laghetti collinari, delle serre, delle attrezzature ortofrutticole, nonché di quelli presentati da Comuni, Enti, agricoltori associati, qualunque sia l'importo, che riguardino elettrodotti, acquedotti, strade, od opere interessanti più fondi. A quelli di cui sopra vanno aggiunti i progetti che prevedono la irrigazione mediante la utilizzazione di acque provenienti da trivellazioni sperimentali eseguite dalla « Cassa », impianti antibrina, acquisto di bestiame, impianto di essenze arboree per la produzione di materiali per l'industria, concessione di premi e di sussidi relativi ad opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale.

Coordinamento tra opere pubbliche di bonifica e opere di competenza privata

Ai progetti dovrà essere allegato un certificato del Consorzio di Bonifica, o dell'Ente che in mancanza ne assolva i compiti, attestante che l'azienda ricade in zona di competenza « Cassa » e che le opere progettate non sono in contrasto con le analoghe di carattere pubblico in programma nel territorio.

Piani aziendali di trasformazione

Esigenza fondamentale per svolgere una organica attività nel settore della trasformazione fondiaria è quella di formulare per le aziende di una certa ampiezza i piani aziendali di trasformazione.

Gli Organi istruttori richiederanno, pertanto, che tale piano sia presentato:

a) per i territori nei quali operano gli Ispettorati Agrari, dalle aziende irrigue di superficie superiore a 10 ettari e dalle aziende asciutte superiori a 20 ettari;

b) per i territori nei quali operano gli Ispettorati Forestali, dalle aziende irrigue di superficie superiore a 15 ettari, dalle aziende asciutte superiori a 30 ettari, nonché dalle aziende silvo-pastorali superiori a 100 ettari escludendo dal computo, in questi ultimi due casi, l'eventuale superficie boscata.

Qualora non si ritenga opportuno presentare il piano aziendale di trasformazione, in calce alla domanda che accompagna l'unico progetto esecutivo, dovrà apporsi, da parte del richiedente, la dichiarazione che per la stessa azienda si rinunzia a chiedere alla « Cassa » ulteriori sussidi. Tale dichiarazione, a cura degli Organi istruttori, sarà riportata sul provvedimento di concessione e successivamente su quello di liquidazione.

Il piano di massima deve essere costituito da:

a) una corografia che permetta l'individuazione dell'azienda nell'ambito del comprensorio;

b) una planimetria della stessa con la ubicazione dei fabbricati, delle principali altre opere fondiarie esistenti, delle zone a colture legnose, nonché delle opere previste nel piano;

c) una relazione succinta sulla situazione attuale dell'azienda e sull'indirizzo della trasformazione fondiaria;

d) una descrizione delle opere che occorre eseguire con un preventivo di massima per ciascuna di esse, unitamente ad uno schema cronologico, che però non è vincolato, dei relativi stralci esecutivi.

Il piano di massima va presentato unitamente al primo stralcio esecutivo delle opere.

La presentazione del piano di massima non è richiesta nel caso in cui il progetto esecutivo comprenda tutte le opere occorrenti per la trasformazione della azienda e quindi con esso si esauriscono gli interventi della « Cassa ».

Si precisa che per azienda deve intendersi l'intero fondo cui le opere di trasformazione progettate si riferiscono e non già la quota parte di esso (podere, appezzamento, ecc.) ove le opere saranno realizzate o che di esse direttamente beneficia. Nessuna diversa determinazione va adottata nel caso in cui il proprietario, per la conduzione, si avvalga di diversi tipi di impresa (affitto, colonia, conduzione diretta, ecc.).

Nel caso di progetti riguardanti proprietà Comunali o di Enti soggetti ad Autorità tutoria, è stata prospettata qualche difficoltà da parte delle Autorità stesse ad approvare piani di trasformazione di importo notevole. In questi casi la presentazione del piano non impegna ad eseguire tutte le opere ivi previste, ma costituisce soltanto la necessaria premessa per la razionale impostazione della trasformazione, la quale può essere attuata anche mediante più « stralci esecutivi ».

Il problema del finanziamento sorge quindi soltanto con l'approvazione dei singoli stralci esecutivi.

Per quanto si riferisce ai piani aziendali si raccomanda in modo particolare di prevedere complessi di opere che portino un effettivo contributo alla formazione di aziende organiche razionali e consentano un conveniente incremento della produzione.

Natura degli interventi

Gli interventi della « Cassa » si concretano nella ammissione a sussidio delle opere di trasformazione fondiaria previste dall'art. 43 del D. L. 13 febbraio 1933, n. 215; dall'art. 9 della legge 23-4-1949, n. 165, nonché dall'art. 3 della legge 15-7-1952, n. 991. I sussidi saranno corrisposti nelle misure di cui all'art. 44 della legge 13-2-1933, n. 215, all'art. 3 della legge 25-7-1952, n. 991, all'art. 4 della legge 26-11-1955, n. 1177 ed agli artt. 8, 10 e 20 della legge 2-6-1961, n. 454.

Per gli impianti però di irrigazione a pioggia, di cui al predetto art. 3 della legge 991 ed all'art. 4 della legge 1177, il contributo può essere elevato fino ad un massimo rispettivamente del 50% e del 60%.

Negli altri casi sarà fatta salva la maggiore misura del sussidio pre-

vista dalle leggi vigenti per determinate opere (acquedotti rurali — legge 215 del 1933 — opere di irrigazione in Puglia e Lucania — art. 9 del D.L.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281 — laghetti collinari — legge 18 dicembre 1959, numero 1177).

Nel caso di territori classificati censuari montani ricadenti nell'ambito di comprensori di bonifica classificati ai sensi della legge n. 215 del 13 febbraio 1933, al fine di non frazionare gli interventi ed in considerazione della particolare depressione economica cui tali territori sono soggetti, i sussidi per le opere di miglioramento fondiario possono essere elevati dal 38 al 50%.

Per la durata di applicazione della legge 2-6-1961, n. 454, fermi restando i criteri tecnici ed amministrativi previsti nella presente circolare, è disposta la concessione del sussidio;

a) sino al 43% per le opere di miglioramento fondiario da eseguire in aziende di collina ricadenti nei territori a rilevante depressione economica di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1961;

b) sino al 43% per le opere di miglioramento fondiario di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per la occupazione di manodopera;

c) sino al 43% per il riattamento, l'ampliamento ed il completamento dei fabbricati rurali;

d) sino al 50% nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) nel caso di miglioramenti promossi da coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli od associati e dalle cooperative agricole;

e) sino al 60% per la costruzione di strade vicinali ed interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali a servizio di più aziende salvo le disposizioni vigenti più favorevoli;

f) sino all'87,50% per le opere di cui al precedente punto e), nei casi in cui siano al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti un determinato numero di abitanti residenti anche in borgate rurali;

g) nella misura del 50% ai piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti che costruiscono ex-novo fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi;

h) nella misura del 50% a favore delle Cooperative agricole che realizzano impianti di trasformazione, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli. Quando nelle rispettive circoscrizioni territoriali i produttori non siano costituiti in Cooperative, il sussidio può essere concesso a favore degli Enti di Colonizzazione, dei Consorzi di Bonifica, dei Consorzi di Bonifica montana e dei Consorzi di miglioramento fondiario. La misura del sussidio è però quella normale;

i) per gli impianti di cui sopra può essere concesso un mutuo pari al 50% della spesa; in questo caso è ammesso il cumulo del sussidio in conto capitale col mutuo che viene accordato al tasso di favore del 2,50% per le Cooperative costituite da coltivatori diretti, piccoli proprietari ed enfiteuti e per gli impianti che ricadano in territori montani, e del 3% negli altri casi. A tal fine dovrà essere prodotta la documentazione relativa alla qualifica degli associati (coltivatori diretti, piccoli proprietari, enfiteuti) e la certificazione che gli impianti sono al servizio di aziende ricadenti in territori montani.

Per la stessa legge può essere concesso un premio fino al 10% della spesa, in favore dei proprietari che eseguono opere dirette al miglioramento igienico e ricettivo, con preferenza per quelle di modesto impegno finanziario, alle case rurali destinate ad abitazioni di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli in genere, nonché in favore dei coltivatori diretti che eseguono tali opere per le proprie abitazioni in campagna.

Per quanto concerne gli Ispettorati Forestali si richiama l'attenzione degli stessi sull'ultimo comma dell'art. 3 della legge 991; quando, peraltro, le opere da sussidiare non sono tipicamente montane e quando riguardano aziende la cui fisionamia, sotto l'aspetto economico e culturale non è perfettamente montana, la misura del sussidio dovrà essere congruamente ridotta.

Qualora sussista la richiesta all'atto della presentazione del progetto, sarà possibile utilizzare il sussidio sotto forma di concorso nel pagamento di interessi in operazione di mutuo in conformità delle norme vigenti.

I mutui avranno durata variabile secondo la categoria delle opere. Per quelli non eccedenti il 50% dell'importo delle opere approvate, sarà corrisposto il sussidio integrativo previsto al terzo comma dell'art. 46 del D. L. 13-2-1933, n. 215. La misura del sussidio è in funzione della durata del mutuo e dell'entità dello stesso.

Quando le proprietà da migliorare appartengono a Comuni, Università, Comunanze agrarie, Istituzioni pubbliche ed Enti in genere, e le stesse ricadono in comprensorio di bonifica montana od in bacini montani il cui territorio sia classificato montano, come sarà meglio specificato in seguito, potrà essere concesso il cumulo del sussidio in capitale col concorso nel pagamento degli interessi.

Costo della trasformazione e percentuale di sussidio

Gli importi massimi per ettaro di superficie ammissibili a contributo con pieno sussidio, nel caso di progetti che prevedano la inte-

grale trasformazione dell'azienda e la stessa sia, del tutto o quasi, priva di investimenti fondiari, sono:

a) *trasformazione asciutta*

1) aziende grandi e medie da L. 750.000 a 800.000 a seconda della ampiezza;

2) aziende piccole da L. 950.000 a 1.000.000 a seconda della ampiezza.

b) *trasformazione irrigua in zone di pianura*

1) aziende grandi e medie da L. 1.000.000 a 1.100.000 a seconda della ampiezza e della provenienza dell'acqua.

c) *trasformazione irrigua in zone da terrazzare, gradonare o ciglionare*

1) aziende grandi e medie da L. 1.200.000 a 1.300.000 a seconda della ampiezza e della provenienza dell'acqua.

2) aziende piccole da 1.500.000 a 1.600.000 a seconda della ampiezza e della provenienza dell'acqua.

I limiti massimi di cui sopra potranno essere superati solo nelle zone sismiche ove bisogna tener conto del maggior costo delle costruzioni. In tutti gli altri casi, se superati, il sussidio dovrà essere congruamente ridotto.

Interventi nei terreni assegnati per effetto della legge di riforma

Nei territori assegnati per effetto della legge di Riforma che ricadono nei comprensori di bonifica, nei bacini montani o nei comprensori di bonifica montana di competenza « Cassa », possono essere ammesse a sussidio opere di trasformazione fondiaria integrative di quelle predisposte o fatte eseguire dagli Enti di Riforma.

Sono pertanto escluse dall'ammissione a contributo le opere fondamentali considerate indispensabili al primo insediamento degli agricoltori nei terreni assegnati per effetto delle leggi di Riforma Fondiaria. Si considerano opere integrative ammissibili al contributo della « Cassa » le seguenti:

1) ampliamento di stalle;
2) magazzini
3) fienili;

4) cisterne per provvista acqua potabile;
5) completamento di rustici (porcile - pollaio - forno);
6) concimaie;
7) fabbricati rurali sulle quote per le quali gli Enti di Riforma hanno escluso ogni impianto di tale categoria di opere;
8) sistemazione del terreno;
9) ricerche di acqua per uso irriguo;
10) impianti di irrigazione;
11) piantagioni;
12) serre per colture varie.

Per la istruttoria dei progetti relativi rimangono ferme le norme di carattere generale in vigore, tenendo presente in particolare le disposizioni relative alle opere già eseguite al momento del sopraluogo preventivo, i limiti di spesa per ettaro ammissibili a contributo, con la avvertenza che per i fabbricati rurali previsti sulle quote le richieste di contributo dovranno essere corredate da esplicite dichiarazioni degli Enti di Riforma convalidate dagli Ispettorati, dalle quali risulti che tali interventi sono stati esclusi dai programmi degli Enti stessi e che per le opere di cui si chiede l'ammissione al sussidio non sono stati concessi sussidi o mutui direttamente o comunque a carico dello Stato. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non avvalersi di altre eventuali provvidenze previste a favore della proprietà a lui assegnata per effetto della legge di Riforma.

Interventi irrigui nella penisola salentina ed in provincia di Bari

Nei territori delle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari, esterni ai comprensori di bonifica di intervento « Cassa », sono sussidiabili le opere irrigue e quelle con queste direttamente connesse e dalle stesse rese indispensabili; quali stalle, sistemazione idraulico-agraria di terreni, ecc. Queste ultime però dovranno essere proporzionate alla attività irrigua realizzabile.

Il collaudo ed il pagamento del sussidio delle opere connesse è subordinato all'esecuzione delle opere irrigue vere e proprie.

Principali opere da ammettere a sussidio

Le opere da ammettere a sussidio devono rispondere agli obiettivi di un concreto sviluppo dell'economia delle aziende interessate e con-

tribuire a realizzare i presupposti e le condizioni per un reale miglioramento della produzione.

La preferenza va comunque data alle seguenti categorie di opere:

a) sistemazioni idraulico-agrarie, scarificature, dissodamenti, scassi;

b) ricerca e distribuzione di acqua a scopo irriguo;

c) impianti arborei per la produzione di frutta e di materiali per l'industria;

d) miglioramento del patrimonio zootecnico;

e) strade di raccordo alla viabilità pubblica e strade interpoderali e poderali;

f) cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo;

g) approvvigionamento idrico per uso potabile;

h) costruzione e riattamento di case rurali;

i) costruzione e riattamento di ricoveri per il bestiame;

l) costruzione di sili per foraggi, fienili, concimaie;

m) impianti e attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi;

n) miglioramento di pascoli;

o) laghetti collinari;

p) frangivento.

Criteri generali per l'ammissione delle varie categorie di opere

Sistemazioni idraulico-agrarie, scarificature, dissodamenti, scassi

Le opere di sistemazione idraulico-agraria necessarie alla eliminazione del dissesto idrogeologico e alla conservazione del suolo debbono, laddove essenziali per la conservazione del suolo e per l'irrigazione, avere carattere di priorità ed essere realizzate possibilmente col primo lotto di lavori ammessi a sussidio.

Si sottolinea la necessità di tali sistemazioni in quanto complementari alle opere di bonifica idraulica di pubblico interesse.

Al fine di conservarle efficienti nel provvedimento di concessione deve essere prescritto l'obbligo, da parte del richiedente, di curarne la manutenzione per un periodo non inferiore a 5 anni, e, nella domanda, sottoscritto l'impegno di restituire alla « Cassa» il sussidio fruito in caso di inadempienza all'impegno.

I dissodamenti, intendendo per tali le arature non inferiori a 50/60 cm., e le scarificature sono sussidiabili per i terreni da mettere a coltura per la prima volta, per quelli con presenza di cappellaccio o crosta e per quelli incolti da un notevole numero di anni.

Gli scassi oscillanti dai 70 ai 100 cm. di profondità possono essere ammessi a sussidio solo se il terreno stesso sia destinato ad impianti arborei ammessi contemporaneamente a contributo.

Da tener presente che il dissodamento non è ammissibile a sussidio nelle zone con particolari caratteristiche geopedologiche ed a giacitura ed andamento planimetrico che sconsigliano interventi del genere, in quanto concorrerebbero ad accentuare vieppiù le cause del degradamento.

In particolare il dissodamento non è da ammettere a contributo per terreni ad accentuata pendenza che, si valuta in linea di massima nel 25-30%, a meno che tale intervento non sia la premessa di impianti arborei specializzati da realizzarsi contemporaneamente.

I lavori di cui sopra dovranno in ogni caso essere abbinati alla sistemazione idraulico-agraria ogni qualvolta questa si renda necessaria, ed inquadrati con le altre opere di trasformazione fondiaria da eseguire nella azienda, non essendo sussidiabili a se stanti.

Il sussidio o l'importo dovranno essere congruamente ridotti quando l'azienda interessata abbia beneficiato di sussidi anche per l'acquisto di trattori.

Opere di ricerca e distribuzione di acqua a scopo irriguo

Questa categoria di opere deve essere considerata con particolare attenzione. Innanzi tutto si prescriverà che siano messe in valore tutte le risorse idriche praticamente utilizzabili, talchè non dovrà essere consentito di prevedere una trasformazione asciutta laddove esista una concreta possibilità di irrigazione.

Quando la irrigazione è fatta con acque sotterranee, pur riconoscendo che rendere irrigua una parte anche modesta dell'azienda reca notevoli benefici all'intero fondo, in sede di istruttoria si dovrà tener presente che non è conveniente andare oltre certi limiti di spesa unitaria. L'opera perciò dovrà essere esaminata attentamente onde stabilirne la reale convenienza.

In ogni caso l'impianto irriguo va considerato nel suo complesso (sollevamento dell'acqua, cabina di protezione, eventuali impianti elettrici necessari per azionare le pompe, ecc...) e sussidiato con un'unica percentuale di contributo.

Per quanto concerne gli impianti di irrigazione a pioggia è da tener presente che non sono sussidiabili quelli totalmente mobili.

Al fine di accelerare l'istruttoria dei progetti che prevedono l'ir-

rigazione con acque sotterranee, gli Ispettorati, previo sopraluogo, possono autorizzare preventivamente la ricerca dell'acqua e, a presentazione del certificato di portata rilasciato da un organo competente, istruire ed ammettere a sussidio contemporaneamente tanto le opere di ricerca che quelle di distribuzione. In tal caso il certificato di portata dovrà essere allegato al progetto.

In Puglia e Lucania e nei territori dei comuni della Campania di cui all'art. 2 della legge 11-7-1952, n. 1005, per le opere di sistemazione dei terreni occorrenti alla trasformazione irrigua potranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 9 del R.D.L. 18-3-1947, n. 281.

Al fine di favorire l'estendimento della pratica irrigua nelle zone dominate da impianti pubblici collettivi realizzati con finanziamenti « Cassa », ed inoltre per rendere più conveniente l'uso dell'acqua nei primi anni di funzionamento delle reti e spingere gli agricoltori alla sua più larga e pronta utilizzazione, è stato disposto di accordare alle opere irrigue e di sistemazione dei terreni, realizzate in dipendenza di detti impianti, nelle zone sottese dai medesimi, oltre al normale contributo previsto dalle leggi in vigore, un premio aggiuntivo. Ciò per un periodo di anni tre dall'entrata in esercizio dell'opera pubblica. Il premio è concesso nel caso il contributo dello Stato non superi il 50% della spesa, di modo che premio e contributo sommati assieme non debbano superare il 50% della predetta.

Nelle zone dove gli impianti collettivi sono già in funzione, il periodo di 3 anni decorre dal 25-7-1962, purchè gli stessi siano stati collaudati dopo il 1° gennaio 1959.

I progetti relativi dovranno essere trasmessi alla « Cassa » per l'approvazione e dovranno essere corredati da una dichiarazione del competente Consorzio di Bonifica, attestante che le opere ricadono in zona di irrigazione collettiva e possono usufruire delle provvidenze sopra richiamate.

Utilizzazione di acque pubbliche

Nel caso di utilizzazione di acque dichiarate di pubblica utilità è necessario allegare al progetto il documento attestante l'avvenuta concessione delle acque stesse.

Impianti arborei per la produzione di frutta e di materiali per l'industria

Per gli impianti arborei, siano questi irrigui o in coltura asciutta, in considerazione della necessità di creare aree con produzione omogenea di varietà particolarmente adatte ed impianti che si possano

inserire attivamente nell'economia di mercato, nell'istruttoria dei progetti dovranno essere applicati i seguenti criteri:

a) esclusione dal sussidio degli impianti a carattere familiare e dei vigneti;

b) esclusione dal sussidio degli impianti irrazionali, ubicati in zone poco adatte ed in terreni compatti e non confacenti e di quelli di superficie inferiore a mezzo ettaro per ciascuna specie; a meno che in quest'ultimo caso la superficie non corrisponda a quella dell'intera azienda e nella zona non vi siano dei concreti esempi nei riguardi di tali impianti;

c) limitazione delle specie e delle varietà a quelle più idonee all'ambiente, scartando la consociazione a file alterne di specie diverse. Nel caso si desideri fare ricorso alla consociazione di specie diverse, si consiglia il sistema a striscie, cioè più filari (almeno 4 o 5) di una stessa specie con altrettanti di altra specie.

Gli impianti vanno eseguiti su terreno convenientemente scassato e sistemato, mentre nel progetto si dovranno specificare le specie e le varietà che si intendono mettere a dimora, precisando per ciascuna di esse il sistema di allevamento. Quest'ultimo, per ovvii motivi, è quanto mai opportuno soddisfi alle imprescindibili esigenze di meccanizzare al massimo le operazioni colturali e di altro ordine, connesse con l'arboreto.

Per quanto concerne l'ampiezza dei singoli impianti in rapporto alla superficie delle aziende, si stabilisce che la stessa non debba superare, a seconda che trattasi di grandi, medie e piccole aziende, rispettivamente il 30, 40 e 50% delle stesse. Ciò almeno in questa prima fase.

Alle ditte richiedenti incombe l'obbligo di apporre sulla domanda di concessione di contributo la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto si impegna a restituire il sussidio qualora dopo il collaudo le varietà impiantate risultino diverse da quelle indicate in progetto e qualora vengano intercalate piantagioni legnose non ammesse a contributo ».

La limitazione relativa alle consociazioni con piantagioni non ammesse a contributo vale per un periodo di cinque anni a partire dalla data di collaudo.

Ad evitare contestazioni, gli Ispettorati dovranno specificare sui provvedimenti di concessione le specie, le varietà ed i sesti approvati, ponendo inoltre in buona evidenza l'obbligo della ditta ad eseguire l'impianto conforme al progetto.

Data l'enorme importanza che riveste il materiale vivaistico, si raccomanda di porre ogni attenzione sulla necessità che gli agricoltori siano al riguardo convenientemente garantiti.

Per quanto concerne in particolare gli oliveti, questi potranno

essere sussidiati anche in coltura intensiva, dovrà altresì essere favorita la trasformazione delle zone olivastrate.

In appendice è allegato un elenco di specie e varietà consigliabili.

Per dare alle aziende agricole la possibilità di meglio utilizzare particolari terreni e procedere eventualmente alla parziale riconversione produttiva, sono ammesse a sussidio le essenze arboree destinate alla produzione di materiali per l'industria (pioppo, eucalipto, ecc.).

Il contributo concedibile è quello delle normali opere di miglioramento fondiario. Per le medie e grandi aziende, non si potrà superare, con tali colture, il 30% della superficie totale.

Sono escluse dall'intervento le zone che per la sistemazione richiedano opere di particolare onerosità, quali terrazzamenti, banchinamenti, ecc.

Per le specie che lo richiedano, l'impianto dovrà effettuarsi su terreno dissodato e le piante da porre a dimora provenire da vivai qualificati e specializzati, che sulla fattura dovranno specificare la varietà, il clone e l'età delle piante fornite, restando all'istruttoria competente la cura di vagliare preventivamente l'idoneità delle specie, e di queste, le varietà ed i cloni in dipendenza non soltanto delle condizioni ambientali, ma particolarmente della necessità di orientare la produzione verso specifiche e quanto più possibile omogenee utilizzazioni industriali. A tal fine è di particolare importanza che gli impianti siano realizzati e condotti secondo le più razionali norme tecniche.

I progetti, sotto questo aspetto, dovranno essere istruiti accuratamente e riguardare esclusivamente l'impianto delle colture in oggetto, tenendo presente che il collaudo si dovrà effettuare non prima di due anni dalla data di emissione della fattura di acquisto delle piante.

L'approvazione dei progetti è riservata alla « Cassa ».

Si trascrivono di seguito alcune norme fondamentali da tenere presenti per la realizzazione degli impianti, limitatamente al pioppo ed all'eucalipto.

Pioppo: La coltura predilige terreni pianeggianti, freschi, non troppo permeabili né eccessivamente compatti e, se seccagni, con falda freatica non molto profonda. Le piante devono essere sane, robuste e sufficientemente lignificate in modo da assicurare un rapido accrescimento ed opporre una valida resistenza alle principali avversità; devono inoltre essere di sicura provenienza genetica e di età non inferiore a due anni.

E' escluso l'impiego di astoni e comunque di materiale da vivaio non integro.

Il terreno dovrà essere convenientemente dissodato, mentre la messa in opera delle piante dovrà effettuarsi con buche di sufficienti dimensioni e di profondità non inferiore a cm. 80. Ciò al fine di evi-

tare l'ancoraggio della pianta con cumulo di terra al piede o con paletto tutore.

Essendo il pioppo pianta che ama la luce, l'area di incidenza deve essere sufficientemente ampia onde evitare l'aduggiamento, che è causa di gravi inconvenienti, specialmente per la conformazione dei fusti. Di norma il numero delle piante non deve superare le 400 per ettaro. Il sesto consigliabile è quello di ml. 5×5, o meglio ancora di ml. 5×6 con disposizione a quinconce.

Eucalipto: Può essere coltivato in tutta l'area a clima mediterraneo, che coincide, grosso modo, con il limite di coltivazione dell'olivo. E' pianta sensibile ai venti freddi ed ai bruschi abbassamenti di temperatura, pertanto la scelta delle varietà va fatta tenendo presenti le esigenze termiche, oltre che di terreno. La gamma delle varietà è piutttosto ampia, esistendone di idonee ai terreni asciutti ed a quelli paludosi; la specie, di preferenza, richiede terreni freschi, scarsamente calcarei e non troppo pesanti.

L'impianto va fatto in buca, su terreno preventivamente arato con piantine fornite di pane di terra, di pochi mesi di età. Il sesto può variare da mt. 2 × 2 a mt. 4 × 4 con disposizione delle piante atta a consentire l'impiego di mezzi meccanici per le lavorazioni.

Miglioramento del patrimonio zootecnico

Al fine di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio zootecnico, si dispone di ammettere a sussidio l'acquisto di bestiame bovino ed ovino atto ad allevamenti in selezione e suini di razza pregiata.

Esso dovrà essere rappresentato da giovenche gravide che risultino coperte dopo il compimento del 20° mese e solo eccezionalmente da manzette, purché di età non inferiore a dodici mesi. Per la specie ovina sono ammesse soltanto le agnelle e per la suina unicamente le scrofe. In un caso e nell'altro è consentito l'acquisto dei riproduttori. Per quanto concerne i tori, in sede di esame delle richieste dovrà essere tenuto conto anche della eventuale esigenza di aumentare la potenzialità e di migliorare l'efficienza delle stazioni di monta esistenti.

Il sussidio è stabilito nella misura del 35% per le giovenche, le manzette, le agnelle e le scrofe, e del 50% per i tori, gli arieti ed i verri, ferme restando per le attrezzature relative alle stazioni ed ai centri di riproduzione le normali provvidenze di legge.

Volendo, può farsi ricorso alla cosiddetta « forma mista », nel qual caso il mutuo avrà la durata di otto anni e potrà essere pari al 50% della spesa.

All'importo di acquisto verranno sommate le spese generali in ragione del 3% e quelle per il trasporto dai luoghi di origine a quelli di destinazione, nelle misure appresso indicate:

a) 1% per acquisti effettuati nell'ambito della provincia;

b) 2% per acquisti effettuati fuori provincia, ma nell'ambito della regione;

c) 3% per acquisti effettuati fuori regione;

d) 5% per acquisti effettuati all'estero.

Dei benefici sopra indicati potranno fruire tutti coloro che siano in grado di allevare nelle aziende di proprietà, ricadenti nell'area di intervento « Cassa », un minimo di 20 capi bovini oppure 80 ovini, nonchè le cooperative di agricoltori che acquistino collettivamente per il complesso delle aziende associate almeno 50 bovini oppure 400 ovini.

La quantità di bestiame acquistabile ai sensi delle disposizioni di cui sopra, non potrà però superare il 50% dei carichi mantenibili in ciascuna azienda, con un minimo di 2-3 bovini o 10-15 ovini per ciascuna delle aziende riunite in cooperativa, e di 10 bovini o 40 ovini per le altre. Per i suini sono acquistabili due scrofe o un verro.

Gli agricoltori, singoli o associati, che abbiano già beneficiato di sussidi od altre provvidenze per approvvigionarsi di bestiame, potranno usufruire di quelli della « Cassa » limitatamente ad un numero di capi pari alla differenza fra quelli acquistati ed il 50% del carico mantenibile. Coloro invece che alieneranno il proprio bestiame ad acquirenti che beneficeranno dei contributi « Cassa », non potranno rifornirsi del medesimo, con le provvidenze citate, per un periodo di tre anni a partire dalla data di vendita.

Non possono beneficiare del contributo le aziende nelle quali già esistono allevamenti con materiale selezionato e che per numero di capi e per genealogia possono considerarsi autosufficienti.

Pertanto non potranno essere ammesse in istruttoria le richieste di contributo avanzate da aziende del genere, mentre nel caso di richieste avanzate da Cooperative costituite da assegnatari della Riforma, si può ammettere a sussidio un numero limitato di nuclei riferito a ciascun Ente. In totale potrà prendersi in considerazione un numero massimo di quattro nuclei per Ente con 200 capi bovini complessivi. Ciò in quanto, con l'intervento intrapreso a favore della zootecnia, è escluso il semplice rifornimento di bestiame. D'altronde il numero di capi di cui sopra rappresenta una sufficiente base per la diffusione di materiale eletto.

Ai beneficiari dei sussidi è fatto obbligo di sottoporre, per la durata di anni cinque, l'intero allevamento alla profilassi di Stato per la tubercolosi e la brucellosi.

Quanto sopra per tutelare sanitariamente gli allevamenti che vengono costituiti con l'introduzione dei nuclei selezionati.

Uguale obbligo sussiste per i controlli funzionali esercitati dagli Organi a ciò preposti.

Le iniziative a carattere cooperativo dovranno interessare, per ovvi motivi, aziende il più possibile territorialmente raggruppate e l'Ente cooperativo dovrà avere quali scopi fondamentali, oltre a quello dello acquisto del bestiame, la tutela sanitaria dello stesso, la effettuazione dei necessari controlli, la istituzione e gestione di stazioni di monta, centri, sottocentri, o recapiti di fecondazione ed, infine, il promuovimento di forme mutualistiche connesse con la attività zootecnica dei soci.

La concessione delle provvidenze di cui trattasi, è subordinata alla esistenza nelle aziende di ricoveri ed attrezzature atti ad allevare razionalmente il bestiame ed alla sussistenza dei requisiti che garantiscano in pieno il successo della iniziativa, sia per quanto concerne la organizzazione aziendale e le attitudini dei richiedenti, sia per quanto concerne la idoneità delle aziende per caratteristiche ambientali, grado di trasformazione ed ordinamenti produttivi.

E' altresì indispensabile la esistenza di centri di fecondazione naturale o artificiale cui potersi rivolgere con assoluta sicurezza e facilità; a meno che non si provveda contemporaneamente all'acquisto di riproduttori, il che presuppone venga preventivamente assicurata la più conveniente loro utilizzazione.

I soggetti da acquistare dovranno appartenere alle razze previste nei programmi zootecnici elaborati dagli Organi competenti per le varie provincie e provenire da allevamenti esistenti in loco o da zone tipiche di allevamento interne od estere.

In ogni caso il bestiame dovrà essere iscritto ai LL. GG.

Ogni capo, dovrà altresì essere munito di certificato sanitario attestante l'immunità da TBC, da brucellosi e da quelle altre eventuali malattie infettive e diffusive richiesto dalle Autorità sanitarie delle zone di importazione. Tale certificato, insieme a copia di quello di iscrizione ai LL. GG., sarà allegato agli atti di collaudo.

Il bestiame acquistato dovrà essere mantenuto nella stalla del richiedente per un periodo non inferiore a cinque anni. L'alienazione anticipata verrà consentita, solo nel caso di assoluta e riconosciuta necessità, direttamente dalla « Cassa ».

I beneficiari del sussidio saranno altresì tenuti ad allevare tutte le vitelle nate dal bestiame suddetto, fino a completare il carico mantenibile in azienda. In caso di inadempienza dovranno provvedere alla immediata restituzione del sussidio.

Per la concessione del contributo gli aspiranti dovranno presentare regolare domanda indirizzata agli Ispettorati Compartimentali Agrari o Regionali delle Foreste competenti per zona, corredata da:

a) una relazione sugli aspetti tecnici e sulla opportunità della iniziativa in rapporto alle possibilità offerte dalla azienda interessata, della quale dovrà indicarsi la superficie, l'ordinamento colturale raggiunto o nascente dalle opere di trasformazione fondiaria in atto, il sistema di conduzione, il carico di bestiame mantenibile e mantenuto, la entità e lo stato dei ricoveri per il medesimo;

b) un preventivo di spesa con specificato il numero dei capi da acquistare per specie, razza ed età e con la indicazione del presunto costo per capo;

c) una dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga a mantenere il bestiame acquistato per cinque anni consecutivi nella propria azienda, nonché a destinare all' allevamento le vitelle nate dal medesimo e dichiarate idonee dall' Ispettorato.

Ciò fino alla concorrenza del carico mantenibile in azienda.

La documentazione di cui innanzi dovrà essere esibita, come è norma per i progetti di miglioramento fondiario, in triplice copia.

Ai fini di cui sopra, su iniziativa dell' Ispettore Compartimentale Agrario, sarà istituita una apposita Commissione da questi presieduta e della quale faranno parte l' Ispettore Regionale delle Foreste, quale Vice Presidente, l' Ispettore Agrario ed il Veterinario provinciali interessati, nonché un rappresentante degli allevatori, appositamente designato dalle organizzazioni provinciali dei medesimi.

A tale Commissione saranno sottoposte, dopo effettuato il sopraluogo preventivo nelle aziende, per gli accertamenti di rito, le richieste di sussidio pervenute agli Ispettorati, per essere esaminate, vagliate ed approvate, tenuto conto delle disposizioni di cui innanzi. Le richieste, sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione verranno dagli Ispettorati Compartimentali Agrari o Regionali delle Foreste, a seconda della competenza territoriale, tradotte in proposte di concessione, essendo la approvazione di tali interventi riservata alla « Cassa ». La prassi e la documentazione sono quelle vigenti, poiché le pratiche sono equiparate a normali progetti di miglioramento fondiario. L'invio delle proposte dovrà farsi subito dopo che la Commissione abbia deliberato, con modello riassuntivo n. 79.

Il provvedimento di concessione emesso dalla « Cassa » è titolo per l'acquisto del bestiame.

A tal fine, la Commissione di cui innanzi formulerà i piani di acquisto, designando, di volta in volta, il tecnico per l'assistenza da dare agli allevatori acquirenti.

L'acquisto dovrà essere fatto direttamente dall'agricoltore interessato, o da un suo incaricato, ma dovrà sempre avvenire alla presenza del tecnico di cui sopra o del funzionario designato dalla « Cassa ».

Il bestiame contrattato sarà marcato con apposita fascetta metallica fornita dalla «Cassa », da applicare all'orecchio sinistro.

In sede di acquisto sarà stilato per singolo acquirente un verbale da cui dovrà risultare la denominazione dell'azienda venditrice, la consistenza, l'età, la razza del bestiame, il numero di matricola assegnato ad ogni singolo capo, il rispettivo prezzo, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Il verbale dovrà essere firmato dal tecnico designato dalla Commissione, o dal funzionario della « Cassa », dall'acquirente e controfirmato dai venditori.

Quest'ultimo dovrà allegarsi al certificato di collaudo da redigersi nelle singole stalle, dopo che il bestiame sarà giunto a destinazione. In ogni caso l'acquisto si effettua senza alcuna responsabilità da parte degli Organi dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno.

La spedizione sarà curata dai richiedenti, o loro delegati, a totale rischio degli stessi.

Strade, elettrodotti e acquedotti

Il contributo per tali categorie di opere, è stabilito nella misura seguente :

a) 38%, 45%, 50%, salvo le disposizioni vigenti più favorevoli, per strade, elettrodotti ed acquedotti di carattere aziendale;

b) 60% per strade, elettrodotti e acquedotti a servizio di più aziende;

c) 75%: 1) per le strade di ragguardevole sviluppo che interessano un notevole numero di aziende e siano di collegamento di tronchi di strade esistenti, di bonifica, comunali, provinciali o nazionali, la cui maglia sia notevolmente larga, oppure che servano di penetrazione in zone assolutamente prive di viabilità;

2) per gli acquedotti a servizio di una pluralità di aziende, che alimentano uno o più fontanini lungo le strade di pubblico transito, e la cui spesa per lavori di conduzione sia prevalente rispetto a quella di eduzione e di raccolta;

d) 87,50% per le strade, gli elettrodotti ed acquedotti a servizio di una pluralità di aziende e di una popolazione non inferiore a 100 abitanti, per ogni 2 Km. di percorso, residente nell'area, larga Km. 1 per lato, circostante l'opera, nelle zone non classificate montane, e non inferiore a 100 abitanti per ogni 2,5 Km. di percorso nell'area circostante l'opera, larga Km. 1,5 per lato, nelle zone classificate montane.

I relativi elaborati dovranno essere corredati della seguente documentazione:

1) corografia in scala 1:25.000 con delimitata la zona di influenza e con l'ubicazione degli insediamenti umani relativi, contraddistinti, abitazione per abitazione, da un numero progressivo;

2) elenco nominativo delle persone che compongono ciascun insediamento, ma che dimorano stabilmente in campagna, col numero di riferimento assegnato in corografia.

I documenti anzidetti debbono essere convalidati dall'Ispettore Agrario Comp.le o Regionale delle Foreste competente.

Strade di raccordo alla viabilità pubblica, strade interpoderali e poderali: La progettazione delle strade va fatta con criteri di economia e prevedendo tracciati che assicurino stabilità all'opera e servano adeguatamente le diverse parti dell'azienda e le diverse aziende.

La carreggiata, salvo le strade sulle quali è previsto il traffico con automezzi di notevole portata e quelle destinate ad essere trasferite ad enti locali, per le quali si possono superare i ml. 3 di larghezza, dovrà aggirarsi intorno a tale misura oltre le banchine laterali ed il fondo essere massicciato con cm. 20 circa di ossatura e 10 di pietrisco. Non sono ammesse le strade a fondo naturale eccezione fatta per la montagna, date le sue particolari caratteristiche.

Per quanto concerne le opere d'arte connesse alle strade si raccomanda che siano di estrema semplicità e scelte tra quelle più economiche, senza pregiudicarne la staticità e la rispondenza.

Il moltiplicarsi delle richieste di sussidio da parte di enti cooperativi e consortili, nonché da parte di amministrazioni comunali per la costruzione di strade aventi carattere più o meno pubblico, ha messo in evidenza il fatto che mentre nel caso di enti cooperativi e consortili il presupposto della realizzazione delle opere per le quali si chiede il sussidio è il conseguimento del massimo beneficio degli associati e l'interesse a mantenerle è manifesto, nel caso di iniziative di amministrazioni comunali, invece, non sempre sono evidenti gli effettivi interessi delle zone di influenza delle opere. E' pertanto da tener presente che saranno preferite quelle iniziative per le quali si ha la sicurezza che venga effettuata la manutenzione.

Da quanto sopra l'esigenza che l'attività in questione sia consona agli scopi perseguiti dalla « Cassa », in modo che i benefici derivanti all'agricoltura da un equilibrato sviluppo della rete stradale siano il più possibile sensibili e durevoli.

Per conseguenza occorre determinare quel minimo di caratteri tecnico-economici e funzionali che, in rapporto all'estrema variabilità degli

ambienti interessati, costituiscano chiare ed obiettive indicazioni per la individuazione di quelle effettivamente utili.

Inoltre la zona di diretta influenza deve avere una adeguata superficie in rapporto allo sviluppo agricolo, al regime fondiario ed alle condizioni orografiche dell'ambiente.

Dalla relazione di progetto dovrà inoltre risultare la situazione della viabilità esistente nel territorio comunale interessato, e devono essere specificati i criteri in base ai quali si dà preminenza alla costruzione di una data strada rispetto ad altre eventualmente occorrenti per adeguare la viabilità minore alle esigenze del traffico agricolo.

Le strade a servizio di più aziende, la cui natura privatistica sia caratterizzata da interessi plurimi e collettivi particolarmente intensi, ai sensi dell'art. 96 della legge 13-2-1933, n. 215, devono essere aperte al pubblico transito e possono essere richieste soltanto dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dai comuni e dalle cooperative od associazioni di agricoltori direttamente interessati alla costruzione delle medesime purchè si impegnino ad attuarne la manutenzione.

Cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo

Le linee elettriche ed i relativi allacciamenti dovranno favorirsi al massimo, sempreché consentano la fornitura di energia elettrica anche per l'azionamento di motori di apprezzabile potenza. Le linee atte alla sola illuminazione potranno pertanto essere ammesse a sussidio solo nel caso che siano di modesto sviluppo e realizzate per esclusivo uso aziendale e per le quali sia da escludersi l'allacciamento di altri utenti.

Le linee elettriche per essere sussidiate debbono però risultare a servizio dell'agricoltura e non dei centri urbani o delle frazioni di comune.

Essendo prevista la sussidiabilità anche di gruppi elettrogeni e di aereogeneratori di elettricità, si raccomanda di ammetterli a contributo solo quando la costruzione della linea elettrica e delle opere ad essa connesse costituiscano un onere di gran lunga superiore.

Per le linee elettriche a carattere collettivo, qualora la gestione non venga effettuata dalla società fornitrice dell'energia, il richiedente (comune, cooperativa, consorzio, associazione, ecc.) dovrà presentare, a richiesta della « Cassa », congiuntamente al resto degli atti di progetto, il regolamento di gestione approvato dal Ministero della Agricoltura e Foreste ai sensi dell'art. 45 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, nonché una dichiarazione con la quale si impegna ad effettuare la manutenzione degli impianti per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il pagamento del sussidio nel caso di queste ultime linee, è subor-

dinato alla avvenuta stipula del contratto di fornitura dell'energia elettrica da parte della società erogatrice.

Aprovvigionamento idrico per uso potabile

Può essere realizzato mediante pozzi, captazione di sorgenti, piccoli acquedotti, ecc.

Si chiarisce che non sono ammissibili a contributo come opera di miglioramento fondiario gli acquedotti a servizio dei centri urbani e delle frazioni di comune.

Per gli acquedotti che non presentano i requisiti di cui sopra e per i tratti di essi che sono di esclusivo uso privato, la percentuale di sussidio è quella normale.

La dichiarazione di potabilità delle acque, mentre non è prescritta per le piccole opere di provvista di stretto uso aziendale, è invece necessaria per gli acquedotti.

Nel caso di acquedotti le zone da servire devono essere caratterizzate da insediamenti rurali con un sufficiente grado di residenzialità e l'acqua da distribuire non deve superare i l/sec. 4 e non essere inferiore a l/sec. 0,200. Negli atti di progetto occorre sia specificata la situazione delle preesistenti opere di approvvigionamento idrico-potabile, con la precisa localizzazione delle condotte e dei fabbisogni erogati e delle sorgenti eventualmente esistenti. Tale indicazione deve riguardare anche gli schemi acquedottistici programmati nell'ambito comunale con finanziamento in corso.

Costruzione e riattamento di case rurali e di ricoveri per il bestiame

Le costruzioni rappresentano indubbiamente la categoria di opere più estesa e di minore rendimento diretto; si raccomanda perciò di contenere i relativi oneri nei limiti consentiti dal tipo di trasformazione attuabile e dalla intensità colturale che sarà possibile raggiungere.

Specialmente gli insediamenti diffusi vanno, pertanto, esaminati con attenta cura, in considerazione anche del fatto che talvolta possono costituire un onere insopportabile, che talvolta può essere evitato o rinviato nel tempo.

In relazione a quanto sopra, si ravvisa la necessità di limitare al massimo la suddivisione delle aziende in unità colturali di troppo modesta ampiezza, favorendo per converso la meccanizzazione delle operazioni colturali ai fini anche di un più economico esercizio dell'impresa.

Per quanto concerne le costruzioni rurali nelle aziende che ne siano del tutto o quasi sprovviste, gli importi relativi ammissibili a contributo col pieno sussidio non dovranno superare: il 40% di quelli uni-

tari massimi innanzi indicati per le aziende medie e grandi, il 45% per le piccole — Ha 8 se irrigue. 10 se asciutte — ed il 50% per le piccolissime non superiori ad Ha 5 di superficie se asciutte e 4 se irrigue. Quando i progetti prevedano per costruzioni rurali una spesa maggiore di quella sopra indicata, se ne dovrà prescrivere il ridimensionamento o ridurre proporzionalmente il sussidio.

Le percentuali dovranno ridursi di una unità man mano che l'importo da sussidiare aumenta di L. 50.000 per i progetti di competenza degli Ispettorati Agrari, e di L. 40.000 per quelli di competenza degli Ispettorati Forestali.

Inoltre per le proprietà costituite di più appezzamenti o corpi, gli stessi, per poter essere presi in considerazione congiuntamente, ai fini dell'importo da ammettere a sussidio per fabbricati, dovranno essere ubicati nel medesimo territorio comunale od in territori comunali limitrofi e trovarsi a distanza ravvicinata fra loro di norma non oltre un chilometro. L'appezzamento poi su cui questi si realizzano dovrà giustificarne in pieno, per ampiezza e produttività, le costruzioni.

Per quanto concerne le proprietà appoderate per la conduzione a mezzadria, colonia, ecc., è stabilito che non possono essere prese in considerazione le richieste di sussidio delle medesime volte alla costruzione, ampliamento oppure riattamento di fabbricati, nel caso i poderi interessati risultino inferiori ad Ha 10 se irrigui e ad Ha 20 se asciutti. In ogni caso i fabbricati non potranno essere realizzati nelle borgate, nelle frazioni di comune e nei centri abitati.

Qualora l'azienda venga successivamente resa irrigua, di ciò se ne potrà tener conto ai fini delle necessarie valutazioni e dell'eventuale insediamento di nuove famiglie contadine.

Per le proprietà costituite da un solo podere valgono i criteri generali innanzi esposti.

Per le zone da terrazzare la spesa ammissibile a contributo per fabbricati è quella validità per il corrispondente tipo di azienda in pianura.

In linea di massima sono da sussidiarsi sempre le costruzioni che rispondano a necessità funzionali delle aziende; quelle che rappresentano invece un miglioramento fondiario utile ma non indispensabile, dovranno trovare incoraggiamento di più modesta portata.

Per quanto riguarda le case di abitazione, esse dovranno essere ammesse a sussidio per tutte le proprietà ed imprese contadine, purché l'impresa agricola interessata presenti un minimo requisito di organicità e di estensione, e non, invece, in quei casi nei quali la proprietà polverizzata non giustifichi onerose costruzioni.

Per quanto concerne il riattamento e la trasformazione di vecchi fabbricati, poiché non è sempre possibile valutare con esattezza ciò che deve essere eseguito, essendo anzi talvolta conglobati nelle stime

lavori di vera e propria manutenzione, che vanno comunque esclusi dal sussidio, si richiama l'attenzione sulla precisa valutazione della convenienza economica dei riattamenti rispetto alle costruzioni ex-novo, convenienza che deve essere veramente evidente. La trasformazione deve risultare inoltre tecnicamente razionale e funzionale, e solo per questi casi si dovrà concedere la percentuale massima di sussidio, che, in tutti gli altri casi, andrà invece convenientemente ridotta.

Impianti ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi

Un settore di speciale interesse nel quadro delle opere di bonifica di competenza privata, al quale la legge istitutiva della « Cassa » fa specifico riferimento, è quello degli impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi.

Gli interventi in tale settore sono peraltro particolarmente complessi per l'interesse plurimo che essi hanno e per la connessione, talvolta, con iniziative a carattere prettamente industriale. Ciò impone di tenere conto del complesso delle attività esistenti nei singoli compressori, di quelle che si vanno determinando nell'ambito delle provvidenze per la industrializzazione del Mezzogiorno, nonché delle iniziative assunte dagli Enti di Riforma, che hanno compiti e finanziamenti specifici in materia.

Per garantire il necessario coordinamento, l'approvazione dei progetti e la concessione del sussidio è evocata alla «Cassa» qualunque sia l'importo del progetto.

Fermo restando il principio che gl'impianti debbono essere in ogni caso di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende cui sono destinati, si stabilisce di prendere in considerazione solo quelli relativi alle aziende singole od associate che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: una adeguata consistenza di capacità lavorativa; una dotazione di macchinario completo e capace di assicurare la migliore e più razionale trasformazione del prodotto; una idonea ed adeguata attrezzatura per la conservazione del prodotto stesso; costo di impianto che non superi un determinato limite per ettaro servito; ciclo di lavorazione anch'esso di basso costo.

Per quanto concerne la ubicazione degli impianti aziendali, siano essi oleari o vinicoli, resta confermato che di norma essi debbono essere ubicati in campagna, e nel caso di fondi formati da più appezzamenti in quello più idoneo sotto il profilo organizzativo. Qualora peraltro ciò non risulti assolutamente possibile, per comprovata mancanza dei fondamentali servizi, potrà ammettersene la ubicazione alla periferia dei centri abitati. In tali casi e qualora i richiedenti posseggano in essi edifici atti allo scopo, potrà consentirsene la utilizzazione a condi-

zione che risultino veramente rispondenti e le eventuali opere di riattamento siano di modesta entità.

Le iniziative per la realizzazione di impianti di lavorazione, conservazione, e trasformazione di prodotti agricoli, da parte di cooperative e di consorzi di cooperative di produttori sono ammissibili a sussidio nell'intero territorio indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Non è escluso però che a fianco delle Cooperative, degli Enti di Colonizzazione, dei Consorzi Agrari, dei quali si fa specifica menzione nella legge n. 165 del 23-4-1949 e n. 634 del 29-7-1957, artt. 15 e 16, possano essere prese analoghe iniziative da parte dei Consorzi di Bonifica e dei Consorzi dei produttori.

I Consorzi di Bonifica potranno prendere le iniziative di cui sopra ove però manchi la possibilità di promuovere idonei Organismi cooperativi fra gli agricoltori interessati che possano costituire gli impianti: in ogni caso dovrà assicurarsi, da parte di Organismi di tal genere, la gestione degli impianti stessi, anche se realizzati dai Consorzi, e a tale adempimento è subordinata la liquidazione del sussidio da parte della « Cassa ».

Relativamente agli impianti di lavorazione del latte si precisa che sono sussidiabili anche quelli che prevedono la conservazione e l'imbottigliamento del prodotto come tale, nonché la spesa per l'acquisto delle bottiglie, dei cestelli e dei mezzi di trasporto del latte.

In conseguenza di quanto sopra per gli impianti oleari ed enologici resta fissato in particolare:

Oleifici aziendali: la capacità lavorativa non deve essere inferiore ai 100 q.li giornalieri con due turni di lavorazione di otto ore ciascuno; di norma il costo, riferito al macchinario di frangitura, pressatura e separazione, non dovrà essere superiore alle lire 400.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata, o rapportata a tale, in fase di produttività.

Per l'utilizzazione dovrà prevedersi un periodo di almeno una trentina di giorni all'anno. Nei casi in cui ciò non risulti possibile si dovrà fare ricorso ad impianti di carattere associativo. L'attrezzatura per la conservazione del prodotto dovrà essere di entità tale da permettere l'immagazzinamento di buona parte dell'olio.

Per l'ammissione a contributo dell'impianto le ditte dovranno documentare in ogni caso di non essere in possesso della licenza di frantoiano.

Oleifici a carattere associativo: la potenzialità lavorativa giornaliera dovrà essere almeno doppia della capacità lavorativa degli impianti previsti per gli aziendali; a meno che non si tratti di zone in

cui l'olivicoltura non rivesta quel carattere di intensività tipico di alcune regioni, nel qual caso la «Cassa» si riserva di esaminare di volta in volta le singole richieste.

Cantine aziendali: debbono avere una capacità di conservazione non inferiore a 500 ettolitri. Il loro costo, compreso il macchinario, non dovrà di norma superare le lire 350.000 per ettaro di vigneto per uve da vino in coltura specializzata o rapportata a tale.

Cantine a carattere associativo: per le iniziative interessanti Cooperative, Enti di Colonizzazione, Consorzi Agrari, la capacità di conservazione non deve essere inferiore a 10.000 ettolitri; il sussidio verrà concesso anche sulla spesa per l'acquisto del suolo necessario per la realizzazione dell'impianto.

Relativamente alle linee di imbottigliamento del vino, la spesa per gli impianti è ritenuta sussidiabile per le cantine aventi una capacità non inferiore a hl. 50.000 e l'impianto di imbottigliamento dovrà avere una capacità lavorativa di circa 20.000 q.li annui.

Le Cantine Sociali che non raggiungono le capacità sopraindicate possono a tal fine associarsi.

I progetti relativi ad impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di tipo diverso da quelli sopra indicati saranno inoltrati con le proposte che ciascun Ispettorato riterrà più opportuno fare. Per questi la «Cassa» si riserva di ammettere a contributo quelli che riterrà meritevoli di incoraggiamento.

Per le centrali ortofrutticole, infine, promosse e gestite da Consorzi di cooperative di produttori o da Consorzi di secondo grado comprendenti anche cooperative, operanti in servizio pubblico, ai sensi dell'art. 40 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, potrà essere concesso un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo delle opere approvate, ed in caso di « forma mista », il mutuo esser pari alla differenza della spesa ed avere la durata di anni 25. In ogni caso il sussidio non può superare il 60% della spesa.

Impianti di surgelazioni di prodotti ortofrutticoli: Le favorevoli prospettive di mercato dei prodotti surgelati e le caratteristiche qualitative della produzione ortofrutticola italiana, fanno del Mezzogiorno una eccellente area di potenziale sviluppo di tale attività di trasformazione. Essa pur potendo essere realizzata direttamente dagli operatori agricoli, riuniti o non in cooperativa, resta pur sempre condizionata alla soluzione di alcuni problemi.

Primo fra tutti quello produttivo che impone la creazione di un impianto di surgelazione ed un vasto e capillare lavoro di sperimentazione e diffusione di «cultivar» capaci di garantire una produzione idonea, sul piano quali-quantitativo, al tipo di lavorazione che si deve compiere per la migliore conservazione e commercializzazione del pro-

dotto. Tale lavoro presuppone, da parte di chi lo attua, una vasta esperienza e notevoli mezzi finanziari.

Il secondo problema riguarda lo stretto rapporto di interdipendenza che occorre instaurare fra produzione agricola e lavorazione industriale, perché la prima venga attuata nelle più favorevoli condizioni economiche e nelle necessarie forme tecniche, e la seconda possa godere di quelle condizioni di rifornimento della materia prima da cui dipende la vita dell'impianto ed il successo sul mercato del prodotto finito.

Il terzo problema riguarda la disponibilità delle attrezzature a temperature idonee per l'immagazzinaggio e per il trasporto che garantiscano la continuità della catena del freddo dal luogo di produzione fino al mercato di consumo.

I problemi citati innanzi, dalla fase produttiva della materia prima, fino a quella dell'inserimento nel mercato al dettaglio, condizionano tutte le iniziative in questo campo.

Tenuto conto dell'impegno finanziario che tali iniziative comportano e delle necessarie esperienze tecniche ed organizzative che devono precederle la Cassa ha ritenuto indispensabile promuovere una forma di intervento che garantisca uno stretto collegamento nel caso produttori agricoli e gruppi industriali intendano associarsi per la realizzazione di impianti del genere.

I vantaggi di tale collegamento sono:

a) garanzia per i produttori agricoli di non soggiacere alle tipiche condizioni di debolezza di fronte ad una domanda concentrata e condizionante;

b) garanzia per l'operatore industriale di disporre dell'idonea materia prima in uno stretto rapporto di cointeressenza con i produttori agricoli, il che permette di risolvere in maniera integrale e in brevi tempi tutti i problemi tecnici ed economici connessi;

c) vantaggio finanziario per entrambi, perché la quota di investimento a carico di ciascuno, per il sostanziale apporto della «Cassa», risulta inferiore a quella a cui separatamente sarebbero andati incontro.

La nuova forma di intervento, rientra perfettamene nel quadro degli incentivi previsti per il sostegno di iniziative associate tra produttori agricoli e di iniziative singole di operatori industriali. Si tratta, infatti di una combinazone fra produttori agricoli e gruppi industriali che mentre somma le capacità tecniche e organizzative di entrambi ne ripartisce in eguale misura la partecipazione finanziaria ed i rischi della gestione.

In sintesi, la formula si articola nel seguente modo: costituita la cooperativa fra produttori in grado di poter agevolmente mettere in essere una produzione capace di dar vita ad un impianto di surgela-

zione, la «Cassa» concede come a tutte le cooperative del genere il contributo del 50% ed un mutuo di favore della durata di 25 anni al tasso del 2,5% pari al 50% della spesa, sul costo dello stabilimento, sulle attrezzature di conservazione e trasporto della catena del freddo, sul costo dell'attività sperimentale di campo e di diffussione di cultivar adatti, preliminari alla piena entrata in funzione dello stabilimento.

Ottenuto ciò la cooperativa dovrà costituire una società a condizioni paritarie con un gruppo industriale, apportandovi il contributo e il mutuo concessi dalla « Cassa ». Quale contropartita il gruppo industriale dovrà versare alla società una determinata somma da valere quale capitale di esercizio. La società è tenuta quindi a provvedere all'ammortamento finanziario del mutuo del 50% concesso dalla «Cassa».

Non sono escluse però altre possibili formule di accordo che, nel rispetto della partecipazione paritetica delle due parti contemplino modi di partecipazione diversa.

Con ciò, le cooperative agricole che operando da sole si troverebbero di fronte a problemi di gestione forse non in grado di adeguatamente risolvere, avrebbero garantito un conveniente collocamento dei prodotti e beneficierebbero di parte degli utili industriali.

Dal canto loro i gruppi industriali avrebbero garantita la produzione necessaria per il funzionamento dell'impianto e godrebbero di benefici maggiori di quelli previsti dal settore specifico.

Acquisto di impianti di trasformazione di prodotti a carattere cooperativo

Considerato che esiste un certo numero di stabilimenti, specialmente enologici, che possono essere convenientemente utilizzati, è stata disposta l'ammissione a finanziamento del relativo acquisto da parte di cooperative. L'acquisto è limitato agli impianti che non abbiano subito trapassi di proprietà, che non abbiano goduto per una qualsiasi ragione di alcun beneficio da parte dello Stato e che, nel biennio precedente la richiesta, abbiano funzionato per conto della cooperativa acquirente.

Per l'acquisto non saranno accordati sussidi, ma soltanto mutui di favore allo stesso tasso di quelli per le opere di miglioramento fondiario.

Il mutuo sarà concesso unicamente tramite gli Istituti di Credito convenzionati con la «Cassa» e non potrà superare il 40% del valore di un impianto di nuova costruzione, secondo parametri di ordinarietà. Nel caso in cui l'Istituto di Credito mutuante non possa concedere con le garanzie ipotecarie sull'immobile il mutuo accordato, previe intese con la «Cassa», il mutuo sarà proporzionalmente ridotto.

Gli impianti acquistati non potranno essere alienati prima di 10 anni e dovranno risultare pienamente funzionali.

Gli Ispettorati, prima di procedere alla istruttoria delle relative richieste, compiranno un sopraluogo congiunto con la «Cassa» volto a constatare, in via preliminare, la corrispondenza della funzionalità e razionalità degli impianti.

Nel caso questi necessitino di opere di ammodernamento e debbano essere ampliati, i benefici concedibili sono quelli di cui alle disposizioni in vigore.

Miglioramento dei pascoli

Il miglioramento dei pascoli interessa tanto i territori nei quali operano gli Ispettorati Agrari che quelli di competenza degli Ispettorati Forestali, ma è ovvio che in montagna tale categoria di opere trova la massima diffusione.

Collateralmente al miglioramento produttivo e manutentivo dei pascoli dovranno svilupparsi le opere di approvvigionamento idrico ed i ricoveri per gli uomini e gli animali.

Dall'esame dei progetti sinora pervenuti si è rilevato che, talvolta, nel predisporre la progettazione, non si è tenuto giusto conto del carico di bestiame che il pascolo può sopportare e si è ecceduto in ricoveri non sempre consoni alle zone interessate; talvolta, invece, non si è disciplinato sufficientemente l'esercizio dei pascoli stessi, ragione per cui, specialmente nel caso di grosse aziende di proprietà comunale, si è stati costretti a fare rielaborare i progetti.

E' necessario, perciò, uno studio attento dei progetti e, per quanto concerne i ricoveri per gli animali e le abitazioni del personale addetto, un esame della economicità, evitando forti concentrazioni di bestiame che possano offrire ragioni di pericolo.

Per le opere specifiche di miglioramento della flora pabulare, si ritiene che sia opportuno affronare il problema con gradualità e quindi procedere per zone, affinché i lavori risultino di sicura riuscita.

Laghetti collinari

I laghetti collinari rappresentano, indubbiamente, una delle opere di raccolta d'acqua a scopo irriguo di più semplice realizzazione. A tal fine è stato previsto un particolare premio di incoraggiamento del 25%. Tale premio si aggiunge al normale sussidio contemplato dalla legge n. 1117, del 18 dicembre 1959, con la quale, come noto, si prevede la concessione del sussidio del 50% a favore dei laghetti collinari e dei relativi impianti di utilizzazione dell'acqua.

La somma dei due contributi non potrà in ogni caso superare il 75% della spesa ammessa a sussidio.

Il premio è concesso per le opere di invaso e per quelle direttamente ad esso collegate, quali le sistemazioni idraulico-agrarie a difesa dell'invaso. Sono invece esclusi dal premio gli impianti di sollevamento e di distribuzione.

Alle aziende che non hanno la possibilità di attuare l'irrigazione con invasi ubicati nel proprio perimetro e che vi provvedono il terreno nelle immediate vicinanze, nonché a quelle che si associano per la realizzazione degli invasi stessi, verrà concesso oltre il sussidio il premio del 25 % anche per le opere di presa e di distribuzione dell'acqua aventi carattere comune, nonché, entro congrui limiti, sulla spesa per l'acquisto del terreno occupato dall'invaso e su quella eventualmente occorrente per le permute dei terreni interessati allo stesso.

Al fine di accelerare la utilizzazione dell'acqua, nel caso di collaudo del lago separato da quello dell'impianto irriguo, metà del sussidio verrà corrisposto al collaudo dell'invaso e metà dopo quello degli impianti di sollevamento e distribuzione.

Il premio viene concesso nella misura massima quando il costo dell'acqua invasata non supera le L. 100 per mc.

Altre opere sussidiabili

Si elencano qui di seguito alcune opere di minore importanza che possono essere sussidiate:

Impianti arborei su sistemazioni idraulico-agrarie di pubblica utilità

La «Cassa», avvalendosi del disposto degli articoli 3 e 7 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, attua a totale carico le opere di sistemazione idraulico-agraria aventi la finalità pubblica della stabilità del terreno e del buon regime delle acque.

Al riguardo si è avuto però modo di rilevare che, per assicurare la conservazione delle opere compiute, riuscirebbe particolarmente giovevole l'intervento di privati attraverso la piantagione di idonee essenze arboree che, nel caso in ispecie, potrebbero anche essere ulivi o fruttiferi in genere.

Per farovire tali interventi e creare le premesse atte ad incoraggiare lo sviluppo di tali impianti nelle zone oggetto di sistemazione idraulico-agraria a carico dello Stato e particolarmente in quelle ubicate nelle immediate vicinanze di importanti opere pubbliche, la «Cassa» ha disposto che agli impianti eseguiti da privati sia concesso oltre al normale contributo previsto dalla legislazione vigente, un premio del 20% per le zone di montagna, del 32% per quelle di pianura e del 10% per il territorio della regione Calabrese sotto i 300 m.s.l.m.

Pertanto il sussidio complessivo riconoscibile per pianta attecchita sarà del 70% della spesa ammessa. Di tale sussidio, due terzi potranno essere corrisposti subito dopo la messa a dimora delle piante, previo collaudo parziale.

I progetti relativi dovranno pervenire alla «Cassa» tramite l'Ispettorato competente per la zona, essendo riservata alla «Cassa» la loro approvazione.

Nel caso di interventi ancora da progettare, lo studio relativo agli anzidetti impianti dovrà essere fatto preliminarmente ed inserito, a cura dell'Ente preposto, nella progettazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria a carico dello Stato. Ciò al fine di conseguire un indirizzo unitario e coordinato tra opere pubbliche ed opere private.

Spietramenti

Lo spietramento è un'opera talvolta indispensabile per migliorare i terreni e renderli atti alla coltura. In alcuni casi trattasi di asportare materiale (cappellaccio o crosta) portato in superficie con le lavorazioni, in altri invece di raccogliere il pietrame sparso o proveniente da banchi di roccia superficiali preventivamente rimossi. Nel primo caso è evidente che data la natura friabile del materiale stesso, non tutto potrà essere asportato; nel valutarne perciò il quantitativo occorrerà tener presente che una parte cospicua rimane in sito.

Allorché trattasi di spietrare terreni a scheletro grossolano dominante e soprattutto con banchi di roccia affiorante è necessario valutare attentamente sino a qual punto è economicamente conveniente prevederne la totale asportazione. Nei casi in cui il lavoro di spietramento si appalesa troppo oneroso è bene limitarlo alle zone meno rocciose o pietrose.

Nei provvedimenti di concessione dovrà comunque essere fissato il prezzo per metro cubo del pietrame e si dovrà prescrivere che esso venga accatastato in cumuli misurabili per una giusta valutazione in sede di collaudo.

Quando il pietrame raccolto è destinato alla formazione di muri paraterra, di vespai, oppure alla costruzione di strade o di fabbricati, ammessi parimenti a contributo, nel determinare il prezzo di tali opere va tenuto conto del fatto che lo spietramento è stato sussidiato.

Drenaggi

Nei riguardi dei drenaggi si stabilisce che gli stessi debbano essere ammessi a contributo solo quando si tratta di terreni estremamente bisognosi e soggetti a ristagni profondi di acqua.

Di contro si è rilevata una certa tendenza a diffondere questo tipo di opera, anche laddove non se ne manifesti la assoluta necessità, e

da ciò l'esigenza di disciplinare, sia l'impostazione dal lato tecnico ed economico nell'interesse dei privati, sia l'esecuzione degli interventi finanziari.

Livellamenti

Per i terreni ondulati da irrigare nei quali occorre un preventivo livellamento, i movimenti di terra per essere ammessi a sussidio debbono risultare da un regolare piano quotato. E' evidente che qualora trattasi di appezzamenti molto estesi, per economia di spesa, dovranno prevedersi campi aventi quote differenti.

Trattori e apparecchiature connesse

Si conferma la sussidiabilità dei trattori e delle apparecchiature meccaniche per il dissodamento e la sistemazione del terreno, e l'approvazione dei progetti che ne prevedono l'acquisto è riservata alla «Cassa».

Allo scopo di estendere i vantaggi della meccanizzazione, l'ammissione al beneficio del contributo per l'acquisto del suddetto macchinario viene esteso anche alle aziende medio-piccole, intendendo per tali quelle, in unico corpo, di almeno una quarantina di ettari.

Nel caso di cooperative, consorzi, assocazioni, il terreno posseduto dovrà essere di almeno una ottantina di ettari.

Il sussidio è del 20% nel primo caso e del 25% nel secondo e si riferisce tanto alle macchine che alle attrezzature. Per la Calabria tale sussidio è rispettivamente del 30 e 35%.

La potenza minima dei trattori da ammettere a sussidio è di 50 HP, misurati alla puleggia, per le zone ove si applica la legge n. 215 e di 25 HP, pure alla puleggia, dove invece si opera con la legge n. 991.

L'acquisto dovrà essere inquadrato con le opere di trasformazione da eseguire nell'azienda.

Il collaudo relativo ai trattori ed alle apparecchiature connesse è subordinato alla avvenuta realizzazione di un complesso di lavori di miglioramento fondiario, approvato dalla « Cassa », di importo non inferiore a quello ammesso a contributo per il trattore e le relative apparecchiature.

Si precisa che per le macchine di provenienza estera è ammissibile a contributo l'importo di una macchina nazionale di eguale potenza, ferme restando però le percentuali di sussidio sopradette.

Per le attrezzature meccaniche acquistate a cura dei Consorzi di Bonifica, in considerazione del notevole apporto che le stesse possono dare allo sviluppo della trasformazione fondiaria ed all'economia del comprensorio, la misura del sussidio è elevata al 30% della spesa.

Per i centri di meccanizzazione istituiti dai Consorzi, occorre però che lo schema di gestione sia sottoposto alla preventiva approvazione

del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il quale, come è noto, è tenuto anche ad approvare le deliberazioni adottate dai Consorzi di Bonifica relative alla istituzione dei centri stessi.

Serre

Le serre e i relativi impianti sono ammissibili a sussidio in considerazione del fatto che possono considerarsi autonome opere di miglioramento fondiario, capaci di esprimere forme di agricoltura industrializzata. Il sussidio è limitato alle sole serre a struttura metallica e gli importi relativi possono sommarsi a quello riconosciuto per la trasformazione del corrispondente tipo di azienda.

L'approvazione degli impianti in questione è riservata alla «Cassa». Il sussidio massimo concedibile per la costruzione di serre nelle zone di pianura è del 45% della spesa, fermi restando i maggiori contributi previsti dalle leggi speciali.

In merito è da sottolineare la delicatezza del settore di intervento, per cui debbono essere tenute nella massima considerazione le esigenze organizzative ed imprenditoriali, notevoli per tali impianti, evitando le iniziative di agricoltori impreparati finanziariamente e tecnicamente.

Pertanto gli Ispettorati, nell'inviare i progetti, dovranno riferire dettagliatamente circa la capacità economica, imprenditoriale ed organizzativa degli interessati, nonché in merito alla loro specifica esperienza nel settore in questione.

Nel contempo occore fornire informazioni sulla situazione di mercato, per determinare la possibilità o meno di collocamento delle produzioni agricole delle serre progettate.

Poiché, infine, non è possibile valutare il costo di una serra senza che siano rese note determinate caratteristiche, occorre precisare se lo acciaio usato per la costruzione è profilato a caldo od a freddo, se zincato o no, indicando le sezioni dei profilati delle varie strutture, il peso riferito a mq. coperto, la luce delle navate, il tipo di vetro, la quantità in percento di aperture in rapporto alla superficie coperta ed il sistema di riscaldamento, con il calcolo della resa di Kcal/h.

Impianti antibrina

Sono ammissibili a sussidio gli impianti antibrina in quelle zone nelle quali la loro adozione consente di attuare colture di alto pregio. Per la sussidiabilità di tali impianti dovranno essere forniti dati ufficiali circa il verificarsi frequente delle brinate.

L'approvazione degli impianti in questione è riservata alla «Cassa».

Opere sussidiabili solo in montagna

Gli Ispettorati Forestali nelle aree di loro competenza possono ammettere a sussidio anche le recinzioni, le strade a fondo naturale, i rimboschimenti e la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, gli impianti di prati poliennali e le concimazioni di fondo.

Recinzioni

Le recinzioni saranno prese in considerazione quando destinate alla formazione di settori pascolativi, alla trasformazione di olivastreti, e, nei casi di assoluta necessità, alla difesa di appezzamenti a colture arboree specializzate e di terreni soggetti a pascolo abusivo.

Il progetto deve prevedere però contemporaneamente il decespugliamento, il dicioccamento e lo spietramento. Qualora tali opere siano state eseguite o non siano necessarie, in linea del tutto eccezionale, potrà essere ammesso a sussidio altro idoneo tipo di recinzione.

In tal caso l'approvazione dei progetti è riservata alla «Cassa».

Rimboschimenti

In merito ai rimboschimenti ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati si dispone che, nel provvedimento di concessione, debba tenersi conto delle norme dettate dal 2° comma dell'art. 79 e dall'art. 80 del R. D. 16 maggio 1926, n. 1126, che prevedono come è noto, la liquidazione in tempi diversi del sussidio; cioè un acconto dopo il primo biennio di impianto ed il saldo dopo 5 anni, previo certificato rilasciato dal competente Ispettorato Forestale attestante la buona riuscita dell'opera.

Gli eventuali collaudi parziali relativi ai rimboschimenti dovranno riferirsi a lotti impiantati almeno da due anni, e, ove il terreno non sia stato già vincolato, la relativa zona, appena eseguiti gli impianti, dovrà essere sottoposta al vincolo idrogeologico.

Il contributo da corrispondere per i lavori relativi ai rimboschimenti in sede di collaudo parziale non potrà in alcun caso essere superiore ai due terzi dell'importo concesso per i lavori stessi. Il terzo residuale sarà corrisposto al termine e con le modalità sopra disposte.

La ditta concessionaria è tenuta a compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale, e, per dare inizio ai lavori di rimboschimento, dovrà chiedere la preventiva autorizzazione all'Ispettorato Forestale competente. Per quanto concerne infine l'impiego delle somme previste per l'esecuzione dei lavori di risarcimento, questo dovrà essere

preventivamente richiesto all'Ispettorato Regionale delle Foreste il quale provvederà ad approvare le effettive entità degli interventi nell'ambito della cifra a suo tempo all'uopo destinata.

Prati poliennali

Il massimo impulso è bene sia dato oltre che al miglioramento dei pascoli, all'impianto dei prati poliennali specie se irrigui. Tali prati dovranno possibilmente comparire tra le opere di miglioramento di tutte le grandi aziende pascolive e per una adeguata superficie. A tal fine può essere sussidiato l'acquisto delle sementi relative, da giustificare con fattura e da spargere alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato competente.

Concimazioni di fondo

Le concimazioni di fondo possono essere sussidiate limitatamente ai pascoli da ricostituire ed ai prati poliennali nelle zone in cui vengono introdotti per la prima volta. Anche per i concimi occorrerà esibire le relative fatture di acquisto e lo spargimento dovrà essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato competente.

Limite di spese per alcune categorie di opere

Premesso che in sede di istruttoria dovranno tenersi presenti gli importi massimi ammissibili a contributo col pieno sussidio in precedenza indicati, si precisano quelli che per talune opere particolarmente onerose si ritengono approvabili col pieno sussidio.

Terrazzamenti

Tra le opere di sistemazione idraulico-agraria dei terreni ve ne sono alcune particolarmente onerose, come ad esempio i terrazzamenti con muri di sostegno. Poiché in taluni casi non è possibile ammettere a sussidio col pieno contributo l'intera spesa occorrente per la loro realizzazione, per ragioni di economia nel costo delle trasformazioni, si prescrive che l'importo massimo da ammettere a contributo col pieno sussidio non dovrà di norma superare le L. 500 mila per ettaro effettivamente sistemato come sopra. Ove tale importo sia maggiore il contributo sarà proporzionalmente diminuito.

Irrigazione con acque sotterranee

Come già detto in precedenza la irrigazione con acque sotterranee va tenuta nella massima considerazione date le non trascurabili disponibilità idriche del sottosuolo meridionale. Non essendo però possibile superare certi limiti di spesa, per il complesso delle opere di provvista, sollevamento e distribuzione, si concederà di norma il sussidio nella misura massima limitatamente a 500 mila lire ad ettaro. Quando la spesa unitaria supera detto limite l'aliquota del sussidio dovrà essere proporzionalmente ridotta.

Opere di distribuzione dell'acqua

Onde contenere in giusti limiti lo sviluppo della rete irrigua non dovrà ammettersi a sussidio uno sviluppo di condotte o canalette irrigue, ivi comprese quelle per l'adduzione, superiore a ml. 200 per ettaro.

Strade

Il costo delle strade, come è noto, varia moltissimo a seconda delle zone ove si realizzano ed a seconda della disponibilità o meno di pietrame nelle vicinanze. In relazione a tali opere si raccomanda di non superare la spesa di L. 800 per mq. di capostrada nelle zone di pianura e di L. 1.200 in quelle di collina e montagna compresi eventuali muri di sostegno, esclusi ponti e tombini.

Spietramenti

La spesa relativa allo spietramento oscilla di solito entro limiti molto ampi, e dipende dal quantitativo di materiali da rimuovere. Al riguardo si indicano i limiti di spesa ammissibili a contributo e che si raccomanda di non superare:

a) nel caso di terreno pietroso: mc. 300 a L. 300-400 mc. per un totale di L. 90.000 - L. 120.000 ad ettaro;

b) nel caso di terreni con crosta o cappellaccio mc. 800-1.200 a L. 100 al mc. per un totale di L. 80.000 - 120.000 ad ettaro.

Credito agrario di miglioramento

Allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria la «Cassa» ha messo a disposizione degli Istituti autorizzati

all'esercizio del credito agrario di miglioramento i fondi necessari per la concessione di mutui in applicazione del R. D. 13-2-1933, n. 215 e successive leggi integrative.

Gli Istituti di credito con i quali è stata stipulata apposita convenzione sono:

Banco di Napoli (per l'Italia Meridionale)
Banco di Sicilia (per la Sicilia)
Banca Nazionale dell'Agricoltura (per tutta la zona di intervento)
Banca Nazionale del Lavoro (per tutta la zona d'intervento)
Banco di Sardegna (per la Sardegna)
Cassa di Risparmio di Calabria (per la Calabria e Lucania)
Cassa di Risparmio V. E. (per la Sicilia)
Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (per tutta la zona d'intervento)
Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (per l'Italia Centrale)
Istituto Federale di Credito per la Toscana (per l'isola d'Elba)
Banco di Santo Spirito (per il Lazio).

Coloro che per la esecuzione delle predette opere intendono avvalersi del credito, potranno godere dei benefici di seguito indicati secondo le modalità che qui si espongono:

1) Gli aspiranti alla concessione del mutuo con i benefici di legge, nel presentare le relative domande ai competenti Ispettorati indicheranno l'Istituto bancario da essi prescelto e l'importo per il quale intendono contrarre mutuo di miglioramento con il concorso della « Cassa » sugli interessi.

E' in facoltà dei richiedenti scegliere:

a) un mutuo, con il concorso sugli interessi, per l'intero importo delle opere da compiere (100%);

b) un mutuo di importo massimo tale che sommato con il contributo in capitale non superi il 90% della spesa complessivamente approvata. In relazione a quanto sopra e tenuto conto delle percentuali base di sussidi concedibili in rapporto alle varie disposizioni di legge, gli importi mutuabili dovranno essere così determinati:

contributo:	38%	importo mutuabile:	50%
»	50%	importo mutuabile:	40%
»	60%	importo mutuabile:	30%
»	75%	importo mutuabile:	15%

Qualora si renda necessario, nel caso di sussidi concessi con la applicazione di percentuali differenziate, gli importi mutuabili do-

vranno essere determinati calcolando la media ponderale in relazione alle diverse aliquote di contributo.

c) quando le proprietà da migliorare appartegono a Comuni, Università o Comunanze agrarie, Istituzioni pubbliche ed Enti morali in genere e le stesse ricadono in comprensorio di bonifica montana, potrà essere concesso, a norma degli articoli 79 e 80 del D. L. 13-2-1933, n. 215, il cumulo del sussidio in capitale con il concorso nel pagamento degli interessi. In tal caso però l'importo del mutuo da concedersi non potrà oltrepassare la differenza risultante tra lo importo della spesa approvata per la esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio in capitale concesso;

d) per la realizzazione di impianti di trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli promossi da Cooperative è ammesso il cumulo del sussidio in capitale con la concessione di un mutuo pari al 50% della spesa approvata.

In questo caso e quando si tratti di Cooperative di coltivatori diretti, piccoli proprietari ed enfiteuti, o di impianti che ricadono in territori montani, il tasso di interesse è del 2,50%, negli altri casi il tasso è del 3%.

In ambedue i casi non è previsto il concorso della Cassa nei pagamenti degli interessi.

Nessun maggiore importo rispetto al costo dell'opera come stabilito dalla « Cassa », potrà essere riconosciuto dall'Istituto di Credito agli effetti del mutuo.

2) Ottenuto dalla « Cassa » il provvedimento di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, i richiedenti dovranno presentare all' Istituto di credito prescelto regolare domanda corredata dei prescritti documenti, inviando copia della domanda stessa alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio Credito e Finanza.

La facoltà di contrarre il mutuo dovrà essere esercitata entro otto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Trascorso tale termine il diritto ad avvalersi del beneficio di cui sopra decade automaticamente.

Per agevolare lo svolgimento dell'istruttoria bancaria delle domande di mutuo, mentre si raccomanda agli Ispettorati ed ai Consorzi ed Enti di bonifica di coadiuvare gli interessati nella compilazione delle stesse e di facilitarli nell'approntamento della relativa documentazione da presentare alle banche, si dà facoltà ai richiedenti di inoltrare la domanda all'Istituto prescelto, contemporaneamente a quella indirizzata alla « Cassa » per l'approvazione del progetto, affinchè la banca possa iniziare l'istruttoria di sua competenza, rinviando, s'intende, la stipulazione del contratto di mutuo al momento in cui la « Cassa » emetterà il provvedimento di ammissione dell'ope-

ra alle agevolazioni di legge. In tal caso all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti i mutui dovranno costituire presso l'Istituto bancario un deposito di L. 10 mila, non rimborsabile se la « Cassa » non ammette l'opera a godere del contributo sugli interessi.

E' da tener presente che la facoltà assentita con l'atto di concessione del sussidio di richiedere il mutuo di credito agrario non può essere esercitata, in quanto essa viene a perdere ogni validità, qualora le opere ammesse siano già state eseguite alla data di presentazione della domanda agli Istituti convenzionati con la « Cassa ».

Qualora la domanda di contributo e di mutuo venga accolta, le spese notarili e di istruttoria rimarranno a carico della « Cassa » ad eccezione delle spese di bollo, ipotecarie, di registro e dei diritti erariali che saranno a carico del mutuatario.

3) La durata dei mutui è stabilita come segue:

Anni 8: acquisto di apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni; acquisto di bestiame per la formazione di nuclei di selezione;

Anni 10: dissodamento di terreni; ricerca, sollevamento e distribuzione di acque a scopo irriguo;

Anni 15: scasso e scarificazione dei terreni;
piantagione di olivi e di frutteti, formazione di alberature e fasce frangivento, chiudende;

Anni 20: sistemazione idraulica ed idraulico-agraria dei terreni;
impianti conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali, compresi gli impianti di surgelazione;
costruzione di sili per la conservazione dei foraggi, serre;
cabine di trasformazione e linee fisse e mobili di distribuzione della energia elettrica ad uso agricolo ed in genere le installazioni elettro-agricole;
opere di costruzione e riattamento di fabbricati rurali e relativi annessi;
costruzione di strade poderali e interpoderali;

Anni 25: miglioramento di pascoli montani; centrali e impianti collettivi per ortofrutticoli;
ricerca, provvista e distribuzione di acque potabili compresi gli acquedotti rurali;
opere realizzate con mutui al 100%.

E' in facoltà del mutuatario chiedere alla Cassa il nulla osta per la riduzione del periodo di ammortamento.

Per i progetti di trasformazione che si riferiscono a più categorie

di opere, sarà fissato un unico periodo di ammortamento, tenendo presente la media ponderale delle durate sopra indicate.

In allegato si riporta un esempio per la determinazione della durata media riferita ad opere aventi diversi periodi di ammortamento.

Il tasso delle operazioni di mutuo è del 3,50% annuo netto, comprensivo delle spese di istruttoria e di ogni altra spesa ed onere di qualsiasi natura.

La « Cassa » concorrerà al pagamento degli interessi con un contributo dell'1,50% di modo che l'effettivo carico degli interessi per i mutuatari si ridurrà al 2% annuo netto.

Gli interessi di preammortamento del mutuo saranno conteggiati dal giorno dell'erogazione delle singole somministrazioni fino alla data di inizio dell'ammortamento.

L'ammortamento avverrà in quote semestrali costanti posticipate con decorrenza dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla stipula dell'atto definitivo di quietanza.

E' facoltà del mutuatario chiedere alla « Cassa », tramite l'Istituto di credito, il nulla osta per ridurre il periodo di preammortamento.

4) L'erogazione delle somme al mutuatario avverrà secondo le seguenti modalità:

A) nel caso di mutuo non eccedente il 50% del costo delle opere:

a) la prima somministrazione, in misura non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, entro due mesi dalla stipula del contratto previa presentazione della prescritta documentazione;

b) la seconda somministrazione, in misura non superiore al 30% dell'ammontare del mutuo, dietro presentazione da parte del mutuatario dello stato di avanzamento che attesti l'avvenuta esecuzione di almeno un terzo dei lavori sussidiati e che porti la convalida della « Cassa » o altro Organo a ciò delegato dalla « Cassa » stessa;

c) l'ultima somministrazione, dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo rilasciata ai termini dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

B) nel caso di mutuo al 100%:

a) la prima somministrazione in misura non superiore al 30% dell'ammontare del mutuo entro due mesi dalla stipula del contratto;

b) le altre somministrazioni, in misura complessiva non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, calcolato in base a tre stati di avanzamento vistati dalla « Cassa », o da altro organo a ciò delegato dalla « Cassa » stessa: il primo dopo l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori sussidiati, il secondo dopo il 50% ed il terzo dopo il 70%.

c) l'ultima somministrazione dietro presentazione del certificato di collaudo, rilasciato ai termini dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

5) Nel caso di ritardato pagamento delle rate dovute dai mutuatari alle singole scadenze, questi dovranno corrispondere alla Banca gli interessi di mora fissati nel contratto di mutuo, salvo il diritto della Banca medesima di rescindere il contratto e procedere agli atti necessari per il recupero delle somme mutuate.

6) Il sussidio integrativo sarà erogato dalla «Cassa» a collaudo delle opere secondo la prassi in uso per i sussidi in conto capitale; tenendo presente che allorquando è stato contratto un mutuo il periodo stabilito per la esecuzione delle opere decorre dalla data della prima somministrazione.

7) Per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 36 della legge 2-6-1961, n. 454, in merito alla garanzia offerta dal Fondo interbancario, al riconoscimento delle qualifiche dei mutuari ed a quelle delle caratteristiche delle rispettive aziende agrarie dovranno provvedere gli Ispettorati Agrari Compartimentali e Regionali delle Foreste, su richiesta degli Istituti di Credito.

Le attestazioni di cui trattasi dovranno essere fornite dagli Ispettorati stessi, sia per i progetti di competenza ispettoriale che per quelli di competenza «Cassa».

8) E' in facoltà del mutuatario di provvedere alla estinzione anticipata del mutuo contratto.

Quando l'estinzione ha luogo prima della stipula dell'atto definitivo di quietanza, il mutuatario dovrà rimborsare le spese notarili e di istruttoria e tutte le commissioni maturate sulle somministrazioni percepite e dovrà corrispondere all'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

Quando, invece, la estinzione ha luogo dopo la stipula dell'atto definitivo di quietanza, il mutuatario dovrà liquidare a favore dell'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

Di seguito si indicano le rate semestrali costanti ed il valore attuale della partecipazione « Cassa » sugli interessi conteggiati su un mutuo di L. 1.000.000:

Tabella semestralità ammortamento

Rate semestrali costanti occorrenti per estinguere un mutuo di Lire 1.000.000 al tasso del 2% nominale annuo e valore attuale del concorso «Cassa» negli interessi del mutuo:

Anni	Semestralità costante	Valore attuale concorso negli interessi
8	67.944,60	57.772,88
9	60.982,05	63.909,23
10	55.415,32	69.917,09
11	50.863,71	75.800,17
12	47.073,47	81.560,25
13	43.868,88	87.200,75
14	41.124,44	92.723,99
15	38.748,11	98.133,21
16	36.670,89	103.430,35
17	34.839,97	108.618,43
18	33.214,31	113.699,61
19	31.761,50	118.676,17
20	30.455,60	123.550,75
21	29.275,63	128.325,73
22	28.204,41	132.993,59
23	27.227,75	137.584,75
24	26.333,84	142.073,29
25	25.512,73	146.471,08

Questioni di carattere vario

Interventi nelle aziende già trasformate

Per le aziende che hanno raggiunto un'alta intensità colturale e che hanno eseguito investimenti tali da far considerare la trasformazione fondiaria pienamente conseguita nei limiti della ordinarietà, con riferimento anche agli obblighi del piano generale di bonifica, e nel caso questi non risultino esplicitamente sanciti, nella presumibile misura da desumersi da analoghi obblighi di comprensori similari, si stabilisce che possono essere ammesse a sussidio solo le opere di trasfor-

mazione fondiaria atte a determinare un sensibile aumento del reddito totale dell'azienda.

Qualora fosse richiesta l'approvazione di opere diverse da quelle di cui sopra, occorrerà vagliare attentamente la opportunità di ammetterle a sussidio e nel caso affermativo accordare alle stesse un sussidio in misura convenientemente ridotta.

Applicazione degli articoli 40 e 47 del D. L. 215

Quando gli Organi istruttori ritengono che per determinate situazioni debba farsi ricorso all'applicazione degli articoli 40 e 47 della legge n. 215, che prevedono l'uno la concessione di particolari premi di incoraggiamento alle aziende agrarie che si propongono di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini della bonifica, l'altro la concessione di sussidi per gli studi e le ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili, i progetti relativi, corredati della proposta ispettoriale, dovranno essere trasmessi alla « Cassa » essendo riservata alla stessa l'approvazione e la concessione del premio.

Ubicazione delle aziende

Come è noto le opere ammissibili a sussidio debbonsi riferire ad aziende ricadenti per intero entro il perimetro dei comprensori o dei bacini montani in precedenza specificati.

Proprietà derivanti dalla applicazione della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina

Nelle aree di competenza degli Ispettori Agrari, in applicazione delle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, il sussidio a favore dei progetti per le opere di trasformazione fondiaria da eseguire in dette proprietà può essere elevato al 45% della spesa, quando si tratti di opere direttamente attinenti alla neo formazione della proprietà contadina e particolarmente onerose. Nella domanda dovrà essere documentato che l'azienda proviene dall'applicazione dell'art. 2 della legge 22-3-1950, n. 144 e tanto nel provvedimento di concessione cne nelle proposte specificarsi che le opere, per le quali si concede il sussidio maggiorato, sono particolarmnte onerose.

Opere iniziate prima del sopraluogo preventivo

Non sono ammissibili a sussidio le opere previste in progetto che all'atto del sopraluogo preventivo risultino iniziate: di tale circostanza

si dovrà fare esplicita dichiarazione nelle relazioni tecniche che accompagnano la concessione ispettoriale e nelle proposte di concessione di sussidio relative ai progetti la cui approvazione è riservata alla «Cassa».

Parere degli Uffici del Genio Civile

E' in facoltà degli Ispettorati sentire per i progetti il parere degli Uffici del Genio Civile solo quando per ragioni tecniche ne ravvisino l'opportunità.

Progetti di variante ad opere già approvate

Ricorre spesso la necessità di dover apportare in sede esecutiva varianti sostanziali al progetto primitivo, le quali talvolta comportano anche variazioni di importo. La « Cassa », in proposito, mentre raccomanda vivamente che la progettazione sia effettuata con accuratezza, onde evitare al massimo modifiche in sede esecutiva, è del parere che non si debba precludere la possibilità di migliorare la progettazione ogni qualvolta vi siano seri e fondati motivi. Si è di avviso comunque di autorizzazione le varianti allorché si manifestino circostanze tali, come ad esempio reperimento di risorse irrigue non previste, suddivisone di assi ereditari, vendite, ecc. da mutare strutturalmente l'impostazione della trasformazione.

Negli altri casi sarà bene che esse vengano vagliate con criteri di rigidità.

Le varianti relative ai progetti di competenza «Cassa», se trasmesse tramite gli Ispettorati dovranno essere corredate del parere degli stessi.

Soltanto per varianti di non rilevanti entità il cui importo complessivo non sia, in ogni caso, superiore al 10% della spesa dell'opera variata, potrà prescindersi dalla preventiva approvazione, a condizione però che l'esecuzione di esse sia riconosciuta indispensabile alla buona riuscita dell'opera ed al suo miglior funzionamento, e sempre che la spesa per il relativo sussidio sia contenuta nella somma già impegnata.

Delle varianti di non rilevante entità dovrà farsi precisa menzione nel certificato di collaudo ed i collaudatori dovranno pronunciarsi esplicitamente sulla loro ammissibilità o meno alla liquidazione.

Le varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione e per le quali non sussistono le condizioni sopraindicate, che siano cioè di rilevante entità e si riferiscano a vere modifiche del progetto originario, non dovranno essere ammesse alla liquidazione, il collaudatore ne dovrà quindi depennare l'importo dal conto consuntivo, anche se la spesa relativa sia contenuta nella somma già approvata.

Premesso quanto innanzi si stabilisce che:

1) le eventuali economie derivanti dalla mancata esecuzione di una opera non possono essere utilizzate a favore di altre opere anche se previste in concessione;

2) le eventuali economie derivanti da diminuzione di opere, variazioni di strutture od altro, non possono essere utilizzate per opere non contemplate nei provvedimenti di concessione;

3) le economie di cui al numero precedente possono essere invece utilizzate per altre opere dello stesso gruppo entro il limite del 10% della spesa originariamente approvata per l'opera variata; per le opere variate quindi, la spesa ammissibile a sussidio può aumentare come massimo del 10 per cento.

I gruppi di opere di cui sopra sono:

a) fabbricati per uso abitazione, accessori e fabbricati vari (stalle, fienili, sili, magazzini);

b) opere di sistemazione idraulico-agraria, scassi, dissodamenti, spietramenti, piantagioni;

c) opere irrigue, laghetti collinari, elettrodotti;

d) acquedotti, provviste d'acqua per uso aziendale, strade;

e) macchinari.

Es.: se nella esecuzione di una o più opere dello stesso gruppo, ammesse a sussidio p. e. per lire 8 milioni, si sostiene una minore spesa di un milione, di tale milione, L. 800 mila —cioè il 10% dell'importo delle opere stesse— possono, in sede di collaudo, essere trasferite su altre opere dello stesso gruppo, che, pur con i prezzi approvati, siano costate di più.

4) nel caso di collaudi parziali, l'importo massimo in base al quale potrà essere liquidato il sussidio, fatto salvo quanto disposto ai punti 1), 2) e 3), non può superare quello a suo tempo riconosciuto per l'opera o gruppo di opere oggetto di collaudo.

I provvedimenti modificativi di precedenti atti di concessione di sussidio di competenza ispettoriali, emessi per l'approvazione di varianti alle opere ammesse, debbono ricevere la preventiva approvazione della «Cassa» per la notifica alle ditte concessionarie.

Pertanto i provvedimenti in argomento, ivi compresi quelli che non comportino variazione nella spesa approvata, dovranno essere trasmessi secondo la normale procedura alla Cassa, corredati dagli elaborati tecnici originari e da quelli di variante.

Collaudo piantagioni arboree

Onde meglio accertare la riuscita delle piantagioni, frangiventi compresi, il collaudo delle stesse dovrà essere fatto due anni dopo la data di ultimazione dell'impianto e può essere ammessa una tolleranza del 3-4%, al massimo, di fallanze.

La data dell'impianto deve essere comunicata dalle ditte alla «Cassa» o agli Ispettorati, a seconda dei casi, ai fini della decorrenza del termine predetto.

Il collaudatore dovrà certificare se l'impianto è stato realizzato così come approvato; cioè con i sesti, le specie, le varietà e le consociazioni indicati in progetto.

Importo progetti stralcio

Al fine di non aggravare troppo il lavoro di istruttoria si raccomanda, nei limiti del possibile, di non accogliere progetti stralcio inferiori a 4-5 milioni per piani aziendali di trasformazione di importo sino a 20 milioni, e di L. 8-10 milioni per piani di importo superiore.

Spese generali

La « Cassa » riconosce di norma una percentuale di spese generali variabile dal 2 al 5% sull'importo delle opere approvate, a seconda delle particolari difficoltà, degli oneri della progettazione, della direzione dei lavori e dell'assistenza da parte dei progettisti.

Per le opere di competenza degli Ispettori Forestali, data la maggiore onerosità sopratutto nella direzione ed assistenza tecnica, le percentuali di cui sopra sono elevate rispettivamente al 4% ed al 7%.

Per i macchinari, le attrezzature, ed in genere per i lavori di facile progettazione (dissodamenti, piantagioni, ecc...) si applicherà invece la percentuale fino al 2%.

Nel fissare la percentuale di spese generali dovrà tenersi conto in ogni caso delle opere progettate in serie (ad es. case dello stesso tipo, ecc.).

Particolare considerazione dovrà tenersi inoltre nel caso degli impianti di conservazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli di organismi cooperativi e consortili.

I. G. E.

Nel costo delle attrezzature e dei macchinari per i quali è espressamente richiesta la esibizione di fatture viene riconosciuta la spesa relativa all'I.G.E. che pertanto è ammissibile a sussidio.

Imprevisti

Per tale voce non è ammissibile a sussidio alcuna spesa.

Elaborati da inviare alla « Cassa »

Per i provvedimenti di competenza «Cassa» dovranno inviarsi due copie degli elaborati tecnici, di cui una senza correzioni, per dare modo alla «Cassa» di restituirla corretta una volta che il progetto sia stato approvato. La copia corretta verrà spedita all'Ispettorato che a sua volta ne curerà l'inoltro alla ditta interessata dopo aver preso nota delle variazioni apportate.

Disposizioni di carattere amministrativo

Facoltà di richiedere il sussidio

In considerazione del fine che con le opere di miglioramento si intende raggiungere, dato anche che l'utilità dell'opera eseguita deriva dall'esistenza obiettiva di essa — indipendentemente dalla persona dell'esecutore, — ove lo si ritenga opportuno, a corredo della domanda di sussidio potrà non essere richiesto alcun documento circa la proprietà od il possesso del terreno da assoggettare a trasformazione.

Nel caso in cui il richiedente agisca in forza di rappresentanza, egli dovrà invece produrre la documentazione della sua qualità di rappresentante.

Tale procedura trova giustificazione nello stesso articolo 45 della legge n. 215, il quale prevede che il sussidio possa essere concesso anche a chi non sia proprietario o possessore del fondo da migliorare.

Non occorre quindi accertare a quale titolo il richiedente non proprietario voglia procedere ai lavori in quanto è da ritenersi che nessun richiedente in buona fede costruirebbe sul fondo altrui opere, la cui spesa rimane per la maggior parte a suo carico. E nel caso di buona fede soccorrono le norme dell'articolo 936 del codice civile che esclude nel proprietario la facoltà di richiedere la demolizione dell'opera. D'altra parte è da tener presente che la liquidazione del sussidio avviene ad opera compiuta e collaudata, e pertanto mentre è da escludere il rischio di erogare somme per opere non realizzate, eventuali contestazioni sorte nel corso della esecuzione delle opere, verrebbero prese in esame e risolte prima della liquidazione.

Nel caso che la richiesta del sussidio comprenda l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili da parte di richiedenti non proprietari

delle aziende interessate è però indispensabile l'accertamento del titolo in base al quale si intenda procedere ai lavori, giacché la dispensa dall'obbligo di garantire con fidejussione l'impegno a non distogliere i macchinari e le attrezzature mobili dall'uso previsto, ed a provvedere alla loro manutenzione, è consentita solo al richiedente che sia proprietario del fondo da migliorare.

Ad evitare eventuali concessioni di sussidi o comunque di provvidenze previste dalla vigente legislazione sulla bonifica per le stesse opere da parte di vari Organi preposti alla istruttoria dei progetti, ed allo scopo di conoscere con esattezza i precedenti interventi dello Stato a favore di una determinata azienda, prima di dar corso alla istruttoria delle istanze si rende necessario fare al riguardo accurati accertamenti.

Provvedimenti di concessione

Per i progetti di competenza ispettoriale, una volta eseguita l'istruttoria, gli Ispettori cureranno, con cortese puntualità, la trasmissione mensile alla «Cassa» dei provvedimenti di concessione, inviando, di volta in volta, i provvedimenti adottati nel mese, non oltre il giorno 10 del mese successivo, corredati da quanto appresso:

a) copia della domanda;

b) copia della relazione tecnica (mod. 92) con la dichiarazione che all'atto del sopraluogo preventivo le opere non erano state iniziate;

c) tre copie del provvedimento di concessione.

Di tutte le concessioni dovrà essere compilato un elenco da trasmettere con le stesse in triplice copia, avendo cura di raggruppare i provvedimenti per comprensorio e di redigere un apposito elenco per le concessioni in forma mista ed uno per quelle di solo mutuo.

Nella relazione tecnica si dovranno specificatamente trascrivere gli importi originari ed ammessi a sussidio di ciascun progetto.

Nei provvedimenti di concessione relativi a progetti costituenti stralcio di piani di massima inferiori a 20 milioni, quindi di competenza ispettoriale, si dovrà precisare l'importo del piano stesso.

Come già prescritto, i provvedimenti di concessione non dovranno essere notificati agli interessati prima dell'avvenuta comunicazione di assunzione dei relativi impegni di spesa da parte della « Cassa ».

Nei provvedimenti di concessione sarà prevista l'adozione dello stesso sistema di liquidazione adottato dal Ministero (a misura per i lavori, a percentuale fissa ed invariabile per le spese generali).

Nei dispositivi dei provvedimenti di concessione del sussidio, a seconda che ricorrano le condizioni relative, saranno inserite le seguen-

ti prescrizioni pena, in caso di inadempienza, la restituzione delle somme percepite a titolo di sussidio:

a) conservazione ai fabbricati rurali della destinazione prevista in progetto;

b) esecuzione per almeno cinque anni consecutivi della regolare manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria;

c) manutenzione del macchinario ed obbligo di non distoglierlo dal previsto impiego, unitamente ad ogni altra cosa mobile, per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque;

d) accatastamento del materiale di risulta, proveniente dallo spietramento, in cumuli misurabili da valutarsi in sede di collaudo ed indicazione per lo stesso del prezzo per metro cubo.

Il dispositivo dei provvedimenti di concessione dovrà inoltre contenere uno specifico richiamo all'obbligo da parte della ditta concessionaria di osservare, ove ricorrano le condizioni previste, le prescrizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27-7-1934, n. 1265, ed alla legge 8-11-1956, n. 1300, contenente modifiche all'articolo 229 dello stesso Decreto.

Provvedimenti di concessione relativi ad interventi nei terreni assegnati per effetto della Legge di Riforma

I provvedimenti di concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario nei terreni assegnati per effetto della Riforma Fondiaria dovranno essere trasmessi sempre con separati elenchi mod. 78 sui quali sia chiaramente specificato che trattasi di provvedimenti interessanti la Riforma Fondiaria.

Provvedimenti negativi

Gli eventuali provvedimenti negativi, qualunque sia l'importo delle opere, sono di competenza degli Ispettorati; la « Cassa » potrà esaminare i reclami.

Concessione di mutui

Gli Ispettorati, per i progetti di loro competenza, in analogia a quanto si pratica per la concessione dei sussidi in conto capitale, sono autorizzati ad espletare anche le pratiche relative alla concessione di mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 13-2-1933, n. 215.

Circa l'accertamento dell'importo relativo al concorso sul pagamento degli interessi per l'ammortamento del mutuo e la conseguente deter-

minazione del contributo integrativo, si fa presente che gli stessi rientrano nella competenza « Cassa », mentre gli Ispettorati dovranno provvedere alla liquidazione del sussidio in base alle risultanze del collaudo, così come avviene per tutte le altre liquidazioni di contributo in conto capitale.

Per le pratiche con mutuo si dovrà compilare un elenco a parte ed il numero d'ordine dovrà essere seguito dalla lettera m).

Qualora da parte di qualche ditta si richieda la modifica della concessione già ottenuta col sussidio in conto capitale, per avvalersi del credito di miglioramento fondiario, potrà procedersi alla emissione di un provvedimento aggiuntivo con il quale si prevede la possibilità del mutuo, sempre che le opere non risultino iniziate.

Qualora le opere risultino già iniziate, la facoltà di avvalersi della possibilità del credito può essere concessa limitatamente alle opere non ancora eseguite all'atto degli accertamenti che all'uopo saranno disposti.

Nel caso la richiesta di modifica si riferisca a provvedimenti di competenza «Cassa», la domanda sarà trasmessa alla «Cassa» stessa con l'indicazione delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Qualora le ditte beneficiare di sussidi in conto capitale richiedessero invece il mutuo del 100% sull'importo ammesso a sussidio, i provvedimenti di concessione emessi dovranno essere revocati e sostituiti con nuovo provvedimento. Anche in questo caso le opere non debbono essere state ancora iniziate.

Per i provvedimenti di concessione del sussidio in forma mista o di solo concorso nel pagamento degli interessi, la facoltà di contrarre mutui col concorso della «Cassa» nel pagamento degli interessi stessi può essere esercitata soltanto entro il termine di 8 mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione; ove nel periodo suddetto tale facoltà non sia stata esercitata, il diritto ad avvalersi del suddetto beneficio si intende automaticamente decaduto.

Il termine predetto di mesi 8 può essere prorogato, ove sussistano motivate gustificazioni, su richiesta delle ditte.

Il richiedente dovrà inviare copia della domanda di mutuo anche alla « Cassa per il Mezzogiorno - Servizio Credito e Finanza ».

Trascorsi i termini di cui sopra senza che gli interessati abbiano fatto ricorso alle richieste di mutuo, i sussidi concessi in forma mista, ove nulla altro osti, saranno liquidabili in conto capitale, senza bisogno di altro provvedimento dell'Amministrazione.

Rinuncia ai mutui

Nei casi in cui le ditte concessionarie abbiano rinunziato alla facoltà di fare ricorso al credito agrario di miglioramento con il concor-

so della «Cassa» nel pagamento degli interessi, quando questa sia stata prevista negli atti di concessione, i provvedimenti di liquidazione dovranno essere corredati dalla dichiarazione degli interessati dalla quale risultino la circostanza predetta e l'impegno a non avvalersi per il futuro della suddetta possibilità.

La dichiarazione di cui trattasi, che deve essere resa in carta legale da L. 100, dovrà essere richiesta agli interessati in sede di collaudo delle opere a cura degli Ispettorati, ed allegata a corredo della documentazione degli atti di liquidazione.

Proroghe

Per i provvedimenti di concessione per i quali siano scaduti i termini fissati per la esecuzione delle opere e non siano state concesse proroghe, deve essere fatta alle ditte interessate esplicita richiesta di produrre entro il termine di 60 giorni le domande di collaudo delle opere, corredate dalla contabilità finale dei lavori eseguiti, pena la revoca degli atti di concessione. Ove le ditte stesse non provvedano entro il termine predetto a chiedere il collaudo o ad avanzare motivate istanze di proroga i provvedimenti dovranno senz'altro essere revocati.

Dato il particolare carattere che hanno le opere di trasformazione fondiaria, quando non siano derivanti da un obbligo sancito in relazione ad un piano di bonifica reso esecutivo, nulla vieta che si possa concedere, per giustificati motivi, una proroga che deve essere richiesta prima che scada il termine fissato in concessione. A ciò dovrà provvedersi con atto formale da allegare al provvedimento di liquidazione del sussidio affinché anche gli Organi di controllo possano prenderne visione.

Collaudi di competenza ispettoriale

Il collaudo delle opere relative ai progetti di competenza ispettoriale spetta agli Ispettorati. Si raccomanda però di non largheggiare nella concessione di collaudi parziali a meno che non si tratti di iniziative di Consorzi di bonifica nell'interesse di più proprietari.

Date le difficoltà nelle quali in linea di massima le trasformazioni vengono realizzate, e la necessità d'altra parte di evitare dispendi, i collaudi parziali, di regola, non devono essere inferiori alla cifra di lire 2 milioni. E' tuttavia, lasciato alla discrezione degli Ispettori di accordare collaudi parziali per importi inferiori nel caso di progetti di piccoli conduttori diretti, che per proseguire i lavori di trasformazione abbiano assoluto bisogno di sussidio.

Gli interessati che intendono beneficiare di collaudi parziali do-

vranno farne apposita richiesta all'atto della domanda di sussidio: ciò sia per i progetti di competenza «Cassa» che ispettoriali.

Le opere per le quali si chiede il collaudo parziale dovranno essere complete a se stanti, e capaci di utile funzionamento.

I collaudi, per quanto riguarda la competenza, sono regolati in modo analogo alle concessioni. Per quelli ispettoriali dovrà tenersi presente che il funzionario incaricato dell'istruttoria non può effettuare il collaudo.

Le indennità relative ad accertamenti tecnici per collaudi e per stati di avanzamento delle opere di miglioramento fondiario sono a carico della « Cassa ».

Qualora in sede di collaudo le opere non risultino ultimate e quindi non collaudabili, le indennità relative agli accertamenti tecnici saranno poste a carico delle ditte e detratte dai contributi all'atto della erogazione.

Fatture

Qualora per la liquidazione del sussidio sia prevista la documentazione della spesa con fatture di acquisto, il collaudatore, nell'allegarle agli atti, dovrà prendere visione delle stesse per accertare che sono state emesse dopo il sopraluogo preventivo, che sono in regola agli effetti dell'I.G.E. e che sono debitamente quietanzate. Le fatture debbono essere prodotte in originale.

Il collaudatore ammetterà nella contabilità gli importi accertati e dichiarerà esplicitamente nel certificato di collaudo che per i lavori sussidiati in base a fatture è stata riscontrata la regolarità, a tutti gli effetti, della fatturazione stessa. Nei casi in cui risulti in modo certo la data della fornitura, sarà presa in considerazione tale data e non quella della fattura.

Nel caso che le fatture non siano regolari a tutti gli effetti, i relativi importi dovranno essere stralciati dalla contabilità ed esclusi dal sussidio.

Le fatture sono obbligatorie tutte le volte in cui la spesa ammessa a sussidio rifletta l'acquisto di macchinario e di attrezzature mobili.

Stati di avanzamento

La concessione delle rate di mutuo successive alla prima, è fatta a mezzo stati di avanzamento. Perciò onde consentire agli istituti di credito la erogazione in corso d'opera dei ratei di mutuo previsti, gli Ispettorati sono autorizzati ad approvare, a richiesta, gli stati di avan-

zamento necessari e a trasmetterli all'uopo alle Banche mutuanti. Anche per questi resta ferma la competenza secondo quanto più volte specificato.

Pagamento dei contributi agli eredi dei beneficiari dei sussidi

Se il beneficiario del sussidio fosse deceduto, gli aventi diritto alla sua successione dovranno provare la loro qualità di eredi con i seguenti documenti:

A) *per gli eredi testamentari*:

1) certificato di morte del creditore rilasciato dall'Ufficio dello stato civile;

2) situazione di famiglia del creditore all'atto del suo decesso, rilasciata dalla competente autorità municipale;

3) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà del creditore;

4) attestazione di notorietà giudiziaria, notarile o municipale, da cui risulti quale sia l'ultimo testamento ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento. La predetta attestazione di notorietà nel caso in cui fra gli eredi vi siano minorenni, dovrà contenere l'esatta indicazione delle generalità del legale rappresentante e, nel caso in cui vi siano donne maritate, l'indicazione del cognome dei mariti;

5) autorizzazione a riscuotere, rilasciata dal giudice tutelare nel caso in cui li pagamento debba essere effettuato in favore di persone minori o incapaci.

B) *per gli eredi intestati*:

i documenti indicati ai nn. 1 e 2 e, ove ricorrano le circostanze, quello di cui al n. 5 della precedente lettera A), nonché una attestazione di notorietà rilasciata in una delle forme indicate al n. 4 della precedente lettera A), da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

In entrambi i casi previsti nelle lettere A) e B) è necessario, ai sensi degli artt. 77 e seguenti del R. D. 30 dicmebre 1923, n. 3270, contenente norme per il pagamento delle imposte di successione, che gli

interessati, qualora siano trascorsi i termini per la denuncia di successione e per il pagamento della relativa tassa, producano apposito certificato rilasciato dal competente Ufficio del Registro da cui risulti, a seconda dei casi, che è stata fatta la denuncia del credito e soddisfatta la relativa tassa di successione. Se il termine per la denuncia dell'eredità non sia ancora decorso, può disporsi il pagamento delle somme dovute, ma contemporaneamente si deve notificare il credito al competente Ufficio del Registro.

Nei casi nei quali debba procedersi alla ripartizione fra gli eredi delle somme cadute in successione, potranno ritenersi validi, allo scopo, le copie dei testamenti da cui risulti specificatamente attribuite agli eredi stessi le rispettive quote, gli atti di divisione dell'eredità prodotti in forma autentica e le sentenze divenute esecutorie nei confronti di terzi, che contengano l'attribuzione delle quote ai singoli eredi. Per ogni scrittura pubblica o privata è sempre prescritta l'autentica della firma e la legalizzazione quando siano da usare fuori della giurisdizione di origine.

Provvedimenti di liquidazione

Il pagamento dei sussidi è riservato alla «Cassa». Pertanto per i sussidi concessi dagli Ispettorati, ai fini del pagamento, dovrà per ogni singola pratica essere inviato quanto appresso:

a) tre copie del provvedimento di liquidazione;

b) una copia del provvedimento di concessione;

c) due copie del certificato di collaudo;

d) due copie della contabilità finale delle opere;

e) domanda di collaudo in carta bollata;

f) copia dell'atto con il quale sono state concesse eventuali proroghe;

g) copia dei provvedimenti modificati dell'atto di concessione dovuti ad approvazione di varianti al progetto o a qualunque altro motivo per cui si renda necessaria la variazione degli estremi della concessione del sussidio:

h) copia della relazione tecnica (scheda mod. 91) di istruttoria.

Tutti i provvedimenti dovranno essere accompagnati da un elenco in triplice copia ed essere trasmessi alla «Cassa» ogni dieci giorni.

Per i provvedimenti di liquidazione di pratiche con mutuo, dovrà compilarsi apposito elenco ed il numero d'ordine dovrà essere seguito dalla lettera m).

Gli importi dei sussidi liquidati dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto alle lire cinque.

I provvedimenti di liquidazione perfezionati saranno trasmessi ogni decade alla « Cassa ». Si raccomanda di non dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta emissione dei provvedimenti, onde evitare sollecitazioni non necessarie, dato che la « Cassa » provvede alla liquidazione dei sussidi nel più breve tempo possibile.

La liquidazione dei contributi integrativi dovuti alle ditte che abbiano contratto i mutui è sempre subordinata all'invio alla « Cassa », da parte degli Istituti di Credito mutuanti, degli atti definitivi di quietanza dei mutui.

Domande di concessione

Le domande dovranno essere indirizzate alla Cassa per il Mezzogiorno e redatte su carta da bollo da L. 200.

Nella domanda, oltre alla richiesta di concessione del sussidio, dovrà essere dichiarato che non è stato chiesto né si intende chiedere, per le opere in essa previste, nessun'altra provvidenza da parte dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi delle vigenti leggi, sia sotto forma di contributo in conto capitale che di mutuo o prestito.

Impegno a non distogliere il macchinario e le attrezzature mobili

Ogni qualvolta siano ammessi a sussidio macchinari ed attrezzature mobili, dovrà allegarsi apposita dichiarzione con la quale il richiedente si impegna a non distoglierli dall'uso previsto ed a provvedere alla relativa manutenzione. Tale dichiarazione è necessaria in ogni caso e verrà considerata sufficiente, ai fini della garanzia richiesta dall'art. 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, ove si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il sussidio sia richiesto dallo stesso proprietario del fondo;

b) i macchinari e le attrezzature mobili siano a servizio e costituiscano l'indispensabile completamento di opere non mobili e di opere di miglioramento fondiario in genere, il cui valore sia prevalente rispetto alla spesa di acquisto dei macchinari e delle attrezzature mobili.

In tutti gli altri casi è da richiedere un atto di fidejussione e la dimostrazione del titolo in base al quale siano eseguiti i lavori, facendone esplicita menzione negli atti di proposta, di concessione e liquidazione dei sussidi.

Qualora l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili venga richiesto da affittuari, occorre accertare che l'affitto non scada prima dei 5 anni nei quali sussiste l'obbligo di non distogliere il macchinario e le attrezzature. In proposito gli Ispettori dovranno esplicitamente indicare nei provvedimenti e nelle proposte la data di scadenza dei contratti d'affitto.

Progetti interessanti più aziende

Nel caso vengano presentati progetti interessanti aziende di più proprietari, e ciò sia da parte di consorzi, di cooperative o di privati, si dovrà accuratamente accertare che tutti i proprietari interessati siano al corrente della richiesta e che effettivamente i fondi di loro proprietà verranno a beneficiare delle opere per le quali viene richiesto il sussidio.

Esemplificazione sulle operazioni di credito agrario

Coloro che intendono avvalersi del credito agrario di miglioramento, hanno facoltà di scegliere:

a) un mutuo con il contributo negli interessi per l'intero importo delle opere da compiere (100%);

b) un mutuo non eccedente il 50% dell'importo delle opere; in tal caso il mutuatario potrà essere ammesso a conseguire il sussidio integrativo previsto dal terzo comma dell'art. 46 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ad esempio:

si pone il caso di un'opera il cui costo totale approvato sia di lire 1 milione e rifletta il riattamento di una casa rurale; i mutuatari prevedono di capitalizzare gli interessi di preammortamento previsti in tre anni pieni.

1ª *soluzione* — Mutuo a tasso di favore per l'intero importo dell'opera. In questo caso l'interessato riceverà in tre soluzioni a titolo di mutuo una somma pari al costo totale dell'opera, cioè di Lire 1.000.000.

La somma sarà così ripartita:

il 30% - entro due mesi dalla stipula del contratto di mutuo con l'Istituto di credito prescelto;

il 50% - a presentazione di uno o più stati di avanzamento dei lavori;

il 20% - previa esibizione del certificato di collaudo finale.

In tal caso i mutuatari saranno tenuti a restituire in 25 anni la somma complessiva di L. 1.105.000, di cui L. 1.000.000 per il capitale ricevuto e Lire 105.000 per interessi di preammortamento, mediante 50

rate semestrali costanti posticipate di L. 28.192 cadauna comprensive di capitale ed interessi (1.105.000 × 2.551273% = 28.192).

2ª *soluzione* — Mutuo non eccedente il 50% dell'importo dell'opera, con corresponsione del sussidio integrativo. Contributo in capitale 38%. In questa ipotesi il conduttore del fondo riceverà a titolo di mutuo una somma pari al 50% dell'opera, cioè L. 500.000. La somma sarà così ripartita:

il 50% - entro due mesi dalla stipula del contratto di mutuo;

il 30% - a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori comprovante l'avvenuta esecuzione di 1/3 dell'opera sovvenzionata;

il 20% - a presentazione del certificato definitivo di collaudo.

In questo caso i mutuatari saranno tenuti a restituire in 20 anni la somma complessiva di L. 552.500, di cui L. 500.000 per capitale percepito e L. 52.500 per interessi di preammortamento, mediante 40 rate semestrali costanti posticipate di L. 16.827 cad. (L. 552.500 per 3,04556% = = 16,827).

Il mutuatario riceverà inoltre a titolo di « sussidio integrativo » la differenza fra il contributo in capitale previsto dall'atto di concessione ed il valore attuale del concorso della « Cassa » negli interessi del mutuo, scontato al tasso del 4%. In questo caso gli sarà liquidata la somma di Lire 311.738 quale differenza fra Lire 380.000 (contributo in capitale) e Lire 68.262 valore attuale del concorso negli interessi (Lire 552.500 per 12.355075% = 68.262).

Il sussidio sarà corrisposto dopo la stipula dell'atto definitivo di quietanza con l'Istituto mutuante.

Determinazione della durata media di un mutuo riferito ad opere di differente categoria

Nel caso di più opere il cui costo complessivo ammonti, per ipotesi, a L. 10.000.000 che riflettano, ad esempio, la costruzione di una casa rurale per L. 6.000.000 (durata del mutuo anni 20) e una piantagione di olivi per L. 4.000.000 (durata del mutuo anni 15) la durata media del mutuo si determina nel modo seguente:

6 x 20 =	120
4 x 15 =	60
10	180
180 : 10 =	18

Pertanto la durata del mutuo, comprensivo delle due opere, sarà di anni 18.

Elenco dei comprensori di bonifica, dei comprensori di bonifica montana e dei bacini montani nei quali possono attuarsi opere di trasformazione fondiaria con i contributi della «Cassa per il Mezzogiorno»

Toscana

Isola d'Elba
Isola del Giglio
Isola di Capriaia
Isola di Montecristo

Lazio

Comprensori di bonifica:

Aurunco - Pantano di Sessa
Bonificazione Pontina
Conca di Sora
Latina
Piana di Fondi e Monte S. Biagio
Valle del Liri

Comprensori di bonifica montana:

Aniene
Conca di Sora
Corno
Fucino
Gronde dei Monti Aurunci
Tronto
Velino
Vomano

Bacini montani:

Fosso di Leonessa (Medio Velino)
Fossi di Rivodutri - Poggio Bustone - Cantalice - Renaro - S. Rufina - Valle Ottava (Medio Velino)
Media Valle del Liri in destra

Melfa
Monti Lepini e Ausoni
Monti prospicienti la Piana di Fondi e Monte S. Biagio
Rio Grande - Ausente - Capo d'Acqua
Sacco
Salto (Medio Velino)
S. Maria Amaseno

Marche

Comprensori di bonifica:

Tronto

Comprensori di bonifica montana:

Tronto

Bacini montani:

Vibrata

Abruzzo e Molise

Comprensori di bonifica:

Alto Sangro
Destra Pescara
Destra Trigno e Basso Biferno
Larino
Piana di Venafro
Sangro Aventino
Sinistra Pescara (Bonifica Vestina)
Sinistra Trigno e Sinello
Tronto

Comprensori di bonifica montana:

Alto Bacino del Sangro
Alto e Medio Biferno
Aniene
Fortore

Fucino
Laga
Sinello
Trigno
Tronto
Velino
Vomano

Bacini montani:

Alento
Alto Aterno
Alto Tavo e Fino e Basso Baricelle e Mordaco
Alto Volturno
Basso Aterno
Biferno
Calvano
Cerrano
Feltrino
Foro
Lavino e Fosso Manoppello
Medio Aterno
Melfa
Moro
Nora e Negra
Orta e Rio Maggio
Osento
Piomba
Raiale - Medio Aterno
Salinello
Salto (Medio Velino)
Sangro
Tammaro (Volturno)
Turano
Vibrata

Campania

Comprensori di bonifica:

Agro Sarnese e Nocerino
Agro Telesino

Aurunco - Pantano di Sessa
Bacino dell'Ufita
Bacino Inferiore del Volturno
Destra Sele
Sannio Alifano
Sinistra Sele
Valle Inferiore dell'Alento
Vallo di Diano

Comprensori di bonifica montana:

Alto Agri
Alta Irpinia
Calore
Fortore

Bacini montani:

Affluenti del Lago Dragone
Affluenti di Destra del Sabato
Alente
Alento
Alto Calore
Alto Sabato
Alto Sele - Temete e Caposele
Biferno
Cervinara e Rotondi
Costiera Amalfitana
Falda Orientale del Partenio
Fredane
Isclero
Isola d'Ischia
Mele
Miscano
Regina Maior
Serretelle
Tammaro (Volturno)
Titerno
Torrenti di Nola - Valle di Lauro
Vallone Mulini
Val Paterno Rio Torano (Volturno)

Puglia

Comprensori di bonifica:

Agro Brindisino
Arneo
Fossa Premurgiana
Li Foggi
Stornara e Tara
Tavoliere
Bacino dell'Ufita
Ugento
Zona d'Otranto
Zone delle provincie di Brindisi - Lecce - Taranto - Bari esterne ai comprensori di bonifica

Comprensori di bonifica montana:

Alta Irpinia
Fortore
Gargano

Bacini montani:

Aiello
Candelaro (Triolo - Salsola - Vulgano - Celone)
Carapelle
Cervaro
Lamasinata
Lato
Miscano
Picone

Lucania

Comprensori di bonifica:

Fossa Premurgiana
Grottole S. Mauro Forte
Medio Ofanto e Marmo

Metaponto e Bradano
Stornara e Tara

Comprensori di bonifica montana:

Alto Agri
Alta Irpinia
Carmine Monte Caruso
Gallitello - Fossacupa - Camastra
Media Valle Agri e Sinni
Noce

Bacini montani:

Alto Basento
Alto Ofanto
Alto Sele - Temete e Caposele
Alto Sinni
Alto Sinni (in destra)

Calabria

Comprensori di bonifica:

Alli Punta delle Castella
Alli Punta di Copanello
Altipiani d'Aspromonte
Amendola
Assi Soverato
Bassa Valle del Neto
Castella Capo Colonna
Caulonia
Lipuda - Fiume Nicà
Piana di Rosarno
Piana di S. Eufemia - Torbido Capo Suvero
Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
Zone joniche intercluse
Territori al di sotto dei 300 m.s.l.m. esterni ai comprensori di bonifica e di bonifica montana

Comprensori di bonifica montana:

Alli Punta delle Castella
Caulonia
Lipuda - Fiume Nicà
Mesina Marepotamo
Noce
Silano e Territori jonici contermini
Versante Jonico dell'Aspromonte (Careri)
Territori al di sopra dei 300 m.s.l.m. esterni ai comprensori di bonifica e di bonifica montana

Sicilia

Comprensori di bonifica:

Agro Palermitano
Altesina - Alto Dittaino
Alto e Medio Belice
Alto Simeto
Basso Belice Carboi
Birgi
Caltagirone
Cuti - Ciolino - Monaco - S. Nicola
Delia Nivolelli
Lago di Lentini
Paludi di Ispica
Paludi di Scicli
Pantano di Lentini
Piana di Catania
Piana di Gela
Platani e Tumarrano
Quattro Finaite Giardo
Salito Salso Inferiore

Comprensori di bonifica montana:

Alcantara
Platani - Magazzolo
Simeto

Bacini montani:

Alto Carboi
Asinaro
Barratina
Calvaruso
Fiumefreddo
Idria
Imera Settentrionale
Ippari
Isole Eolie (Salina e Lipari)
Iato
Longano
Mazzarrà
Modica Scicli
Molinello
Naro
Naso
Nocella
Oreto
Passo di Rigano
Petrazzi
Salso
Saponara
Savoca
S. Leonardo
S. Leone (Agrigento)
Termini o Patrì
Torretta

Sardegna

Comprensori di bonifica:

Agro di Chivilani
Bassa Valle del Cedrino
Bassa Valle del Coghinas
Basso Sulcis
Campidano di Cagliari (Guspini e Pabillonis - Marmilla Senorbi e Paesi della Trexenta - Sanluri - Villacidro - Decimoputzu - Elmas - Tuerra di Capoterra)
Campidano Minore

Campu Giavesu
Campu Lazzari
Cixerri
Destra Tirso
Flumini di Quartu
Ittiri - Uri
Media Valle del Tirso
Milis
Nurra
Olbia (Padrogianus)
Ottava
Pelau Buncammino
Perfugas
Santa Lucia Bornova
Sardegna Sud Orientale
Siniscola - Posada - Torpé
Terralba e Sassu (Arborea)
Tortolì
Vignola
Zona pilota dell'Agenzia Europea della Produttività

Comprensori di bonifica montana:

Alà e Marghine
Nuorese

Bacini montani:

Coghinas - Monte Limbara
Flumendosa e zone contermini
Liscia - Monte Limbara
Tirso e zone contermini

Specie e varietà di frutteti consigliabili

Nella scelta delle varietà i criteri da seguire sono i seguenti:

a) adattabilità all'ambiente in cui si opera:

b) rispondenza alle caratteristiche di produttività e qualitative;

c) epoche favorevoli di manutenzione anche in rapporto alla già avvenuta espansione in altre zone di altri standard varietali.

Tenute presenti le possibilità offerte dall'ambiente meridionale, la esperienza già acquisita nel nostro Paese e nei vicini paesi mediterranei, si indicano, qui di seguito, a titolo di esempio, le principali varietà delle diverse specie che potrebbero convenientemente essere adottate accanto ad altre che già fanno parte dello standard frutticolo e che vanno valorizzate, evitando però una eccessiva diffusione.

Le varietà sono indicate per epoche di maturazione approssimativa, dati anche i noti spostamenti da un anno all'altro.

Pesco

MADELEINE POUYET: precocissima (anticipa circa 7-9 giorni sulla Mayflower), è adatta negli ambienti più precoci. Frutto medio, molto colorito, polpa bianca.

SPRINGTIME: ha medio e medio-corto fabbisogno di freddo; è precocissima (anticipa diversi giorni sulla Mayflower), produttiva, adatta negli ambienti più precoci. Frutto medio, molto colorito, polpa bianca.

BLAZING GOLD: bella varietà assai precoce a polpa gialla, promettente.

CARDINAL: è produttiva e anticipa 4-5 giorni sulla Dixired; ha frutto con meravigliosa colorazione. Ha un medio fabbisogno di freddo.

REDCAP e MAYGOLD: hanno un fabbisogno di freddo molto corto; precoci e produttive negli ambienti meridionali; polpa gialla.

GOLD DUST: matura quasi assieme o a seguito della Cardinal; frutto medio di buona qualità, giallo, di bella colorazione.

ANTONIO DI FRANCIA: nuova pesca duracina, gialla, promettente.

GIALLA PRECOCE e FERTILIA MORETTINI: vigorose e produttive, precoci, a frutto giallo, di bella colorazione e di buona qualità.

CORONET: precede la Redhaven; è gialla, spicca, ottima per colazione e caratteristiche della polpa; ha corto fabbisogno di freddo; adatta anche per l'industria.

DIXIGEM: vigorosa e produttiva, frutto resistente, molto colorito, adatto anche per l'industria.

RANGER: segue la Redhaven, gialla, spicca, bella, produttiva, ha un medio fabbisogno di freddo.

VESUVIO O PUTEOLANA: pregevole pesca duracina, produttiva, adatta per l'industria.

FORTUNA: gialla, duracina, adatta per l'industria, ha un medio fabbisogno di freddo.

TRIOGEM: matura 10-15 giorni dopo la Redhaven, gialla, spicca, colorita, adatta anche per l'industria, ha un medio-corto fabbisogno di freddo.

BURBANK JULY ELBERTA: produttiva, spicca, gialla, bella, adatta all'industria; ha un corto fabbisogno di freddo.

FAIRHAVEN: gialla, spicca, frutto adatto anche per l'industria; produttiva, ha un medio fabbisogno di freddo.

SOUTHLAND: gialla, bel frutto, spicca; ha un corto fabbisogno di freddo. Matura verso la fine di luglio.

Altre varietà pregevoli già molto diffuse specie in taluni ambienti: NINOTTO, CORONADO, DIXIRED, JULIA P8, JERSEYLAND, RARITAN ROSE, REDHAVEN, LORING, SANTA ANNA BALDUCCI, MORETTINI 146 ed 1/14, PIERI 81, ecc.

Pero

Oltre a qualche cultivar precocissima di interesse locale, possono dare convenienti risultati su Cotogno in terreni adatti:

WILDER: precocissima, frutto medio, di ottima qualità, abbastanza resistente all'ammezzimento se raccolta in tempo.

PRECOCE D'ALTEDO: vigorosa e produttiva, frutto medio-grasso, di media qualità, precede la Butirra Giffard; anticipare la raccolta per evitare l'ammezzimento. Redditizia nelle zone più precoci, perché è poi superata da altre varietà più buone.

BUTIRRA GIFFARD: precoce, produttiva, ha frutto medio, di buona qualità; anticipare la raccolta per evitare l'ammezzimento.

BUTIRRA PRECOCE MORETTINI: bella varietà produttiva, pregevole; frutto medio-grosso, polpa tenera profumata. E' resistente all'ammezzimento.

DR. JULES GUYOT (William precoce): bella varietà assai accreditata per la precocità, aspetto e bontà del frutto; anticipa molto sulla William Comune, richiede di essere innestata su franco o Betulaefolia perché di scarsa vigoria.

COSCIA DI FIRENZE: varietà molto accreditata a frutto medio, pregevole, assai resistente all' ammezzimento, da diffondere dove può dare i migliori risultati.

FAVORITA DI CLAPP: frutto medio-grosso, polpa fondente, raccoglierla un po' presto.

SPADONCINA E SPADONA: nelle migliori selezioni locali.

MAX-RED BARTLETT: è una William a bella colorazione rosso porpora, assai apprezzata specie negli ambienti dove tale colorazione è particolarmente esaltata, qualità eccellente.

ABATE FETEL: apprezzata per la forma e la grossezza del frutto specie in certi mercati per frutta di lusso. Da osservarne il comportamento.

KAISER: apprezzata in commercio, ma già molto diffusa. Adottarla ove raggiunge le migliori caratteristiche.

DECANA DEL COMIZIO: pregevole, molto accreditata a frutto grosso, polpa molto buona; vigorosa varietà autunnale da adottare negli ambienti più confacenti.

Altre varietà pregevoli, già molto diffuse specie in taluni ambienti: BUTIRRA HARDY, BUONCRISTIANA WILLIAM, CONFERENCE, GENTILE BIANCA DI FIRENZE, PASSACRASSANA, PRECOCE DI TREVOUX, BUONA LUISA D'AVRANCHES, PACKHAM'S TRIUMPH.

Per il COTOGNO adottare, quando è possibile, le migliori selezioni D'ANGER (East Malling) e di PROVENCE.

Susino

Oltre alle varietà che già si sono dimostrate migliori nella zona, si consiglia di provare negli ambienti adatti le varietà precocissime:

EARLY LAXTON e RUTH GESTETTER, che ancipano molto su altri tipi meno pregevoli; inoltre si può provare anche qualche mutazione precoce e la Morettini n. 355. In varie zone sono da adottare i tipi pregevoli per l'essicazione (D'Agen o D'Ente e specialmente la selezione 707, la Imperial, l'Italia, e la Stanley.

Altre varietà già diffuse e da adottare o provare negli ambienti più adatti sono le seguenti: FLORENZIA, SHIRO, REGINA CLAUDIA, MOSTRUOSA, REGINA CLAUDIA TRASPARENTE, REGINA CLAUDIA VERDE, oltre alle altre già diffuse.

Ciliegio

Preferire le varietà locali già accreditate per produttività e pregio intrinseco dei frutti. Le seguenti varietà sono molto redditizie e molto apprezzate per la precocità e le favorevoli caratteristiche dei frutti: PRECOCE BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU MOREAU, DI

VIGNOLA PRIMO, DI VIGNOLA SECONDO, PRECOCE DI CESENA. Altre varietà ad epoca media di maturazione sono i DURONI TARDIVI di VIGNOLA e di CESENA, BIGARREAU NAPOLEON, TURCA, ecc.

Albicocchi

Adottare le migliori selezioni produttive e pregevoli della Campania e delle Puglie e accreditare negli ambienti confacenti le seguenti: BULIDA, PRECOCE COLOMER, REALE DI IMOLA, ecc.

Meli

Oltre a qualche cultivar locale, di grande pregio e rendimento, sono da provare, negli ambienti adatti, le varietà: WELLINGTON, STARK EARLIEST, STARK-JONGRIMES, RED MELBA, JONATHANRED, DOUBLE RED ROME BEAUTY, STARKING, RICHARED, GOLDEN DELICIUS, CORTLAND, STAYMARED SCARLET, ecc.

Agrumi

La nostra produzione agrumaria richiede sempre più un perfezionamento qualitativo, per accreditare gli standards che possono competere con le produzioni di altri Paesi.

A tale fine è necessario procedere alla scelta delle piante di sicura, autentica, controllata varietà. Naturalmente si dovranno scegliere, per le più pregevoli varietà indigene, le migliori selezioni clonali, provenienti da alberi produttivi, ed esenti da alterazioni.

Anche per le varietà di pregio importate, tipo WASHINGTON NAVEL e VALENCIA LATE, occorre avere la garanzia suddetta.

ELABORATI TECNICI

Gli elaborati tecnici, presentati a corredo delle richieste di concessione di sussidio, debbono essere firmati dai progettisti che debbono risultare autorizzati, per legge, alla specifica progettazione.

Essi, inoltre, dovranno apporre sugli elaborati il timbro dell'ordine professionale di appartenenza, col numero individuale d'iscrizione ed indicare chiaramente l'esatto recapito.

Quanto sopra vale oltre che per i progetti originari, per quelli di variante e per i consuntivi relativi al collaudo.

CONTRIBUTI PER LE INDUSTRIE. - *Artt. 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957 n. 634 - Artt. 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555 - Art.8 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 e Artt. 10 e 11 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. (Opuscolo)* [18]

Scopo del contributo

Scopo del contributo è di agevolare il sorgere o l'ampliamento di iniziative industriali nel territorio dell' Italia Meridionale di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Soggetto del contributo

L'agevolazione è rivolta ad iniziative dirette a costituire od ampliare :

— piccole e medie industrie ubicate in tutto il territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

— grandi industrie purché ricadenti nel perimetro di un'Area di sviluppo industriale o di un Nucleo di industrializzzazione, costituito ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634 e successive modifiche.
Per le grandi industrie il contributo è concedibile limitatamente ai primi 6 miliardi di investimento.

Caratteristiche delle industrie

Per essere ammissibili a contributo le iniziative industriali devono rispondere alle seguenti caratteristiche :

---

[18] Il presente opuscolo sostituisce quello di cui a pag. 206 del volume primo.

A) *Struttura*

Deve trattarsi di una unità operativa che appresti un bene od un servizio utilizzando un complesso di costruzioni e di impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici.

Comunque si intendono escluse dai benefici quelle attività industriali che già fruiscono di specifiche forme di credito di impianto.

B) *Dimensioni*

Concetto di piccola industria:

L' iniziativa deve avere effettivo carattere industriale; deve cioè differenziarsi dalle aziende artigiane, definite secondo le caratteristiche fissate dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Concetto di media industria:

E' considerato attinente al concetto di media industria l' investimento di capitale nella singola unità produttiva (stabilimento) non superiore a 6.000 milioni e ciò sia per le nuove iniziative che per quelle già esistenti, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. Nei casi di impianti di piccole e medie aziende da ampliare o ammodernare, la concessione dei benefici previsti è ammessa purché i nuovi investimenti non superino l'ammontare di 6 miliardi.

Concetto di grande industria:

E' considerato attinente al concetto di grande industria l' investimento di capitale nella singola unità produttiva (stabilimento) superiore ai 6 miliardi.

Opere e spese ammissibili a contributo

Le opere e spese ammissibili a contributo sono specificamente previste dagli articoli 18, 19, della legge 29 luglio 1957, n. 634 e possono raggrupparsi nelle seguenti voci:

1. - *Opere murarie*:

a) per la costruzione degli stabilimenti industriali e loro pertinenze;
b) per l'installazione ed il sostegno dei macchinari;
c) per le costruzioni destinate a fini sociali;

2) *Opere di allacciamento degli stabilimenti:*

a) alle strade ordinarie
b) alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari);
c) ad acquedotti e fognature;
d) alle reti di distribuzione di energia elettrica;
e) a metanodotti ed oleodotti;
f) a centri di raccolta o deposito di metano e di olii minerali;
g) a fonti di energia geotermica.

3. - *Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate.*

4. - *Opere per la eliminazione e la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni.*

5. - *Impianto di cabine di trasformazione.*

6. - *Macchinari ed attrezzature*:

(impianti fissi) per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal pagamento del dazio doganale.

Misura del contributo

La legge stabilisce che il contributo può essere concesso:

— fino al 25% della spesa documentata per le opere e spese elencate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5.

— oltre il 10% della spesa documentata per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) sempre che non abbiano beneficiato della esenzione del dazio doganale. Il contributo è elevabile al 20% se l'acquisto riguarda macchinari ed attrezzature costruite da aziende operanti nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Dette percentuali rappresentano un limite massimo, e pertanto la

misura concreta del contributo sarà determinata caso per caso in rapporto alla combinata risultanza dei seguenti elementi:

a) sviluppo industriale della località di ubicazione dell'impianto e difficoltà iniziali dell'iniziativa nella zona ove si realizza, anche sotto il profilo della formazione tecnica della mano d'opera;

b) importanza dello stabilimento in relazione al concorso che esso porta all'economia della zona ove si realizza ed all'apporto che potrà dare all'incremento del reddito nel Mezzogiorno, considerando in ordine di priorità:

— le industrie per la produzione di beni strumentali;
— le industrie che presentino fondate prospettive di esportazione dei loro prodotti;
— le industrie, specie di manufatti o di merci nuovo tipo, di cui sia prevedibile il collocamento diffuso, nonché sul mercato meridionale, anche su quello nazionale in genere;
— le industrie che utilizzino o valorizzino prodotti locali minerali e agricoli;
— le industrie che soddisfino comprovate esigenze della regione per l'apprestamento di materiali utili agli sviluppi strutturali della stessa;
— gli opifici che, per il carattere preparatorio o di complementarietà delle loro lavorazioni, contribuiscono all'incremento del fattore agglomerativo industriale nella zona;

c) attitudine dell'opificio a concorrere all'assorbimento della mano d'opera locale e documentabile in base al diagramma annuale di lavorazione ed alle caratteristiche stagionali delle stesse;

d) efficienza degli impianti fissi, particolarmente per quanto riguarda la graduazione del contributo sui macchinari, in aderenza allo spirito della legge che tende a creare adeguate possibilità di vendita all'industria italiana a fronte di quella straniera.

Cumulabilità del contributo con il finanziamento od altri concorsi

Il contributo concedibile dalla Cassa a norma dell'art. 18 è cumulabile con il finanziamento a medio termine o con altri eventuali concorsi.

Data utile per fruire del contributo

A) *Con riguardo alle dimensioni dell'iniziativa*

Il contributo in parola può essere concesso a condizione che le opere, nel loro complesso, abbiano avuto inizio non anteriormente:

— per le piccole e medie industrie comportanti investimenti fino a 3 miliardi con occupazione massima di 500 unità lavorative, al 17 Settembre 1956 (art. 19 ultimo capoverso legge 29 luglio 1957, n. 634)

— per piccole e medie industrie comportanti investimenti oltre i 3 miliardi ma non superiori ai 6 miliardi, al 22 Marzo 1961 (delibera del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del 22.3.1961).

— per grandi industrie purché ubicate nel perimetro delle Aree e Nuclei industriali, limitatamente ai primi 6 miliardi di spesa, all'8 Giugno 1961 (art. 22 legge 29 Settembre 1962, n. 1462) e comunque in epoca successiva alla data del decreto di approvazione, da parte del Presidente della Repubblica, dello Statuto del Consorzio della relativa Area o Nucleo industriale.

B) *Con riguardo alla struttura dell'iniziativa*

Il contributo può essere concesso a condizione che le opere nel loro complesso abbiano avuto inizio non anteriormente:

— per iniziative consistenti in opifici manifatturieri tecnicamente organizzati che effettuino uno o più cicli d trasformazone di materia prima e apprestamento di prodotti finiti, al 17 Settembre 56;

— per unità operative che apprestino un bene o un servizio utilizzando un complesso di costruzioni e di impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici, con esclusione comunque di quelle attività industriali, che già fruiscono di specifiche forme di credito d'impianto,

C) *Con riguardo all'ubicazione dell'impianto*

— per piccole e medie industrie ubicate in Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, il contributo è concedibile a condizione che le opere, nel loro complesso, siano iniziate non anteriormente al 17 Settembre 1956.

— per piccole e medie industrie ubicate nel Comune di Napoli, il contributo è concedibile a condizione che le opere, nel loro complesso, siano iniziate non anteriormente al 22 Febbraio 1962;

— per piccole e medie industrie ubicate in tutti i Comuni senza limite di popolazione, il contributo dal 20% al 25% è concedibile a condizione che le opere, nel loro complesso, siano iniziate non anteriormente al 3 Novembre 1962.

— per le grandi industrie vale quanto già esposto al punto 3 della precedente lettera A).

Procedura da seguire per ottenere il contributo

La procedura da seguire per ottenere il contributo previsto dalla legge è la seguente:

1) Domanda

La domanda deve essere diretta alla Cassa per il Mezzogiorno (Roma, piazza dei Congressi, 20) e deve essere sempre inviata dagli interessati direttamente alla Cassa stessa.

Inoltre, e contemporaneamente, doppia copia di detta domanda deve essere inviata:

a) all'istituto finanziatore:

— nel caso di iniziative per le quali venga anche, e principalmente, richiesto il finanziamento a medio termine (mutuo) per lo impianto dell'attività industriale;
— nel caso di iniziative che al momento della richiesta alla Cassa, abbiano già ottenuto od abbiano già in corso il finanziamento a medio termine;

b) all'Isveimer (Napoli, via S. Giacomo, 19) ed all'Irfis (Palermo, via Generale Magliocco, 1) od al CIS (Cagliari, via Sassari, 77) a seconda della loro competenza territoriale:
— nel caso di iniziative per le quali non sia stato richiesto, nè si intenda richiedere, il finanziamento ad un istituto di credito a medio termine.

La domanda deve essere stilata attenendosi al seguente schema:

Data .....
Cassa per il Mezzogiorno
ROMA

Il sottoscritto .....
nella sua qualità di .....
della Ditta .....
con sede in ..... Via .....
rivolge istanza affinché sia concesso il contributo previsto dallo art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634 sulle voci di spesa in seguito descritte, relative al seguente stabilimento industriale: .....
.....

sito nel Comune di .....

Località .....

Dichiara:

a) di avere chiesto / ottenuto in data ..... all'Istituto / dall'Istituto

.....

un finanziamento di L..... da usufruire per lo impianto di detto stabilimento.

b) che le opere relative a detto stabilimento saranno / sono state

iniziate in data .....

e sono state ultimate in data .....

c) di non aver chiesto né ottenuto alcun altro contributo oppure:

— di aver chiesto / ottenuto i seguenti contributi .....

.....

(Firma)

.....

La predetta domanda dovrà essere integrata dalla specificazione delle voci di spesa e relativi importi su cui è richiesto il contributo. Detta specificazione, da compilarsi a parte, e da inviarsi assieme alla domanda tanto alla Cassa quanto all'Istituto istruttore, dovrà essere formulata avvalendosi del seguente schema:

DITTA.....

VOCI DI SPESA
SULLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Opere murarie:

— per la costruzione dello stabilimento e sue pertinenze L.....

— per l'installazione e il sostegno dei macchinari L.....
— per le costruzioni destinate a fini sociali L.....

Opere di allacciamento:

alle strade ordinarie L.....
— alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari) L.....
— ad acquedotti e fognature L.....
— alle reti di distribuzione di energia elettrica L.....
— a metanodotti ed oleodotti L.....
— a centri di raccolta e deposito di metano ed olii minerali L.....
— a fonti di energia geotermica L.....
— Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate L.....
— Opere per la eliminazione e la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni L.....
— Impianto di cabine di trasformazione L.....

Macchinari ed attrezzature:

— di produzione centro - settentrionale L.....
— di produzione meridionale L.....
— di produzione estera che abbiano assolto il dazio doganale L.....

L.....

Totale generale L.....

Documentazione

La documentazione deve essere inviata esclusivamente allo Istituto competente, in numero di copie sufficiente affinchè l'Istituto stesso possa poi trasmetterne, a suo tempo, copia alla Cassa.

La documentazione (progetto tecnico, relazioni illustrative, ecc.) è quella prescritta dai singoli Istituti per le domande di finanziamento. In ogni caso però dovrà essere tale da consentire una chiara visione degli scopi e della portata e della iniziativa, delle sue basi finanziarie,

delle sue prospettive economiche e di gestione ecc., con particolare riguardo agli elementi che saranno presi a base per la determinazione della misura del contributo (vedi « Misura del contributo »).

E' interesse dei richiedenti che la documentazione e la previsione di spesa siano il più possibile aderenti alla realtà specialmente per le opere e per le spese sulle quali viene richiesto il contributo. Tali documentazioni e previsioni serviranno infatti di base per la determinazione sia della misura percentuale sia dell'ammontare massimo del contributo che sarà concesso.

Istruttoria

L' istruttoria delle domande di concessione di contributo sarà svolta:

— per il tramite degli Istituti finanziatori, per le iniziative per le quali sia stato richiesto il finanziamento;

— per il tramite degli Istituti ISVEIMER, od IRFIS, o CIS a seconda della rispettiva competenza territoriale, per le iniziative per le quali non sia stato richiesto il finanziamento.

In ogni caso gli Istituti suddetti, ad istruttoria ultimata, riferiranno alla Cassa mediante apposita relazione, accompagnata da copia del progetto.

Concessione del contributo

Il contributo è concesso con determinzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il relativo provvedimento di concessione viene comunicato agli interessati e, per conoscenza, al Ministero Industria e Commercio nonchè all' Istituto istruttore.

Tale provvedimento stabilisce la misura o la misura percentuale del contributo e l' ammontare massimo in cifra del contributo stesso, nonchè le relative condizioni.

Tra le condizioni predette saranno in ogni caso incluse, oltre la previsione del termine entro il quale l' impianto dovrà essere ultimato, anche le seguenti clausole :

— divieto di distogliere dall' uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell' impianto, i macchinari e le attrezzature ammesse a contributo, senza il preventivo benestare dell' Istituto finanziatore, o, in mancanza, della Cassa;

— obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria della zona.

Ultimazione dell'impianto - Documentazione - Collaudo

Ultimato l' impianto, il beneficiario del contributo ne darà comunicazione all' Istituto istruttore e per conoscenza alla Cassa, indicando anche la data di entrata in produzione dell' impianto stesso.

In seguito a tale segnalazione l' Istituto procederà al proprio collaudo e, comunque, all' accertamento di ultimazione e di entrata in funzione dell' impianto, e successivamente darà comunicazione alla Cassa dell' avvenuto collaudo ed accertamento. Unitamente a tale comunicazione, l'Istituto trasmetterà alla Cassa tutta la necessaria documentazione di spesa.

Tale documentazione dovrà essere costituita:

— nel caso di impianti che abbiano ottenuto il finanziamento da copia di tutta la documentazione riguardante la spesa effettivamente sostenuta per la attuazione delle opere e spese ammesse a contributo, vistata dall' Istituto stesso a titolo di dichiarazione di conformità delle copie ai titoli originari di spesa;

— nel caso di impianti per i quali non sia stato richiesto né si intenda richiedere il finanziamento, da copia di tutta la documentazione di spesa riguardante le opere e spese ammesse a contributo (stati di avanzamento quietanzati dalle Imprese per i lavori eseguiti in appalto od a cottimo, fatture quietanzate dei materiali impiantati ed estratti notarili dei libri paga per i lavori eseguiti in economia, fatture quietanzate dai fornitori per macchinari ed impianti, ecc.) portanti sempre il visto dell' Istituto a titolo di dichiarazione di conformità delle copie ai titoli originari di spesa.

In relazione a quanto sopra, i beneficiari del contributo dovranno approntare e mettere a disposizione dell' Istituto istruttore apposita copia per la Cassa della documentazione descritta, seguendo le istruzioni che all' uopo avrà impartite l' Istituto predetto.

Si raccomanda nell' interesse stesso dei beneficiari che detta documentazione sia effettivamente specifica per le opere ammesse a contributo, allo scopo di facilitare la determinazione della spesa finale relativa alle opere stesse.

Non appena ricevuta dall' Istituto la comunicazione di collaudo o di accertamento di ultimazione dell' impianto, corredata dalla copia vistata della documentazione di spesa, la Cassa disporrà per il collaudo previsto dall'art. 20 della legge 29 Luglio 1957 n. 634.

Poiché il collaudo (circa il quale saranno date dirette istruzioni dalla Cassa al collaudatore) potrà richiedere anche saggi, scavi, ecc. per quanto riguarda le opere edili, ed esami, prove, ecc. per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, gli interessati dovranno far tro-

vare a disposizione del collaudatore tutti i mezzi ed il personale necessario per l'effettuazione di quanto sopra.

Dopo ultimato il collaudo, il collaudatore rilascerà alla Cassa il certificato di avvenuto collaudo.

Liquidazione ed erogazione del contributo

A collaudo avvenuto la Cassa procederà alla definitiva liquidazione del contributo.

In nessun caso detta liquidazione potrà superare l'ammontare stabilito dal provvedimento di concessione, detto ammontare sarà proporzionalmente ridotto, ove dal collaudo o dalla documentazione, la spesa effettiva risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Subito dopo avvenuta tale liquidazione, sarà effettuato all'avente diritto il pagamento della somma stabilita, previa trattenuta della spesa di collaudo.

Del pagamento sarà data notizia al Ministero dell'Industria e Commercio ed all'Istituto istruttore.

FINANZIAMENTI AI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PER I NUCLEI DI INDUSTRALIZZAZIONE.

(Circolare n. 5/7130 del 16 marzo 1963).

Come è noto, la Legge 29 Settembre 1962, n. 1462, all' art. 4 autorizza la « Cassa » a concedere finanziamenti ai Consorzi « per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l' impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali », demandando al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici in questione.

In ottemperanza al disposto della Legge suddetta il Comitato dei Ministri, con delibera del 6.12.1962, ha fissato nei seguenti punti i criteri per l' applicazione della norma in oggetto :

1 - L' intervento della « Cassa » potrà effetuarsi nei confronti dei Consorzi il cui statuto sia stato già approvato con decreto del Presidente della Repubblica e normalmente solo dopo che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno abbia trasmesso al Consorzio il voto espresso dalla Commissione per i piani regolatori redatto dal Consorzio stesso.

2 - I Consorzi dovranno di massima effettuare gli espropri in relazione alle effettive accertate esigenze di utilizzazione dei terreni, e con la intesa che tali espropri dovranno essere limitati all' interno del perimetro degli agglomerati quale risulta dal Piano regolatore definitivo o almeno del suddetto Progetto preliminare di massima di piano regolatore.

Circa le modalità, il Comitato ha stabilito che i finanziamenti della « Cassa » potranno realizzarsi nelle forme seguenti:

a) - espropriazioni di terreni allo scopo di rivenderli ad imprese già individuate, che li destineranno all' immediato impianto di nuovi stabilimenti industriali già decisi e progettati.
In tale caso l' intervento della «Cassa » per la sistemazione di detti terreni è escluso mentre l' anticipazione della « Cassa» potrà avvenire con scambio di lettere di impegno con la « Cassa » stessa e con l'obbligo da parte del Consorzio del rimborso dell'anticipazione all'atto della riscossione del prezzo del terreno;

b) - espropriazioni di terreni da sistemare a cura del Consorzio per essere successivamente rivenduti in tutto o in parte per l'impianto futuro di nuovi stabilimenti industriali. La concessione della anticipazione potrà avvenire previo scambio di lettere di impegno e con l'obbligo da parte del Consorzio del rimborso della anticipazione stessa in relazione al ricavo derivante dalle vendite via via effettuate;

c) - espropriazioni di terreni necessari alla costruzione di rustici industriali. Tali espropriazioni potranno essere effettuate soltanto ad avvenuta approvazione del Piano regolatore definitivo, e sulla base di comprovate esigenze. I rustici dovranno essere ubicati solo all'interno degli agglomerati e nelle apposite zone quali risultano dal predetto Piano regolatore. Dovranno altresì essere rustici standard da destinarsi soltanto a piccole e medie industrie. Dovranno essere costruiti nel termine di cinque anni data del decreto di esproprio.

Per il finanziamento degli esproprii in questione la « Cassa » potrà concedere anticipazioni, previo scambio di lettere di impegno.

Il rimborso di tali anticipazioni avverrà gradualmente, in relazione al ricavo derivante dalle vendite dei rustici via via effettuate, oppure in relazione alla riscossione del canone di affitto nel caso di locazione pluriennale dei rustici stessi.

Il Comitato ha infine fissato al 2,50% annuo il tasso di interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui sopra.

La procedura da seguire è la seguente:

A - le domande di finanziamento dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

I - Statuto del Consorzio con l'indicazione degli estremi del Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dello statuto stesso;

II - decreto di approvazione del Piano regolatore definitivo od in mancanza di questo, da copia del voto espresso dalla Commissione per i Piani Regolatori sul Progetto preliminare di massima, redatto dal Consorzio;

III - elenco dei beni da espropriare risultanti dal piano particellare degli immobili e dalla relativa mappa in scala 1 : 2000. La indennità di espropriazione dovrà essere determinata, a norma di legge, sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello Statuto del Consorzio. Per la congruità di tale valutazione l'Ufficio Tecnico Erariale dovrà apporre il suo visto sugli elaborati di cui innanzi;

IV - planimetria in scala 1 : 5000 con esatta indicazione sia dei confini degli agglomerati previsti dal Piano regolatore definitivo

o dal Progetto preliminare di massima, sia della collocazione dei terreni da espropriare nell' ambito degli agglomerati stessi;

V - relazione illustrativa dalla quale risulti la estensione del terreno da espropriare, la sua ubicazione, nonchè la destinazione che si intende dare al terreno stesso. In particolare:

a) qualora il terreno sia destinato ad essere rivenduto ad imprese già individuate, la relazione dovrà indicare nominativamente dette imprese, il loro specifico fabbisogno di terreni, il tipo, dimensioni e produzioni degli stabilimenti industriali che intendono costruire;

b) qualora il terreno sia destinato ad essere sistemato per essere successivamente rivenduto in tutto od in parte per lo impianto futuro di nuovi stabilimenti, dovrà essere descritto il programma che il Consorzio si propone di attuare in conseguenza degli esproprii di cui chiede il finanziamento;

c) infine, qualora si tratti di terreni da destinare alla costruzione di rustici industriali, dovrà essere ugualmente indicato il programma di tali costruzioni e dovranno essere forniti elementi finanziari, tecnici ed economici, sufficienti a giudicare della effettiva possibilità di attuazione del programma stesso e della sua rispondenza ai criteri che regolano la materia dei rustici industriali.

B - Successivamente alla comunicazione, da parte della « Cassa », dello accoglimento di massima della domanda di finanziamento, il Consorzio dovrà trasmettere alla « Cassa » la lettera di impegno alla restituzione della somma anticipata (all. A), accompagnata dalla relativa deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio, munita degli estremi di approvazione da parte dell'organo di vigilanza e tutela e della copia autentica del decreto prefettizio di esproprio.

Nel caso di espropriazione per la rivendita ad imprese già individuate, dovrà altresì essere trasmessa copia autentica dell' atto di compromesso o dell' opzione.

Effettuati tali adempimenti, la «Cassa » potrà mettere a disposizione del Consorzio richiedente la somma necessaria alle spese di espropriazione, quali risultano dallo stesso decreto prefettizio di esproprio.

C - Il Consorzio dovrà iscrivere annualmente al passivo del proprio bilancio la somma corrispondente all' importo della anticipazione ottenuta, maggiorata dell' interesse annuo del 2,50% al netto delle somme restituite.

Copia del bilancio appena approvato, munita degli estremi di approvazione da parte dell'organo di vigilanza e tutela, dovrà essere

rimessa alla « Cassa » e ciò fino a quando l'anticipazione non sia stata totalmente rimborsata.

Il Consorzio dovrà inoltre far tenere tempestivamente la documentazione (mandato di pagamento, quietanza) atta a provare l' avvenuto pagamento dell' indennità di espropriazione.

D - Le somme introitate dai Consorzi per effetto della concessione delle aree espropriate o dalla vendita o locazione dei rustici industriali, dovranno essere immediatamente versate alla « Cassa » fino alla concorrenza delle anticipazioni ottenute maggiorate dall' interesse annuo del 2,50%.

I Consorzi interessati vorranno attenersi quindi alle norme sopra riportate, curando l' espletamento dei relativi adempimenti.

IL PRESIDENTE

(All. A.)

Spett.le CASSA PER IL MEZZOGIORNO
ROMA

OGGETTO: Legge 29 Settembre 1962, n. 1462 - Anticipazione su finanziamento per espropriazione di terreni occorrenti per l' impianto di industrie.

In relazione alla domanda avanzata da questo Consorzio in data . . . . . intesa ad ottenere un finanziamento in base alla legge 29/9/1962, n. 1462, per la espropriazione di terreni da destinare . . . . . e con riferimento alla nota n. . . . . del . . . . . con la quale codesta « Cassa » comunica di aver accolto la domanda e di essere disposta a concedere una anticipazione pari all'intero finanziamento richiesto, questo Consorzio — in forza di delibera del proprio Comitato direttivo n. . . . . del . . . . . approvata dal Ministero dell' Industria e Commercio il . . . . . — si impegna a rimborsare a codesta « Cassa » la somma come sopra anticipata, maggiorata dell' interesse del 2,50% annuo, nel modo seguente:

Questo Consorzio si impegna inoltre ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio — e fino alla estinzione del debito — la somma corrispondente all' importo dell' anticipazione ottenuta, maggiorata dell' interesse del 2,50% annuo e ridotta delle somme eventualmente restituite.

Si allega copia della deliberazione sopra indicata.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ELETTRIFICAZIONE CENTRI RURALI AD INIZIATIVA DEI COMUNI

Le opere di elettrificazione dei centri rurali potranno essere ammesse ai benefici della legge 9 aprile 1953 n. 297, art. 9 semprechè la zona interessata risulti sprovvista di energia elettrica e ricorra, per ogni centro da elettrificare, il requisito di un minimo di 200 abitanti entro il raggio di 750 metri.

Qualora sussistano le suddette condizioni, il Comune potrà fare approntare ed inoltrate a questa « Cassa » apposita progettazione, previa designazione da parte di questa « Cassa » del professionista all'uopo incaricato, che verrà scelto volta per volta fra una terna di nominativi segnalati dal Comune.

La suddetta progettazione dovrà essere corredata dalla documentazione seguente:

1) Dichiarazione della Azienda fornitrice di energia elettrica nella zona, la quale assicuri di potersi impegnare per la potenza necessaria al prevedibile consumo;

2) Delibera comunale che approva il progetto e la richiesta di finanziamento da parte di questo Istituto;

3) Dichiarazione del Sindaco, convalidata dal Prefetto della Provincia, dalla quale risulti che per ogni centro da elettrificare ricorre il minimo di 200 abitanti nel raggio suddetto, con allegato elenco nominativo dei capifamiglia aventi stabile residenza in ogni cerchio ed indicazione del numero dei componenti la famiglia stessa.
   Sarà utile anche conoscere, con precisa rilevazione, quali attività a carattere agricolo, artigianale od industriale sono in atto e possono giovarsi dell'energia come forza motrice, nonchè quali sviluppi si prevedono concretamente, per iniziative già sorte od in via di costituzione indicando altresì: ubicazioni, pontenze installabili e prevedibili consumi.

Sulla scorta di tali documenti, la « Cassa » provvederà ad autorizzare, ove del caso, la costruzione di dette opere con l'intesa che resterà a suo carico soltanto il finanziamento, riservandosi naturalmente i normali controlli e collaudi.

Ogni onere relativo alla gestione e manutenzione farà carico al Comune salvo eventuale contratto di cessione a favore della suddetta

Azienda, relativo alle opere costruite, che sarà stipulato dallo stesso Comune, sotto la sua responsabilità e con l'osservanza delle prescritte autorizzazioni, da determinare all'atto stesso della delibera di cui al precedente numero 1).

Si informa che sono esclusi dall'intervento « Cassa » sia gli impianti per la pubblica illuminazione che la ricostruzione o riattamento di impianti elettrici già esistenti, anche se fatiscenti.

Parte IV

DECRETI E CIRCOLARI MINISTERIALI

RISOLUZIONE MINISTERIALE *4 maggio 1961, n. 176536/59 del Ministero delle Finanze.* — IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

Con la nota cui si risponde codesta Direzione Generale nel prospettare la richiesta formulata dalla Cassa per il Mezzogiorno, intesa ad ottenere l'esenzione dei dazi doganali in applicazione del D. L. 14 dicembre 1947 n. 1598, per l'importazione dei materiali destinati alle opere di presa dell'acquedotto del Giardino e l'esonero del pagamento dell'I.G.E. per gli stessi materiali ai sensi dell'art. 26 della Legge 10 agosto 1950, n. 646 istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, chiede di conoscere se relativamente all'imposta generale sull'entrata, possa accogliersi l'avanzata richiesta ovvero debba farsi luogo alla riscossione del tributo ridotto a metà, in applicazione della legge agevolativa n. 1598 invocata dalla « Cassa » ai fini dei dazi doganali.

Esaminata la proposta questione e preliminarmente osservato che nella fattispecie nessun legittimo impedimento sussiste, a parere della scrivente, all'applicazione contemporanea delle particolari disposizioni delle due citate leggi n. 1598 e n. 646, invocate dalla Cassa per il Mezzogiorno, dichiarasi che per quanto concerne l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'avanzata richiesta può essere accolta.

Ciò in quanto nella quota fissa di abbonamento dovuta a norma delle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e n. 634 del 29 luglio 1957, in sostituzione di ogni tassa ed imposta a carico della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti concessionari, deve ritenersi compresa anche l'I.G.E. relativa alla importazione di beni dai detti Enti effettuata per la realizzazione degli scopi e dei compiti ad essi affidati.

Per tanto per l'importazione dei materiali di cui trattasi non è dovuto il tributo previsto dal citato articolo 17 semprechè essi risultino effettivamente destinati agli scopi agevolati.

CIRCOLARE *17 marzo 1962, n. 332 Ind. Gen. 65 del Ministero dei Trasporti.* — FACILITAZIONI TARIFFARIE PREVISTE PER I TRASPORTI EFFETTUATI IN REGIME DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO.

Questo servizio a seguito di un'istanza avanzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha esaminato, sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto quello contabile, la possibilità di derogare ad alcune delle disposizioni che regolano l'applicazione delle agevolazioni in oggetto, definendo la questione in base a criteri che — seppure improntati alla massima correntezza, salva, naturalmente l'esigenza di una sostanziale tutela degli interessi dell'Azienda — determinano un effettivo snellimento delle relative pratiche, auspicato, a suo tempo, anche da codesto Controllo.

A tale riguardo si riportano, qui di seguito, le deroghe che sono state accordate, previe intese con la detta Cassa e accettate dalla stessa:

a) ammissione della « Cassa per il Mezzogiorno » alle dette facilitazioni in un'unica soluzione per tutti i trasporti di materiali e macchinari effettuati in proprio — destinati alle stazioni della Rete F.S., ubicate in località per le quali sono applicabili le disposizioni di cui alla Legge 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni;

b) esenzione dall'obbligo di produrre la copia autentica della Declaratoria Intendentizia, tenuto conto di quanto stabilito in materia dalla Legge n. 646 del 10 agosto 1950, istitutiva della Cassa;

c) utilizzazione di lettere di vettura ordinarie in luogo di quelle barrate in verde;

d) sostituzione della dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Imposta di Fabbricazione (UTIF) attestante l'avvenuto stabile impiego dei materiali trasportati, con un certificato di collaudo rilasciato da un Funzionario qualificato del Genio Civile, nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Tale certificato dovrà recare l'indicazione del peso e della natura dei materiali trasportati, per i necessari riscontri di carattere qualitativo e quantitativo dell'opera alla quale i materiali stessi si riferiscono, nonchè gli estremi di spedizione; ancorchè avvalorati dal certificato di collaudo sono esclusi, comunque, i materiali da cantiere di qualsiasi

natura, che per il temporaneo loro impiego non hanno titolo ai benefici tariffari I. M.;

e) adozione di un termine unico di 36 mesi in luogo di quello attuale di 24, agli effetti della produzione dei prescritti documenti per la liquidazione dei rimborsi concessionali.

Eventuali superamenti dell'anzidetto termine, saranno sottoposti a questo Servizio per le possibili favorevoli determinazioni, sulla base di giustificati e comprovati elementi;

f) possibilità di produrre un'unica cessione dei diritti alle varie ditte fornitrici per gruppo di spedizioni, anzichè per ciascuna spedizione. All'uopo la Cassa per il Mezzogiorno farà pervenire a codesto controllo le firme autenticate dei propri funzionari autorizzati a rilasciare detta cessione, nonchè una dichiarazione con cui si assume la responsabilità per ogni eventuale irregolarità o abuso della concessionaria.

Tutte le deroghe sopraindicate riguardano i trasporti effettuati in proprio dalla predetta « Cassa » (per i quali, cioè, essa risulta mittente o destinataria).

Per quanto concerne, invece, i lavori appaltati, nessuna deroga è stata per ora apportata, salvo ad esaminare, in una successiva fase, la posizione dei concessionari della Cassa per il Mezzogiorno.

AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO — *applicazione D. L. 14-12-1947, n. 1598.* — (*Circolare n. 52 del 10 agosto 1962 del Ministero delle Finanze*).

Viene da più parti segnalato allo scrivente che alcune ditte ammesse, in applicazione del D. L. 14-12-1947, n. 1598 e successive modificazioni e integrazioni, a fruire della riduzione a metà dell' I.G.E. sugli acquisti di macchinari e materiali destinati ai propri impianti industriali, chiedono — per raggiungere i propri fini — il finanziamento all' ISVEIMER o un contributo alla Cassa per il Mezzogiorno o ad altri Enti e che, per poter praticamente ottenere le somme richieste, devono presentare, fra gli altri documenti, anche le fatture d' acquisto dei materiali e macchinari.

Gli enti finanziatori trattengono tali fatture per molto tempo ed in alcuni casi oltre un anno per cui le ditte interessate non sono in condizione di poter osservare i termini prescritti dall' Amministrazione con circolare 29 gennaio 1949, n. 74420, per sottoporre, al visto degli U.T.I.F. competenti, le fatture d' acquisto onde comprovare l' avvenuta installazione del materiale e del macchinario, venendo, così a perdere il beneficio fiscale in argomento.

Ciò considerato, l' Amministrazione per ovviare a tali inconvenienti è venuta nella determinazione di modificare parzialmente il punto b) della circolare 25 aprile 1948, n. 71683 nel senso che la ditta fornitrice dei materiali e macchinari destinati all' opificio agevolato dovrà per l'avvenire redigere la relativa fattura in quadruplice esemplare inviandone tre esemplari all' acquirente.

L' acquirente ricevuta la merce dovrà invitare il locale U.T.I.F. a constatare l' avvenuta introduzione del materiale e macchinario per ottenere l' apposizione del « visto introdurre » su due esemplari della fattura in suo possesso.

I suddetti esemplari verranno comunque trattenuti dall' acquirente (sia esso l'esercente o l' appaltatore) ed entro un anno dall' apposizione del visto d' introduzione, dovranno essere riprodotti allo stesso U.T.I.F. che ha provveduto alla prima attestazione perché, constatata l'avvenuta installazione degli stessi materiali descritti, vi apponga analogo visto.

Un esemplare delle fatture munito dei due accennati visti sarà restituito al venditore e l'altro esemplare sarà trattenuto dall'acquirente.

Il terzo esemplare di fattura, ove sia necessario, potrà essere munito del « visto introdurre » da parte dei locali U.T.I.F. e quindi inviato dalla parte interessata all' eventuale Ente finanziatore che provvederà ad espletare le pratiche inerenti al finanziamento dell' opera agevolata dal citato D. L. n. 1598.

S' invitano, pertanto, le Intendenze di Finanza a voler riesaminare caso per caso le particolari situazioni in cui sono venuti a trovarsi quegli operatori economici che, pur avendo diritto all'agevolazione fiscale di che trattasi, non hanno potuto osservare i termini di presentazione delle fatture per cause indipendenti dalla loro volontà, ma bensì dalla ritardata restituzione delle fatture da parte degli istituti finanziatori.

Accertate tali circostanze le Intendenze inviteranno i locali competenti U.T.I.F. a constatare l' avvenuta installazione del materiale e macchinario e ad apporre il prescritto relativo visto sanando, così, le particolari situazioni delle ditte alla data della presente circolare.

Per l' avvenire le Intendenze di Finanza nell' emettere le declaratorie di ammissione ai benefici fiscali dovranno tenere presenti le nuove istruzioni.

Si coglie l' occasione per richiamare l' attenzione di codeste Intendenze sulla scrupolosa osservanza delle istruzioni a suo tempo emanate con le citate circolari 25 aprile 1948, n. 71683 e 25 gennaio 1949, n. 74420 nel senso che, mentre per l'emissione della declaratoria utile per fruire del beneficio fiscale in argomento, gli accertamenti relativi potranno essere devoluti all' U.T.E. quando in sede non vi sia l' U.T.I.F., per quanto concerne invece, gli accertamenti successivi per l' apposizione dei prescritti visti d' introduzione e d' installazione, deve essere, in ogni caso, sentito il competente U.T.I.F.

Le Intendenze porteranno quanto sopra a conoscenza degli Uffici del Registro, delle Dogane e degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione e degli Uffici Tecnici Erariali esistenti nella propria circoscrizione, nonché — mediante comunicato alla stampa — del ceto commerciale ed industriale interessato.

AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. — (*Circolare n. 76036 del 5 febbraio 1963. - del Ministero Industria e Commercio*).

Con legge 5 ottobre 1962, n. 1492, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 31 ottobre 1962, sono state apportate modificazioni al D.L.C. P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell' Italia meridionale ed insulare.

In particolare con l' art. 1 della citata legge è stata sostituita la disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogato dall' art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, riguardante agevolazioni nella registrazione e nella trascrizione degli atti di primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l' attuazione delle iniziative industriali di cui all' art. 2 del suddetto decreto legislativo.

Con la nuova norma è stato prescritto che, per godere delle menzionate agevolazioni, occorre, entro il termine di 3 anni dalla registrazione dell' atto, dimostrare, « con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, sentito l' Ufficio Tecnico Erariale, territorialmente competente, che il fine dell' acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente ».

Nello stesso art. 1 si prescrive, inoltre, che « la domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

Ciò stante, le Camere di Commercio Industria ed Agricoltura dovranno corrispondere alle richieste che in tal senso dovessero pervenire dagli operatori economici interessati, richiedendo ai medesimi il versamento — a titolo di deposito — delle somme approssimativamente occorrenti per la successiva liquidazione delle spese di missione ai funzionari.

E' appena il caso, poi, di far presente che nella declaratoria, essendo richiesto il parere dell' Ufficio Tecnico Erariale, territorialmente competente, deve necessariamente risultare l' osservanza della prescrizione anzidetta.

La declaratoria potrà pertanto essere formulata sulla base dello schema allegato.

Per gli accertamenti, da effettuarsi attraverso i predetti Uffici Tecnico-Erariali, le Camere di Commercio potranno avvalersi dell' unito questionario, analogo a quello finora trasmesso da questo Ministero agli Uffici Provinciali dell' Industria e Commercio per la istruttoria delle domande presentate, ai sensi della legge n. 1598.

L'art. 2 — 1° comma — della citata legge n. 1492, consente, poi, agli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero dell' Industria e del Commercio, di ottenere da questo la dichiarazione per atti registrati anteriormente all' entrata in vigore della legge e per i quali non sia scaduto il termine di tre anni, ovvero di attenersi alle disposizioni sopra indicate. Si fa presente che nel primo caso lo scrivente si avvarrà ancora della collaborazione per l'espletamento dei consueti accertamenti e delle relative istruttorie.

Lo stesso art. 2 — 2° comma — prevede, infine, la possibilità per gli operatori economici di ottenere, entro i 3 mesi dall' entrata in vigore della legge, la conferma delle agevolazioni fiscali nel caso in cui il termine triennale fosse già scaduto.

A tal fine la norma stessa prescrive, però, due condizioni essenziali per la conferma dei benefici di legge:

1) che il fine sia stato, comunque, conseguito nel triennio dalla data di registrazione dell' atto di acquisto;

2) che la dichiarazione di questo Ministero, o — in sostituzione — della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, sia presentata agli Uffici del Registro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si confida che le Amministrazioni Camerali nel lavoro che andranno a svolgere nell' interesse dello sviluppo economico delle rispettive Provincie vorranno avvalersi della fattiva collaborazione degli Uffici Provinciali dell'Industria e del Commercio, che hanno acquisito nella materia di cui trattasi, particolare competenza in base all' esperienza e alla lunga prassi ormai consolidata dal tempo.

Parte V

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE *11 luglio 1962, n. 7.* — COMPITI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA.

Capo I

Compiti e funzioni degli organi della Regione

Art. 1.

Le direttive per la formazione dello schema generale di sviluppo economico e sociale della Sardegna nonché del piano e dei programmi di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ai fini della stessa legge sono determinate dalla Giunta Regionale quale organo esecutivo della Regione.

Art. 2.

L'Assessorato alla Rinascita dà attuazione alle direttive della Giunta Regionale indicate nel precedente articolo.

A tal fine:

a) predispone lo schema generale di sviluppo della Sardegna in armonia con gli indirizzi della programmazione e con le tendenze dello sviluppo nazionale;

b) elabora il piano organico di interventi, i programmi pluriennali ed i programmi annuali di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, formulandoli in aderenza alle « zone omogenee » individuate secondo le indicazioni del comma secondo dell'articolo 1 della legge citata;

c) propone le iniziative atte ad assicurare il coordinamento dei programmi dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con lo schema generale di sviluppo e con il piano ed i programmi straordinari di intervento;

d) cura il coordinamento, in sede regionale, dei programmi de-

liberati dai competenti organi statali, da Enti pubblici operanti in Sardegna o da Enti locali con lo schema generale di sviluppo e il piano ed i programmi straordinari di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 3.

Al fine di assicurare la maggiore partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo economico e sociale dell' Isola, l'Assessorato alla Rinascita, sulla base delle direttive della Giunta Regionale, promuove la partecipazione dei gruppi sociali al raggiungimento delle finalità dello schema generale di sviluppo del piano e dei programmi di intervento; d' intesa con gli Assessorati competenti cura la preparazione del personale dirigente per la realizzazione della politica di sviluppo e la istituzione di centri e nuclei di assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l' industrializzazione di cui agli articoli 11 e 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 4.

L' Assessorato alla Rinascita elabora, d' intesa con i competenti Assessorati lo schema generale di sviluppo di cui al secondo comma — lettera b) — dell' articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Presidente della Giunta Regionale che lo sottopone all' approvazione della Giunta medesima.

L' Assessorato alla Rinascita, d' intesa con gli Assessorati competenti, cura altresì l' elaborazione del piano straordinario di intervento, dei programmi pluriennali ed annuali di cui al secondo comma — lettera b) — del precedente articolo 2 e li trasmette al Presidente della Giunta regionale che li sottopone all' approvazione della Giunta medesima e provvede per gli adempimenti di cui all' articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588,

Presso l' Assessorato alla Rinascita è istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti al Piano, di numero non superiore a 12, presieduto dall' Assessore alla Rinascita.

Detto Comitato ha il compito di collaborare con l' Assessore alla Rinascita per i fini di cui all' articolo 2.

L' incarico agli esperti del Comitato di cui ai commi precedenti è conferito con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore alla Rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta Regionale provvede ad assicurare la organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali.

Le proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per l'assunzione degli oneri diretti e per la concessione dei contributi ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588, vengono formulate dagli Assessori competenti per la materia di concerto con l'Assessore alla Rinascita.

Art. 6.

I rapporti con il tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962. n. 588, saranno regolati da apposita convenzione.

Il Presidente della Giunta regionale gestisce tale contabilità speciale.

Il Presidente, sentita la Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle Finanze ed alla Rinascita, allo scopo di favorire una più ampia assistenza creditizia alle iniziative degli operatori economici, tenendo conto del rapporto tra gli investimenti effettuati ed i depositi accolti da ogni singolo Istituto nel triennio precedente nonché del loro ammontare, può ordinare al Tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso altri Istituti bancari operanti in Sardegna utilizzando una parte delle eventuali giacenze della predetta contabilità speciale.

Il trasferimento può essere operato soltanto quando la misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi da istituire presso gli istituti predetti sarà non inferiore a quello corrisposto dal Tesoriere.

Nel contratto regolante i depositi di conto corrente presso i singoli istituti bancari sarà inclusa la clausola stabilente l'obbligo della restituzione immediata al Tesoriere, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, per le esigenze della contabilità speciale.

Le spese per gli interventi diretti e per la concessione di contributi sono ordinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

L'Assessorato alle Finanze, tramite la Ragioneria regionale, effettua il riscontro delle entrate e delle spese della gestione stessa.

Art. 7.

L'Assessorato alla Rinascita predispone il rapporto annuale previsto dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e lo trasmette all'esame del Presidente della Giunta che lo sottopone alla approvazione della Giunta e del Consiglio regionale prima della presentazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

In vista della redazione di tale rapporto gli Assessorati competenti faranno pervenire alla Presidenza della Giunta ed all' Assessorato alla Rinascita una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 8.

La Giunta regionale, sulla base delle proposte organiche che l' Assessorato alla Rinascita elabora il concorso degli Assessorati competenti, determina la priorità di intervento ed i criteri per l' utilizzazione dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio regionale ed impartisce le direttive per la formulazione dei programmi di competenza della Regione, nonché degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

In armonia con quanto previsto nel comma precedente ed ai fini del coordinamento di cui alla lettera c) dell' art. 2 della presente legge e dell' articolo 6 della legge 11 giugno 1962, n. 588, gli Assessorati competenti predispongono i rispettivi programmi annuali e li trasmettono al Presidente della Giunta regionale per la successiva approvazione da parte della Giunta medesima.

Art. 9.

La Giunta regionale sottopone all' esame ed alla approvazione del Consiglio regionale la relazione illustrativa dello schema generale di sviluppo di cui alla lettera a) dell' articolo 2 della presente legge, nonché il piano ed i programmi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo, prima della presentazione degli stessi al Comitoto dei Ministri per il Mezzogiorno.

Capo II

Comitati di consultazione e Comitati zonali di sviluppo

Art. 10.

Ai sensi e per gli effetti di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito presso l'Assessorato alla Rinascita un Comitato di Consultazione.

Il Comitato è composto:

1) da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale;

2) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: confederazione generale dell'industria italiana, della associazione sindacale intersind, della confederazione generale dell' agricoltura italiana e della confederazione generale del commercio e del turismo;

3) da un rappresentante della Confederazione cooperative italiane e da un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

4) da un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti e da uno dell' Unione Regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

5) da due rappresentanti delle Associazioni artigiane;

Dette rappresentanze sono riferite unitariamente alla intera regione.

Presidente del Comitato è l' Assessore alla Rinascita.

Alle riunioni del Comitato possono altresì essere invitati rappresentanti di altre categorie o di enti economici o culturali esperti nelle materie oggetto della pianificazione e della programmazione.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Ai membri del Comitato spettano i compensi e le indennità nelle misure previste dalla legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla Rinascita entro 30 giorni dall' insediamento, sentito il Comitato medesimo.

Art. 11.

In ogni zona omogenea determinata secondo i criteri indicati nello articolo 1 - comma secondo - della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito il Comitato zonale di sviluppo, con sede in uno dei comuni della zona.

Compongono il Comitato:

a) il Sindaco o un suo delegato e due rappesentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni della zona, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed il Sindaco o un suo delegato di ciascun Comune della zona con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni o associazioni indicate nel secondo comma del precedente articolo;

c) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio Provinciale della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni compresi nella zona;

d) due esperti dei problemi economici e sociali prevalenti nella zona, uno dei quali esercita le funzioni di Presidente del Comitato, da scegliersi di preferenza, tra il personale qualificato del Centro Regionale di programmazione. Qualora nel territorio della zona omogenea siano compresi i comuni di più provincie, fa parte del Comitato il Presidente dell' Amministrazione Provinciale non rappresentata a norma della precedente lettera c), o un suo rappresentante.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

I componenti di cui alla lettera b) sono nominati secondo gli stessi criteri previsti nell' articolo 10 per le analoghe rappresentanze di cui all' articolo 1.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Rinascita, sentito l' Assessore agli Enti locali.

Art. 12.

Il Comitato zonale di sviluppo ha i seguenti compiti:

a) segnalare all' Assessorato alla Rinascita, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi generali del Piano, le esigenze di sviluppo economico e sociale della zona;

b) proporre allo stesso Assessorato, che ne terrà informata la Giunta, tutti gli elementi e le proposte ritenuti utili per la migliore formulazione del piano e dei programmi, tenendo conto della suscettività propria delle strutture produttive prevalenti nella zona medesima ed avendo riguardo altresì della situazione dell'occupazione, del reddito e dei prevedibili movimenti della popolazione;

c) presentare segnalazioni e proposte in ordine all'attuazione dei programmi nell' ambito della zona e fornire indicazioni utili per la sollecita ed economica attuazione degli stessi;

d) assumere iniziative di studio dei problemi di maggiore importanza della zona e riferire circa i risultati conseguiti.

Ai lavori del Comitato sono invitati i tecnici operanti nei nuclei e centri di assistenza tecnica e sociale di cui al precedente articolo 3, funzionanti nella zona.

Le funzioni di Segretario del Comitato riunito in Assemblea possono essere esercitate da un funzionario fornito dall' Amministrazione provinciale, di cui alla lettera c) del precedente articolo o, in sua assenza, dal Segretario del Comune nel quale siede lo stesso Comitato.

L' esame di questioni particolari ad alcuni comuni della zona potrà

essere delegato ad un apposito sottocomitato da costruire secondo le indicazioni contenute nel Regolamento previsto nel precedente articolo.

Le spese del funzionamento del Comitato saranno indicate nel Regolamento di cui all'articolo 11.

Capo III

Centro regionale di programmazione

Art. 13.

Per la predisposizione del Piano e dei programmi di cui all'articolo 2, è costituito presso l'Assessorato alla Rinascita, per la durata della legge 11 giugno 1962, n. 588, il Centro regionale di programmazione composto da personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, statistiche, tecniche ed amministrative in numero non superiore a 25 unità, oltreché dal personale di concetto, esecutivo ed ausiliario che sarà ritenuto necessario per il funzionamento dello stesso Centro e che sarà fornito dall' Assessorato alla Rinascita.

La direzione del Centro è affidata ad un Direttore, coadiuvato da un Vice Direttore.

Il Direttore esercita le funzioni di Segretario del Comitato di esperti di cui al terzo comma del precedente articolo 4 anche al fine di assicurare il coordinamento dell' attività del suddetto Comitato con quella del Centro di programmazione.

La nomina del Direttore e del Vice Direttore è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, il Centro opera di intesa con la Cassa per il Mezzogiorno e con gli uffici da essa all' uopo costituiti.

Art. 14.

Il personale del Centro regionale di programmazione viene assunto a tempo determinato per chiamata diretta su proposta dell' Assessore alla Rinascita, con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta medesima. Con la stessa procedura vengono determinate le condizioni di assunzione e di trattamento economico.

Al Centro può essere destinato a prestare servizio personale co-

mandato dallo Stato e da enti pubblici nonché personale alle dipendenze della Regione.

Con la procedura del primo comma possono essere concessi compensi speciali a favore del personale di cui al comma precedente.

Al personale comandato spetta il trattamento economico goduto presso l' Amministrazione di provenienza, nonché l' indennità di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e successive modificazioni e quella di cui alla legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2.

Art. 15.

Le spese occorrenti per il personale e per il funzionamento del Centro regionale di programmazione del Comitato di esperti di cui all' articolo 4, fanno carico ai titoli di spesa che saranno costituiti ai sensi dell' articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e sono ordinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1962 è apportata la seguente variazione in aumento.

Cap. 11 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (L. 15.000.000).

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio 1962 è istituito il Cap. 206/bis: « Spese occorrenti per il primo funzionamento del Centro Regionale di programmazione e del Comitato di esperti ». A favore di detto capitolo è stornata dal Cap. 206 dello stesso stato di previsione la somma di L. 15 milioni.

Nello stesso Cap. 206/bis viene altresì iscritta la somma di L. 15.000.000 derivante dalle maggiori entrate previste nel secondo comma del presente articolo.

Le spese occorrenti al primo funzionamento del Centro Regionale di programmazione, del Comitato di esperti fanno carico al succitato Capitolo 206/bis.

Capo IV

Disposizioni particolari e transitorie

Art. 16.

L'Assessorato alla Rinascita può avvalersi dell' opera di Istituti ed enti specializzati per gli adempimenti tecnici di cui al comma secondo - lettera a) e b) - dell' articolo 2 della presente legge.

Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'enventuale rinnovo ed i relativi compensi sono autorizzati, su proposta dell'Assessore alla Rinascita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 17.

I Comitati Tecnici consultivi previsti da leggi regionali sono integrati da un rappresentante dell'Assessorato alla Rinascita quale membro di diritto ove la rappresentanza dell'Assessorato predetto non sia già prevista dalla loro istituzione.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono designati dall'Assessore alla Rinascita e sono nominati secondo la procedura prevista per la nomina dei rappresentanti degli altri Assessorati regionali.

Parte VI

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE, CONTRIBUTIVE E FISCALI

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Finanziamenti di impianto e scorte per realizzare, ampliare e ammodernare piccole grandi e medie industrie

(*Legge 11 aprile 1953, n. 298 - Art. 24 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 10 legge 18 luglio 1959, n. 555 - Artt. 1 e seguenti legge 30 luglio 1959, n. 623 - Artt. 1 e seguenti legge 25 luglio 1961, n. 649 - Art. 11 legge 29 settembre 1962, n. 1462*).

Competenza territoriale degli Istituti di credito:

— Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale;
— ISVEIMER - via S. Giacomo, 19 - Napoli (per l'Italia meridionale continentale);
— Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - IRFIS - Via Generale Magliocco, n. 1 Palermo (per la Sicilia;
— Credito Industriale Sardo - *C.I.S.* - Via Sassari, 77 Cagliari (per la Sardegna);
— Istituto Mobiliare Italiano - *I.M.I.* - Via Quattro Fontane, 121 - Roma (per tutto il Mezzogiorno);
— Banca di credito Finanziario « Mediobanca » - Via Filodrammatici, 10 - Milano (per tutto il Mezzogiorno);
— Banca Centrale di Credito Popolare « Centrobanca » - Corso Europa, 18 - Milano (per tutto il Mezzogiorno);
— Ente Finanziario Interbancario - *E.F.I.* - Via S. Nicola da Tolentino, 5 - Roma (per tutto il Mezzogiorno);
— Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il Credito alle medie e piccole industrie - Via Veneto - Roma (per tutto il Mezzogiorno);
— Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio - Piazzale delle Belle Arti 2 - Roma (per le zone del Lazio incluse nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno);

— Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche - Corso Stamira, 61 - Ancona (per le zone delle Marche incluse nel territorio di competenza della « Cassa »);

— Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana - Via Martelli, 8 - Firenze (per le zone della Toscana incluse nel territorio di competenza della « Cassa »);

— Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale — Via Roma - Napoli - (per l'Italia meridionale continentale);

— Banco di Sicilia — Sezione di Credito Industriale — Via Roma - Palermo (per la Sicilia).

— Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità (*I.C.I. P.U.*) Roma, Via Aureliana, 7 (per tutto il Mezzogiorno).

Le operazioni di finanziamento vengono normalmente effettuate dai suddetti Istituti, in via autonoma e su presentazione di specifiche domande documentate, come da appositi moduli da richiedersi direttamente agli Istituti stessi.

Soggetti dei finanziamenti: Piccole e medie industrie ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10-8-1950 n. 646 e successive modifiche e integrazioni.

E' da avvertire che ai sensi della legge 29-9-1962 n. 1462 anche le industrie eccedenti la media dimensione possono ottenere i finanziamenti in parola al tasso ridotto del 5%.

Riconoscimento del carattere di media industria ai fini del finanziamento.

Rientrano nella definizione di media e piccola industria quelle iniziative il cui investimento di capitale nella singola unità produttiva (stabilimento) sia non superiore a 6.000 milioni, e ciò tanto per le nuove iniziative quanto per quelle già esistenti, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.

Nei casi di impianti di piccole e medie aziende da ampliare o da ammodernare, la concessione dei benefici previsti è ammessa purché i nuovi investimenti non superino l'ammontare di 6 miliardi.

I criteri anzidetti trovano applicazione dal 22 marzo 1961 ed i relativi benefici sono riservarti soltanto alle iniziative successive a tale data, con esclusione di quelle già realizzate o in corso di realizzazione. Per queste ultime, per il riconoscimento del carattere di media industria, continua ad avere vigore la norma che l'investimento di capitale non deve superare i 3.000 milioni, e l'occupazione massima non deve superare le 500 unità lavorative.

Misura del mutuo: importo non superiore al 70% della spesa di realizzazione del progetto, ivi compresa, nel limite del 30% di detta spesa, quella relativa alla formazione delle scorte di materie prime e prodotti finiti necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Tasso di interesse: ridotto al 4% annuo a seguito del contributo in conto interessi concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, integrato dall'art. 10 della legge 18 luglio 1959 n. 555.

Peraltro, per le domande che pervengano agli Istituti di Credito entro il 30 giugno 1963, con stipula dei relativi contratti entro il 31 dicembre 1963, il tasso di interesse di cui sopra — a seguito di contributo in conto interessi concesso dal Ministero Industria e Commercio ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrata e modificata dalla legge 25 luglio 1961, n. 649 — potrà essere ulteriormente ridotto al 3% per l'intero mutuo o parte di esso (e comunque per importi non superiori a 1.000 milioni, eccezionalmente 1.500 milioni per nuovi impianti ed a 500 milioni per rinnovo, conversione, ampliamento di quelli preesistenti), in relazione al giudizio discrezionale dell'apposito Comitato di cui all'art. 5 della suddetta legge n. 623.

E' da avvertire che per le industrie eccedenti la media dimensione, comme innanzi specificata, il tasso di interesse è stato fissato nella misura del 5% annuo (mediante contributo in conto interessi della Cassa per il Mezzogiorno).

Durata massima delle operazioni: 15 anni, compreso il preammortamento che può raggiungere 5 anni (2 per la costruzione e 3 di preammortamento con il carico dei soli interessi).

Operatività delle due Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Si deve precisare che le predette Sezioni possono effettuare, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 luglio 1961 n. 649, operazioni di finanziamento di impianti industriali al tasso del 3% (mediante concessione del contributo in conto interessi del Ministero Industria di cui all'art. 4 della citata legge 30 luglio 1959 n. 623) e per la durata di 15 anni, a condizione che il mutuo non superi l'importo di L. 50 milioni per ogni singola iniziativa, salvo che si tratti di finanziamenti integrativi di prestiti accordati a favore di imprese industriali dalle Sezioni medesime in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Finanziamenti per acquisto di soli macchinari di costo non superiore a 10 - 15 milioni di lire da installare in impianti industriali

Tali finanziamenti, vengono effettuati dai soli Istituti ISVEIMER, IRFIS, e CIS secondo la rispettiva competenza territoriale e vengono concessi in ragione del 75% del costo dei macchinari, fino ad un massimo di costo variabile da 10 milioni a 15 milioni di lire.

I finanziamenti stessi sono effettuati contro il rilascio di cambiali da parte dei mutuatari, rinnovabili annualmente per non più di 5 anni.

Il tasso di interesse è del 5,60% annuo netto (5,50 più 0,10% per diritti erariali).

3) *Finanziamenti per la costituzione di scorte di materie prime e prodotti finiti.* ([19])

(Artt. 4 e 5 legge 16 aprile 1954 n. 135 - Art. 25 legge 29 luglio 1957 n. 634 - art. 12 legge 25 luglio 1961 n. 649 - Legge regionale siciliana 5 agosto 1957 n. 51 - Legge regionale sarda 18 maggio 1957 n. 23).

Detti finanziamenti possono essere concessi dai seguenti Istituti:

— Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale — Via Roma - Napoli (per il Mezzogiorno continentale).

— *IRFIS* - Via Generale Magliocco 1 - Palermo (per la Sicilia). ([20])

— *CIS* - Via Sassari 77 - Cagliari (per la Sardegna). ([20])

— Banco di Sicilia - Sezione di Credito Industriale - Via Roma - Palermo - (per la Sicilia).

Ammontare massimo del mutuo: per le operazioni effettuate dal Banco di Napoli, Banco di Sicilia, *C.I.S.*: 50 milioni.

Per le operazioni effettuate dall'*I.R.F.I.S.* l'ammontare massimo è rappresentato dal valore delle scorte occorrenti per la durata del ciclo di lavorazione.

([19]) Detti finanziamenti non sono comulabili con altri mutui per formazione di scorte.

([20]) Per quanto riguarda l'IRFIS ed il CIS, detti Istituti operano nel settore in virtù delle già richiamate leggi (Legge Regionale Siciliana 5 agosto 1957 n. 51 - Legge Regionale Sarda 18 maggio 1957 n. 23).

Tasso di interesse annuo: per il Banco di Napoli: 7,25% per il Banco di Sicilia: 6%; per l'*I.R.F.I.S.*: 4%; per il *C.I.S.*: oscillante dal 5% al 7% a seconda dell'importo del finanziamento: (21)

Durata del mutuo: da 1 a 5 anni.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

1) *Contributi a fondo perduto per la realizzazione o l'ampliamento di piccole e medie industrie.*

(*Artt. 18, 19, 20, 23 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Artt. 3, 4, 9 legge 18 luglio 1959, n. 555 - Art. 8 legge 27 gennaio 1962, n. 7 - Artt. 10, 11, 22 legge 29 settembre 1962, n. 1462*).

L'agevolazione è concessa dalla Cassa per il Mezzogiorno:

a) alle piccole e medie industrie ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 19 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle industrie di qualunque dimensione purchè ubicate nelle Aree di sviluppo industriale o nei Nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche, limitatamente, però, ad una prima quota d'investimento non superiore ai 6 miliardi e sempre che le opere non abbiano avuto inizio, nel loro complesso, in data non anteriore all'8 giugno 1961 (art. 22 legge 29 settembre 1962, n. 1462) e comunque in epoca successiva alla data del decreto di approvazione da parte del Presidente della Repubblica dello Statuto del Consorzio della relativa Area o Nucleo industriale.

Il contributo è concedibile fino al:

— 25 per cento massimo della spesa per opere murarie ed assimilate;

— 10 per cento della spesa per acquisto di macchinari ed attrezzature (percentuale elevabile al 20 per cento qualora gli stessi siano prodotti da industrie ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni).

---

(21) per prestiti non superiori a 5 milioni di lire . . il 5%
per prestiti da 5 milioni a 15 milioni di lire, ... il 6%
per prestiti superiori a 15 milioni di lire, ... il 7%

2) *Contributi a fondo perduto ai consorzi per aree di sviluppo industriale e nuclei di industrializzazione.*

(Art. 21 legge 29 luglio 1957 n. 634 - Artt. 5, 6, 7 legge 18 luglio 1959 n. 555 - legge 29 settembre 1962, n. 1462).

Ai suddetti Consorzi la Cassa per il Mezzogiorno può concedere contributi:

— non superiori all'85% della spesa occorrente per opere di attrezzatura delle zone;

— non superiori al 50% della spesa occorrente per la costruzione di rustici industriali.

La Cassa può assumere a proprio carico le spese occorrenti per la redazione dei piani regolatori di cui all'art. 8 della legge 18 luglio 1959 n. 555.

La Cassa può altresì intervenire in favore delle Aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione con gli altri specifici interventi di cui all'art. 4 - terzo comma; art. 8 e art. 9 della legge 29 settembre 1962 n. 1462.

AGEVOLAZIONI FISCALI

1) *Esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile sui nuovi redditi industriali.*

(Art. 3 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1598 - Art. 29 legge 29 luglio 1957 n. 634).

Le industrie costruite, ricostruite, riattivate, ampliate e trasformate entro il 30 giugno 1965 godono dell'esenzione decennale dal pagamento dell'imposta di R. M. sul reddito industriale prodotto. Nel caso di ampliamento o trasformazione di preesistenti impianti, l'esenzione è concessa limitatamente alla quota di utili derivanti dall'ampliamento o dalla trasformazione.

L'esenzione compete per dieci anni a partire dall'entrata in esercizio dello stabilimento o dalla data di ultimazione delle opere di ampliamento o trasformazione ed è concessa dal Ministero delle Finanze, su istanza da presentarsi all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente per territorio.

2) *Esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi di terreni le cui colture siano a servizio di un impianto industriale.* (Art. 37 legge 29 luglio 1957, n. 634).

E' esente per dieci anni dal pagamento dell' imposta di R. M. il reddito dei terreni acquistati assunti in enfiteusi o in fitto ultraventennale per essere assoggettati - entro il 30 giugno 1965 - a radicale trasformazione od al rimboschimento, sempre che i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono destinati.

L' esenzione compete per dieci anni, a partire dall' anno in cui ha inizio l' utilizzazione dei prodotti, ed è concessa con lo stesso decreto del Ministero delle Finanze (di concerto con quelli per l' Industria e Commercio e per l' Agricoltura e Foreste), con il quale viene concessa l' esenzione dalle imposte di registro ed ipotecarie per l' acquisto o per l'affitto del terreno, su istanza da presentarsi al Ministero dell'Industria e Commercio.

3) *Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per i redditi industriali reinvestiti.*

(*Artt. 34 e 35 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 11 legge 18 luglio 1959, n. 555*).

E' esente dall' imposta di R. M. la quota di utili che Società, Enti o singoli contribuenti investono nel Mezzogiorno per costruire, ampliare o riattivare stabilimenti industriali o per trasformare e migliorare terreni agricoli. Detta esenzione può essere concessa sino al 1965.

La quota di utili esentabile non può essere superiore al 50% degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono l' accertamento del reddito imponibile in base ai risultati delle scritture contabili, ovunque detti soggetti si trovino entro il territorio dello Stato.

L' esenzione compete sino alla concorrenza del 50% del costo degli impianti realizzati.

La richiesta di esenzione dev' essere avanzata in sede di dichiarazione annuale dei redditi relativi all' esercizio in cui si sono prodotti quelli da reinvestire, presentando contemporaneamente un progetto di massima delle opere che s' intendono realizzare, e va rinnovata di anno in anno sino al termine dell' esercizio nel corso del quale sono state completate le opere in cui i redditi sono stati reinvestiti.

4) *Riduzione imposta generale sull'entrata.*

(Art. 2 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Art. 29 legge 29 luglio 1957, n. 634).

E' ridotta del 50% l'IGE sull' acquisto dei materiali, delle macchine e di quanto altro occorra per il primo impianto, l'ampliamento e la trasformazione di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno.

L' agevolazione compete sino al 30 giugno 1965.

L' esenzione dev' essere richiesta all' Intendenza di Finanza competente per territorio.

Per i materiali di provenienza estera la riduzione dell' IGE deriva automaticamente dall'esenzione dal pagamento dei dazi doganali.

5) *Esenzione dal pagamento dei dazi doganali.*

(Art. 2 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Art. 29 legge 29 luglio 1957, n. 634).

Sono esenti dal pagamento del dazio doganale i materiali, le macchine, le attrezzature e tutto quanto altro venga importato dall' estero per la costruzione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno.

L'agevolazione compete fino al 30 giugno 1965.

L'esenzione deve essere richiesta al Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane - tramite la Direzione Circoscrizionale di Dogana competente.

6) *Esenzione dai tributi locali.*

(Art. 33 legge 29 luglio 1957, n. 634).

Le amministrazioni comunali del Mezzogiorno possono concedere alle imprese che provvedono all'impianto, ampliamento, trasformazione ecc. di stabilimenti industriali nel loro territorio l'esenzione totale o parziale dall'imposta sulle industrie od altre imposte compresa quella di consumo.

L' esenzione o riduzione può essere concessa per non più di un decennio a partire dal 18 agosto 1957.

7) *Riduzione imposte sul primo trasferimento in proprietà di immobili da destinare ad industrie.*

(Art. 5 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Artt. 29, 37 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 1 legge 21 luglio 1961, n. 707).

E' ridotta nella misura fissa di L. 2.000:

— l' imposta di Registro e di trascrizione relativa al primo trasferimento della proprietà di immobili da destinare a nuove iniziative industriali;

— l' imposta di Registro ed ipotecaria relativa alle ipoteche eventualmente consentite nel contratto di acquisto del terreno, a garanzia del prezzo insoluto e dei debiti assunti per pagarlo.

Le due agevolazioni suddette competono fino al 30 giugno 1965 e devono essere richieste nello stesso contratto di acquisto del terreno.

8) *Riduzione imposte su atti di acquisto in proprietà di concessione in enfiteusi o di affitto ultraventennale di terreni da adibire a colture connesse con l'attività industriale della azienda.*

(*Art. 37 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 1 legge 21 luglio, n. 707*).

Le stesse riduzioni di imposte (di registro e trascrizione di cui al precedente paragrafo 7) possono essere applicate anche agli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o in fitto ultraventennale, con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione, con rilevanti investimenti di capitale, od al rimboscimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime, trasformabili nello stabilimento industriale, al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Le agevolazioni competono fino al 30 giugno 1965 e devono essere richieste con domanda al Ministero dell'Industria e Commercio.

Presentata la domanda, gli interessati possono stipulare il relativo contratto nel quale devono chiedere l' applicazione delle agevolazioni in parola, unitamente all' esenzione dell'imposta di R. M., di cui al precedente paragrafo 2.

Le agevolazioni sono concesse con lo stesso Decreto del Ministero delle Finanze (di concerto con quelli per l' Industria e Commercio e per l'Agricoltura e Foreste) di cui al predetto paragrafo 2).

9) *Riduzione imposte sui contratti di acquisto e di enfiteusi stipulati con i comuni.*

(*Art. 22 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 1 legge 21 luglio 1961, n. 707*).

Sono registrati a tassa fissa di L. 2.000:

— i contratti con cui i Comuni acquistano immobili per cederli ad imprese che si propongono l' attuazione di iniziative industriali o comunque tendenti all' occupazione locale di mano d' opera;

— i contratti di cessione di immobili in proprietà, enfiteusi o locazione stipulati tra i comuni e le imprese suddette.

Benché la legge non lo preveda espressamente, il Ministero delle Finanze, con apposita circolare, ha chiarito che nell'esenzione, per evidenti ragioni di coordinamento sistematico, deve intendersi compresa anche l'imposta di trascrizione ipotecaria.

10) *Riduzione delle imposte per gli atti relativi a società.*

(Artt. 36 e 38 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 1 legge 21 luglio 1961, n. 707).

Sono ridotte a tassa fissa di L. 2000 le imposte di registro ed ipotecarie per i seguenti atti di Società aventi sede legale nel Mezzogiorno e per oggetto l'esercizio di attività industriali:

— Atti costitutivi di Società o Cooperative — costituite entro il 18 agosto 1967 — il cui capitale sia destinato all'impianto, ampliamento, trasformazione e riattivazione di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno;

—aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni (con le eventuali relative formalità ipotecarie) se destinati al potenziamento di attività industriali meridionali. L'agevolazione compete fino al 30 giugno 1965.

— Atti di trasformazione, fusione e concentrazione di ditte industriali o commerciali, purché almeno una di esse abbia sede ed operi nel Mezzogiorno. L'agevolazione compete sino al 30 giugno 1965.

ALTRE AGEVOLAZIONI

1) *Espropriazioni di immobili per impianti industriali.*

(Art. 4 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Artt. 21 e 29 legge 29 luglio 1957, n. 634 - Art. 5 legge 18 luglio 1959, n. 555).

Le opere occorrenti all'impianto, ampliamento ecc. di stabilimenti industriali sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Con tale dichiarazione gli interessati possono ottenere l'esproprio delle aree e degli immobili occorrenti. Per detto esproprio dev'essere osservata la procedura prevista dalla legge 25-6-1865 n. 2369.

2) *Acquisto di suoli per impianti industriali da parte dei Comuni.*
(Artt. 22 e 23 legge 29 luglio 1957, n. 634).

I Comuni del Mezzogiorno possono ottenere dalla Cassa DD. PP. mutui per l'acquisto di suoli da destinarsi ad impianti, installazioni e costruzioni per l'esercizio di attività industirali e comunque tendenti all'occupazione di mano d'opera locale. I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione alle imprese industriali sono registrati a tassa fissa di L. 2.000.

Inoltre le Amministrazioni comunali possono concedere, per non più un decennio a partire dal 18-8-1957, facilitazioni per la concessione in proprietà, enfiteusi, locazione di terreni e fabbricati occorrenti, alle imprese industriali che provvedono all' impianto, ampliamento ecc. di stabilimenti industriali nel Mezzogorno assumendone l' esercizio.

3) *Riduzione delle tariffe per il trasporto ferroviario e marittimo.*
(Art. 7 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 - D. M. 31 gennaio 1949 D.M. 2 maggio 1958).

E' concessa una riduzione delle tariffe normali di trasporto per i materiali e macchinari sia nazionali che esteri destinati alla realizzazione, ampliamento ecc. di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno.

Per i trasporti ferroviari l'agevolazione deve essere richiesta dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, tramite la competente Sezione commerciale compartimentale. La riduzione varia dal 10 al 5% delle tariffe normali a secondo del percorso. ([22]).

Per i trasporti marittimi l'agevolazione, per le spedizioni ai porti meridionali di linea, deve essere richiesta alla Società Tirrenia.

La riduzione è del 20% sulle tariffe normali.

L'agevolazione di cui al presente paragrafo compete fino al 30 giugno 1965.

([22]) Per spedizioni a carro:
— fino a 100 Km. = riduzione del 10%
— da 101 a 300 Km. = riduzione del 20%
— da 301 a 600 Km. = riduzione del 30%
— da 601 a 1000 Km. = riduzione del 40%
— oltre i 1.000 Km. = riduzione del 50%.
Per spedizioni in piccole partite riduzione del 20%.

4) *Riduzione dell'imposta sul consumo di energia elettrica.*

(D. L. 6 ottobre 1948 n. 1199 - Legge 3 dicembre 1948, n. 1387 - D. L. 24 settembre 1958, n. 918).

In favore delle imprese industriali localizzate nel territorio del Mezzogiorno l'imposta di consumo sull'energia elettrica utilizzata come forza motrice in stabilimenti industriali è ridotta del 50%.

Le misure massime dei canoni annui sono, ugualmente, ridotte alla metà.

5) *Riserva di forniture e lavorazioni statali.*

(Legge 6 ottobre 1950, n. 835 - Art. 29 legge 29 luglio 1957, n. 634).

Le Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, anche se aventi ordinamento autonomo, sono tenute a riservare alle imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno, un quinto dell' ammontare delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario. A tale fine dette Amministrazioni devono bandire — contemporaneamente alle gare a carattere nazionale — gare seprate fra le imprese di cui sopra.

6) *Agevolazioni regionali per le industrie ubicate in sicilia e Sardegna.* (Azioni al portatore).

Fra le agevolazioni particolari stabilite da leggi regionali, in favore delle industrie siciliane e sarde, va ricordata quella per cui le società di nuova costituzione con sede in Sicilia e Sardegna, aventi per oggetto l' impianto e la gestione di nuovi stabilimenti industriali, possono essere autorizzate dai rispettivi Governi Regionali ad emettere le loro azioni al portatore. (Legge regionale siciliana 8 luglio 1948 n. 32 e 30 giugno 1950 n. 32 e legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10).

7) *Partecipazione alla costituzione del capitale di imprese industriali.*

Possono assumere partecipazioni al capitale di imprese industriali, a seconda della rispettiva competena territoriale, l'*ISAP*, l'*IMI*, la *SOFIS*, il Fondo regionale Sardo.

L'*ISAP* — Istituto Sviluppo Attività Produttive (Roma, Via Piacenza, 8 - Milano, Piazza S. Fedele, 3), avente per scopo di promuovere e favorire la creazione di nuove attività industriali nel Mezzo-

giorno d'Italia, può assumere partecipazioni di minoranza al capitale azionario delle imprese e compiere ogni operazione finanziaria relativa.

L'*I.M.I.* — Istituto Mobiliare Italiano - Roma - Via Quattro Fontane, 121 - può assumere partecipazioni azionarie di nazionalità italiana.

La *SO.FI.S.* — Società Finanziaria Siciliana (Palermo, Via Mariano Stabile, 182/A) ha per scopo di promuovere, anche in concorso con Enti pubblici esercenti attività economiche o con società in cui questi abbiano partecipazioni di maggioranze, lo sviluppo industriale in Sicilia, assumendo partecipazioni normalmente non superiori al 25% del capitale di società aventi per oggetto:

a) impianto, ammodernamento, ampliamento di stabilimenti industriali;

b) coltivazione di giacimeni di idrocarburi liquidi e gassosi e lavorazione dei medesimi e loro derivati;

c) costruzione e gestione di bacini di carenaggio. (Legge Regionale Siciliana 5 agosto 1957 n. 51).

IL FONDO REGIONALE SARDO (presso il CIS - Cagliari, via Sassari, 77) può assumere partecipazioni, normalmente inferiori al 50%, al capitale sociale di imprese industriali in Sardegna (Legge Regionale Sarda 7 Maggio 1953 n°. 22).

8) *Assistenza alle imprese industriali meridionali.*

Allo scopo specifico di sollecitare ed assistere nei diversi settori produttivi nuove imprese, nonché ammodernamenti ed ampliamenti di quelle preesistenti, è stato costituito l'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno - Via Collina, 27 - Roma. ([23])

Detto Istituto promuove ed esegue ricerche ed indagini tecnoeconomiche settoriali o generali, presta consulenza alle imprese sui problemi connessi con la realizzazione ed organizzazione tecnica e commerciale delle iniziative.

([23])Costituito in data 27-9-1961 con la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno, dell'*ISVEIMER*, dell'*IRFIS*, del *CIS*.

Finito di stampare
nelle Arti Grafiche
del Dr. Dino Amodio
nell'agosto 1963